

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	56
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	116
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	122
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123
AFFARI SOCIALI (XII)	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati
e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
--	---

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 maggio 2016.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 15.05 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni I e III</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Atto n. 289.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i relatori ad illustrare la proposta di parere sull'atto in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, riprendendo le considerazioni già svolte nella seduta precedente, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*). Osserva, in particolare, che essa è stata elaborata con la finalità di pervenire ad una migliore articolazione delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Più specificamente, rileva che essa è volta a meglio definire i rapporti con le organizzazioni che si occupano di strumenti finanziari per lo sviluppo e le modalità della programmazione degli interventi per fronteggiare le situazioni di natura emergenziale.

Osserva, inoltre, che la proposta di parere in esame recepisce alcune indicazioni emerse nel corso dell'audizione della Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolta nella seduta precedente. In particolare, evidenzia la proposta di collocare l'Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (UAMA) e le connesse funzioni di controllo sulle esportazioni dei materiali e delle tecnologie cosiddette *dual use* nell'ambito della Segreteria Generale e

non più all'interno di una Direzione generale, perché possa godere di un'ampia sfera di autonomia difficilmente conciliabile con l'inquadramento all'interno di una delle Direzioni.

Raccomanda quindi l'approvazione della proposta di parere, nei termini così illustrati.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore per la I Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice per la III Commissione.

Manlio DI STEFANO (M5S), preso atto con soddisfazione del positivo inserimento nella proposta di parere dei relatori di

questioni condivise dal Movimento Cinque Stelle, avverte che il suo gruppo ha riconsiderato la presentazione di una proposta di parere alternativo a quello dei relatori. Preannunzia tuttavia un voto di astensione da parte del suo gruppo in ragione del mancato chiarimento sui distinti ambiti di competenza sul piano tecnico tra DGCS e Agenzia, come rispetto alla futura articolazione degli uffici della stessa Direzione Generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Atto n. 289.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI I E III

Le Commissioni riunite I e III,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Atto n. 289);

preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione in data 27 aprile 2016, con riferimento alla necessità di riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento;

preso, altresì, atto dei rilievi contenuti nel parere emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normati del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2016;

acquisite le risultanze degli approfondimenti istruttori svolti;

richiamato che:

il provvedimento costituisce un tassello decisivo per il completamento della riforma della normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, che, a quasi trent'anni dalla legge n. 49 del 1987, si è compiuto con l'approvazione della legge n. 125 del 2014, e contribuisce a completare un complessivo percorso di riordino del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, virtuosamente avviato nel 2010, finalizzato ad una razionalizzazione e ad uno snellimento

dell'Amministrazione degli Affari esteri strettamente funzionale all'interesse nazionale, alla politica estera dell'Italia e alla internazionalizzazione del nostro sistema Paese, sia sul piano economico sia sul piano culturale;

obiettivo del provvedimento è innanzitutto quello di adeguare la disciplina dell'organizzazione degli uffici e delle competenze del MAECI al nuovo quadro normativo in materia di cooperazione allo sviluppo, introdotto dalla legge 125 del 2014, in particolare in attuazione dell'articolo 20 della stessa legge e nello spirito complessivo della nuova normativa, mettendo a frutto al meglio l'interazione virtuosa tra i diversi soggetti istituzionali (Ministro, Viceministro, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Cassa depositi e prestiti), al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, nonché dando indicazioni sulla configurazione del rapporto tra le strutture del MAECI e quelle dell'Agenzia, procedendo alla soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale con la conseguente riduzione tra tredici a sette strutture di livello dirigenziale non generale all'interno della DGCS;

in coerenza con il disegno riformatore e con le linee programmatiche della politica estera del Paese, il provvedimento apporta ulteriori modifiche all'assetto organizzativo del Ministero, oltre il dettato della legge n. 125 del 2014, divenute necessarie a seguito dell'evoluzione norma-

tiva dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, e 19 maggio 2010, n. 95, con ciò rendendosi opportuna un'estensione del titolo del provvedimento finalizzata ad includere il richiamo alle complessive modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero;

occorre assicurare che le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo siano quelle previste dalla riforma di settore e distinte da quelle assegnate all'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o ad altri soggetti, anche in relazione alle attribuzioni di carattere finanziario;

nello specifico, alla DGCS sono assegnate competenze relative all'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo, nonché ulteriori profili di politica estera, mentre all'Agenzia attengono competenze di carattere istruttorio, di analisi tecnica e specialistica, nonché per la realizzazione degli interventi;

in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione (VIR) appare da precisare il significato dell'adozione di precipi strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, diversi dagli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della *performance*, effettuati periodicamente con cadenza biennale e che invece costituiscono il *proprium* dell'attività di controllo della DGCS secondo l'assetto delineato dalla nuova normativa di settore;

nell'ambito delle politiche per l'internazionalizzazione, appare condivisibile, parimenti, la soluzione di collocare l'Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (UAMA) e le connesse funzioni di controllo sulle esportazioni dei materiali e delle tecnologie cosiddette *dual use* nell'ambito della Segreteria Generale e non più all'interno di una Direzione generale, perché possa godere di un'ampia sfera di auto-

nomia difficilmente conciliabile con l'inquadramento all'interno di una delle Direzioni;

quanto alle politiche di promozione della cultura e lingua italiana all'estero, anch'esse essenziali per la promozione del Sistema Paese, è condivisa l'opportunità di trasferire la promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero dalla Direzione generale per gli italiani all'estero, che ne conserva la responsabilità sul piano della promozione sociale, alla Direzione generale per la promozione del Sistema Paese in un'ottica di razionalizzazione evitando duplicazioni di competenze;

la soppressione dell'Istituto Diplomatico non può avere come effetto quello di ricondurre *sic et simpliciter* le attività di formazione e perfezionamento del personale del Ministero nella Direzione generale delle risorse e per l'innovazione, senza il necessario raccordo con la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione;

appare opportuna la modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, in materia di disciplina delle variazioni e degli storni di bilancio, finalizzata ad affidare *in toto* al titolare dell'ufficio all'estero la potestà di operare con proprio decreto variazioni compensative di bilancio;

si segnala, altresì, l'opportunità che, nell'ottica di razionalizzazione che ispira il provvedimento, le competenze in materia di proprietà intellettuale e di organismi multilaterali specializzati in ambito economico possano essere attribuite alla Direzione generale per il sistema Paese, che già cura anche i rapporti del Ministero con il mondo della ricerca e dell'innovazione, nonché con i settori imprenditoriali interessati;

sono da valutare positivamente gli interventi normativi contenuti nel nuovo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, intesi a

valorizzare l'apporto professionale della dirigenza amministrativa e dell'area della promozione culturale del MAECI,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il titolo del provvedimento sia sostituito dal seguente « Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1), le parole « la Direzione generale per le risorse e l'innovazione » siano sostituite dalle seguenti « Direzione generale per l'Unione europea »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), dopo il numero 1), aggiungere il seguente « 1-*bis*. Al comma 5, lettera *b*), dopo le parole: addetti scientifici sono aggiunte le seguenti: ed il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sopprimere il numero 2);

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 3), le parole « Direzione generale per il sistema Paese » siano sostituite dalle seguenti « Segreteria Generale »;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 3), l'alea comma 5-*bis* sia sostituito dal seguente « 5-*bis*. Nell'ambito della Segreteria Generale opera l'Autorità nazionale – UAMA di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende ai compiti previsti dalla medesima legge e successive modificazioni e sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e segue, d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato, le questioni di com-

petenza attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso »;

7) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 5), all'alea comma 8, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: « *a*) cura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato, nonché al Fondo europeo di sviluppo, con le Banche e i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi »;

8) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 5), all'alea comma 8, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « *b*) coadiuva il Ministro o il Viceministro una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto, di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 17 della legge 11 agosto 2014 n. 125, e avvalendosi per i profili finanziari della società Cassa Depositi e Prestiti SpA »;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 5), all'alea comma 8, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente « *c*) coadiuva il Ministro o il Viceministro una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti, di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014 n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto; coadiuva il Ministro o il Viceministro una volta delegato nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria, di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;

10) all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7), la parola « e » sia sostituita con le seguenti: « d'intesa con la Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione con cui »;

11) all'articolo 3, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;

12) le competenze in materia di proprietà intellettuale e di organismi multilaterali specializzati in ambito economico possano essere attribuite alla Direzione generale per il sistema Paese;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di approfondire, nell'ambito delle funzioni della Direzione generale per gli italiani all'estero, quale spazio si voglia riservare alle politiche per gli italiani all'estero e alle politiche migratorie;

b) sia dato maggior rilievo alle nuove competenze primarie della DGCS dopo la legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento a quelle correlate al supporto all'indirizzo e valutazione dei risultati, chiarendo meglio la distinzione tra tali competenze di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati della DGCS ed ulteriori competenze tecniche ad essa attribuite dal legislatore, precisando le modalità del raccordo tra la stessa DGCS e l'Agenzia;

c) in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione (VIR) sia meglio precisato il significato dell'adozione di precisi strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, diversi dagli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della performance, effettuati periodicamente con cadenza biennale e che invece costituiscono il *proprium* dell'attività di controllo della DGCS secondo il nuovo assetto delineato dalla nuova normativa di settore.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 6.82 del relatore</i>)	39
Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. (COM(2015) 671 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08714 Invernizzi e Gianluca Pini: Sulla situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara .	29
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	43
5-08711 Nuti e altri: Sui centri di accoglienza cosiddetti <i>hotspot</i>	30
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	45

5-08713 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016	30
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	47
5-08712 Gigli: Sulla relazione di fine mandato <i>ex</i> articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 del Comune di Roma	30
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i

rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che non sono

pervenuti emendamenti al disegno di legge in oggetto. Pertanto il provvedimento sarà inviato alle Commissioni competenti per il parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42 Coppola.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, V e IX e il parere favorevole con una condizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, si riserva di valutare per l'esame in Assemblea la condizione espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, tesa ad estendere alle regioni le previsioni del comma 1 e del comma 2, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 della proposta di legge, in quanto va coordinata con la previsione della lettera *d)* del medesimo comma 2. Tale lettera, infatti, già comprende le regioni nel perimetro di inchiesta della Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Paolo Coppola, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisciocchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Mazziotti Di Celso 6.67 e 6.66. Comunica, altresì, che il relatore ha presentato gli emendamenti 6.81, 6.82, 7.12 e 8.6 e ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 3.10, volto a sopprimere il riferimento ai collegi plurinomiali. Dichiara la posizione favorevole del suo gruppo in quanto nel testo si fa riferimento alla legge elettorale vigente che potrebbe benissimo essere modificata.

Francesco SANNA (PD) non concorda con quanto affermato dal collega Toninelli in quanto ritiene che un testo debba intervenire sulla disposizione di legge attualmente vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 3.10.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Misuraca 3.30 e lo riformula nei termini indicati dal relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 3.19, nei termini indicati dal relatore (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Misuraca 3.30 (*nuova formulazione*) e Mazziotti Di Celso 3.19 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Misuraca 3.30 (*nuova formulazione*) e Mazziotti Di Celso 3.19 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Misuraca 3.27 e D'Alia 3.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il proprio emendamento 3.12, volto a sopprimere la previsione della dichiarazione di trasparenza, rendendo così obbligatoria la presentazione dello statuto. Ritiene infatti necessarie norme stringenti per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e per dare effettività alla legge.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, concorda con il principio espresso dal deputato Cristian Iannuzzi, ma osserva che è molto più efficace chiedere elementi di trasparenza che possono far capire ai cittadini il grado di democraticità o meno di un gruppo politico. In base a questo, sarà il cittadino elettore a fare le sue valutazioni. Ritiene che questo sia l'unico modo per contrastare l'opacità.

Danilo TONINELLI (M5S) condivide quanto detto dal relatore, ma ritiene per il cittadino più rilevante conoscere cosa fa una forza politica, quali sono i suoi finanziamenti. In questo senso, non comprende perché non debbano essere soggette al principio di trasparenza le fondazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.12.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento D'Ambrosio 3.3, di cui è cofirmatario, teso a chiarire che il Ministero dell'interno non ha nessuna possibi-

lità di sindacare il contenuto della dichiarazione di trasparenza. Ritiene infatti discriminatorio che ciò non sia previsto per lo statuto, ma appunto per la sola dichiarazione di trasparenza.

Emanuele FIANO (PD) non comprende la posizione del gruppo del Movimento 5 Stelle che nel corso del dibattito ha mostrato di ritenere lesivo di un principio costituzionale qualsiasi controllo sullo statuto, mentre adesso sembra ritenere che la mancanza di controllo sia un *vulnus* del testo unificato. Osserva infine che il testo tiene conto del giudizio dei costituzionalisti ascoltati, per cui lo Stato non può intervenire sui fini, ma lo può fare sulla necessità di trasparenza. Il testo è una mediazione in questo senso.

Danilo TONINELLI (M5S) precisa che l'emendamento 3.3 vuole eliminare la discrezionalità del Ministero dell'interno e non estenderla anche allo statuto. Richiama un emendamento del presidente Mazziotti Di Celso 3.20 che va nello stesso senso dell'emendamento in discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in relazione a quanto da ultimo affermato dal deputato Toninelli, osserva che la norma è chiara e condivide l'invito del relatore a trasformare il suo emendamento 3.20 in un ordine del giorno in Assemblea. Il suo intento era quello di ottenere un impegno del Governo nell'escludere qualsiasi valutazione di merito del Ministero dell'interno. Anticipa che ritirerà il suo emendamento 3.20 per ripresentarlo in Assemblea e valutare in quella sede, a seconda della posizione del Governo, se trasformarlo in ordine del giorno.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) non comprende perché, verificata l'esistenza di una larga condivisione, non si possa esplicitare nel testo l'esclusione della possibilità di una valutazione del Ministero dell'interno sul merito della dichiarazione di trasparenza.

La sottosegretaria Sesa AMICI rileva che il testo è chiaro ed esclude la discrezionalità del Ministero dell'interno, lasciando a questo il solo controllo della formalità dell'atto. Ritiene che un ordine del giorno in Assemblea possa essere utile nell'evidenziare quanto è già scritto nel testo e anticipa una posizione favorevole del Governo.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, sottolinea che la discussione in corso mostra una sensibilità condivisa su cosa debba fare il Ministero dell'interno e osserva che nel testo è stato eliminato qualsiasi riferimento a una valutazione di merito, lasciando solo il controllo sulla completezza della documentazione presentata. Ritiene inoltre che un eccesso di specificazione può creare confusione invece di portare a un chiarimento. Informa infine che prima dell'elaborazione del testo ha effettuato una ricognizione sul comportamento del Ministero dell'interno rispetto agli obblighi di presentazione attualmente esistenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene che l'intervento del Governo e del relatore hanno chiarito la portata della norma. Il Ministro dell'interno può solo effettuare una valutazione di legittimità e non entrare nel merito. Osserva infine che la riconsiderazione non spetta al Ministero dell'interno.

Cristian IANNUZZI (Misto) chiede al relatore se nel caso in cui lo statuto non sia stato registrato dal partito politico ma depositato presso il Ministero dell'interno divenga in qualche modo pubblico.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il testo del provvedimento in discussione all'articolo 4 prevede proprio tale pubblicità.

Cristian IANNUZZI (Misto), nel preannunciare il suo voto contrario all'emendamento in discussione, trova grottesco che un movimento che caccia un sindaco per mancanza di trasparenza stia facendo in

questa sede una battaglia proprio contro la garanzia della trasparenza.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che si stia discutendo del cuore della democrazia poiché si prevede per la prima volta la riconsiderazione di una lista elettorale da parte del Ministero dell'interno. Se è vero che il Ministero farà una mera valutazione di legittimità, si chiede se anche in futuro vi sia garanzia che l'Esecutivo non operi un controllo nel merito dell'organizzazione della vita dei partiti.

Mara MUCCI (Misto) concordando con il collega Iannuzzi, sottolinea che il Ministero dell'interno dovrà verificare che la trasparenza sia effettiva e reale, giungendo a riconsiderare liste elettorali che siano carenti di elementi minimi di trasparenza. Sottolinea, peraltro, che il Ministero può attribuire un termine di quarantotto ore ai partiti per integrare la dichiarazione di trasparenza in caso di elementi mancanti.

Andrea CECCONI (M5S) evidenzia che il legislatore ha il compito di legiferare per la generalità dei cittadini e sottolinea che attribuire al Governo la possibilità di sindacare se una lista può partecipare o meno alle elezioni è sbagliato e pericoloso.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) fa presente che, al di là della discussione di merito sull'emendamento D'Ambrosio 3.3, il dibattito in corso servirà a fare chiarezza su un punto cardine del testo in esame.

La sottosegretaria Sesa AMICI, replicando al collega Toninelli, osserva che lo strumento della riconsiderazione di una lista elettorale esiste già nel nostro ordinamento e ricorda, al riguardo, l'ampia discussione svolta proprio in I Commissione riguardo alle liste elettorali contenenti norme discriminatorie nei confronti delle donne. Sottolinea, inoltre, che si tratta di un tema di competenza degli uffici circoscrizionali dove le liste vengono effettivamente depositate e non del Ministero dell'interno.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rileva che il primo criterio interpretativo di una legge è costituito proprio dall'intenzione del legislatore. Nel caso dell'emendamento in discussione, è chiaro che, fatte salve le posizioni pro o contro tale proposta emendativa, tutti condividono l'interpretazione della norma ad essa sottesa che esclude un controllo di merito dell'Esecutivo sul contenuto della dichiarazione di trasparenza depositata dai partiti politici.

Cristian IANNUZZI (Misto) chiede al relatore cosa il Ministero dell'interno debba controllare in relazione ai tre punti che costituiscono il contenuto della dichiarazione di trasparenza.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ribadisce che il controllo del Ministero dell'interno non è un controllo sul merito dell'informazione contenuta nella dichiarazione di trasparenza.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 3.3.

Dore MISURACA (AP) ritira i suoi emendamenti 3.28 e 3.29.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive l'emendamento Misuraca 3.29 e insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Misuraca 3.29.

Dore MISURACA (AP), intervenendo sul suo emendamento 3.26, insiste per la sua votazione e segnala la finalità dell'emendamento volta a evitare che esistano organi di controllo esterni al partito.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che, ove si approvasse l'emendamento Misuraca 3.26, si potrebbe permettere al Governo di effettuare un controllo di merito dell'organizzazione della vita dei partiti che la proposta di legge in esame intende evitare.

La Commissione respinge l'emendamento Misuraca 3.26.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vargiu 3.18 e Centemero 3.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 3.24, ne illustra la finalità, sottolineando che occorre inserire nella dichiarazione di trasparenza elementi che testimonino l'autonomia del soggetto politico rispetto al Governo, poiché l'unico modo di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, *in primis* quella dei partiti, è quella di garantire l'incompatibilità tra cariche di vertice dei partiti politici e cariche di vertice istituzionali o governative.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 3.24.

Cristian IANNUZZI (Misto), intervenendo sul suo emendamento 3.17, ne illustra le finalità, sottolineando che gli elementi che aggiunge alla dichiarazione di trasparenza scongiurano la possibilità che nei partiti politici e nei movimenti vi sia mancanza di democrazia interna.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene inutile continuare a discutere, a fronte dell'indisponibilità del relatore e della maggioranza ad interloquire sui nodi fondamentali relativi al tema della partecipazione politica dei cittadini. Ritiene che si sia di fronte ad una sorta di « pantomima » tra il gruppo del PD e il gruppo del M5S, che non contribuisce ad un arricchimento di un testo, che giudica irrilevante e molto debole sotto il profilo del merito. Fa presente che il suo gruppo si riserva, nel prosieguo dell'*iter*, di valutare iniziative connesse all'andamento dei lavori.

Francesco SANNA (PD) ritiene ingeneroso l'atteggiamento del deputato D'Attorre nei confronti del relatore, giudicando

paradossale esprimere rilievi molto critici sul lavoro svolto, solamente perché non si condivide l'impostazione giuridica data ad un testo normativo, magari con l'auspicio che si affermi la propria visione. Ritiene, peraltro, che il tema posto dal deputato D'Attorre avrebbe dovuto essere posto in sede di discussione generale, affrontando questioni di sistema piuttosto complesse. Condivide, al contrario, l'impianto del testo unificato in esame, dal momento che corrisponde ad una idea di diritto mite e non invasivo, che non può quindi entrare dettagliatamente a disciplinare il contenuto di uno statuto di un partito.

Emanuele FIANO (PD) giudica sgradevole e offensivo nei confronti del relatore il comportamento del deputato D'Attorre, sottolineando come il testo in esame sia il risultato di un lungo approfondimento, che ha contemplato anche l'audizione di esperti della materia. Ricorda che proprio questi ultimi hanno rilevato come suscettibile di rilievo di incostituzionalità un'eventuale scelta del legislatore di entrare dettagliatamente nel merito del contenuto di uno statuto di un partito. Ritiene, quindi, che alcune questioni, come quella posta relativamente alla disciplina dell'incompatibilità tra cariche di vertice del partito e cariche di Governo, vadano affrontate in altra sede, non rientrando nelle finalità del testo in esame. Evidenzia che non è in corso alcuna « messa in scena » tra il gruppo del PD e quello del M5S, essendo in corso una normale dialettica che si articola democraticamente attraverso l'espressione delle proprie idee politiche.

Stefano QUARANTA (SI-SEL), nel ricordare che il suo gruppo aveva già anticipato in sede di discussione generale le proprie posizioni, fa notare che, rispetto alle premesse iniziali che erano state sbandierate dai gruppi di maggioranza sul tema della partecipazione politica, il testo in esame, peraltro oggetto di una discussione che definisce stucchevole e surreale, appare deludente, poiché non affronta i veri nodi della questione che interessano

al Paese. Esprime un giudizio critico, quindi, sulla debolezza dell'impianto del testo su aspetti fondamentali connessi al metodo democratico, ai diritti degli iscritti ai partiti, alle incompatibilità e al finanziamento, facendo notare che il compromesso raggiunto tra il Partito democratico – sensibile al tema del finanziamento dei partiti e delle fondazioni – e il M5S – preoccupato dal tema della democrazia interna – appare esclusivamente volto a stabilire regole minime di non belligeranza tra tali gruppi.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel definire imbarazzante la discussione in corso, tenuto conto della serietà della materia trattata, ritiene corretta l'impostazione giuridica conferita al testo in esame, che appare rispettosa del grado di libertà di partecipazione alla vita politica. Pur giudicando opportuna la scelta di intervenire sul tema della trasparenza, avrebbe giudicato come eccessivo e invasivo un testo volto ad incidere in termini restrittivi su talune libertà fondamentali.

Matteo RICETTI (PD) si dichiara amareggiato dall'intervento del deputato D'Attorre, facendo notare che il lavoro del relatore è stato improntato al confronto con i gruppi, compreso il gruppo di SI-SEL, il cui contributo, attraverso le osservazioni del deputato Quaranta, è stato costruttivo ai fini dell'elaborazione del testo in esame. Sottolinea la sua massima disponibilità a fornire chiarimenti rispetto alle questioni poste nel corso dell'*iter* e, dopo aver ricordato di aver recepito alcune delle osservazioni provenienti dal gruppo di SI-SEL, fa presente che sull'emendamento relativo al tema dell'incompatibilità tra cariche di vertice del partito e cariche di Governo non è intervenuto semplicemente perché ritiene che tale questione vada affrontata in altra sede, non certo nell'ambito di una discussione che ha ad oggetto la dichiarazione di trasparenza.

Mara MUCCI (Misto) non ritiene giusto criticare così aspramente il lavoro svolto

dal relatore – che peraltro, a suo avviso, ha mostrato massima disponibilità al confronto – solo perché si è portatori di una opinione diversa. Nel ritenere che ognuno sia libero di esprimere la propria posizione, fa presente che lei stessa sarebbe stata a favore di una impostazione giuridica più incisiva sul metodo della democrazia interna ai partiti, ma non per questo non riconosca lo sforzo compiuto fino ad ora dalla Commissione per migliorare il testo.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), nel far notare che il suo precedente intervento non era connotato da alcuna vena offensiva, sottolinea che non ha alcuna intenzione di imporre il proprio punto di vista, intendendo piuttosto attirare l'attenzione della Commissione su un tema delicato, sul quale il relatore avrebbe dovuto interloquire con più consapevolezza. Ritiene che il testo in esame miri solamente a preservare un fragile equilibrio tra il Pd e il M5S, sottraendosi dal disciplinare aspetti fondamentali, come quelli legati alla democrazia interna ai partiti e al finanziamento dei partiti stessi e delle fondazioni. Ribadendo il suo giudizio fortemente critico sul testo e sulle stesse modalità di discussione, rileva che il provvedimento rechi lacune importanti, che, ad esempio, potrebbero emergere in modo palese, come già da lui richiamato nella seduta precedente, in caso di presentazione di liste di coalizione.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene un grande successo per il suo gruppo il fatto che sia venuta meno la motivazione alla base della proposta di legge Guerini di attuazione dell'articolo 49, che rovesciava il rapporto tra partiti e cittadini. Nel testo attuale, invece, i cittadini ritornano al centro con i loro diritti, tra i quali quello di sapere chi finanzia anche occultamente i partiti.

Cristian IANNUZZI (Misto) osserva che l'intervento del deputato Toninelli conferma la soddisfazione del Movimento 5 Stelle nei confronti di questo testo e

conferma, nel contempo, che il testo non cambia nulla relativamente alla democrazia interna dei partiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 3.17 e 3.16.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il proprio emendamento 3.15, volto a prevedere un limite massimo di mandati per cariche e ruoli nei partiti. Osserva che il gruppo del Movimento 5 Stelle votando contro questo emendamento, vota contro se stesso e contro la sua storia.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il suo gruppo è ovviamente favorevole a quanto previsto dall'emendamento 3.15, ma voterà contro perché non ritiene possibile imporre a tutti delle norme come il limite di due mandati che sono valide per la propria organizzazione. Nel merito è altresì contrario alla previsione di quattro mandati che, a suo avviso, sono troppi.

Mara MUCCI (Misto) evidenzia come il Movimento 5 Stelle sembra diventato un partito liberale e non quel partito che, con la proposta di legge cosiddetta « Parlamento pulito » e con gli emendamenti alla riforma costituzionale, prevedeva di inserire per legge il limite dei due mandati.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.15.

Dore MISURACA (AP) ritira il proprio emendamento 3.25.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.13.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento 3.5 di cui è primo firmatario, volto ad aumentare i giorni a disposizione per l'integrazione della dichiarazione di trasparenza. Chiede al relatore quale sia il criterio usato per stabilire il termine di 48 ore.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa osservare che si tratta del termine indicato dalla legislazione vigente per l'integrazione della documentazione attualmente richiesta.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 3.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritira il proprio emendamento 3.20. Constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Roccella 3.6: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 3.21 e 3.22.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, desidera spiegare la motivazione dell'invito al ritiro dell'emendamento Quaranta 3.9. Tale emendamento è infatti superfluo, perché la normativa per l'elezione del Senato richiama l'articolo 14 del testo unico per le elezioni della Camera novellato dal testo in discussione.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) preso atto del chiarimento del relatore, in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Quaranta 3.9.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative dell'articolo 4.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita al ritiro dell'emendamento Mazziotti Di Celso 4.1, in quanto ricompreso nella riformulazione dell'emendamento Misuraca 4.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 4.2, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e sull'emendamento Misuraca 4.4. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritira il proprio emendamento 4.1.

Dore MISURACA (AP) riformula il proprio emendamento 4.2 nei termini indicati dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 4.2 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Misuraca 4.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 4.3.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Misuraca 4.4, osserva che con la sua approvazione si introduce nel testo il riferimento al capo della forza politica indicato dall'*Italicum*, che ha modificato nei fatti la forma di Governo. Non comprende il parere favorevole del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA) si chiede se tale previsione sarà estesa anche all'articolo 6, come chiede un emendamento del suo gruppo, in modo che siano trasparenti i finanziamenti del capo della forza politica che potrebbe non essere né un parlamentare né un consigliere regionale.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, desidera sottolineare che nell'indicazione degli elementi da indicare nella dichiarazione si è rifatto alla normativa vigente, non modificando gli adempimenti. Quanto espresso dal deputato D'Attorre attiene, a suo avviso, al merito dell'*Italicum*. Anticipa al deputato Simonetti un parere favorevole sull'emendamento da lui richiamato.

Francesco SANNA (PD) dichiara il voto favorevole all'emendamento 4.4, in quanto estende gli elementi di trasparenza offrendo all'elettore un quadro preciso del governo di un partito.

Enzo LATTUCA (PD) suggerisce che, per evitare future contraddizioni nella normativa, si potrebbe far riferimento direttamente all'articolo 14 del testo unico per le elezioni della Camera. In questo modo non sussisterebbe problema nel caso di modifica del medesimo testo unico.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) si associa alle considerazioni del deputato Lattuca.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, in base a quanto emerso dal dibattito, ritiene che l'emendamento 4.4 potrebbe essere riformulato, nel senso di aggiungere le parole: « ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che quanto proposto dal relatore non risolve il problema sollevato dal collega Lattuca, perché il riferimento all'articolo 14-bis, a suo avviso, non aggiunge portata normativa all'emendamento 4.4.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, sottolinea che la sua proposta va nel senso di superare un dato altrimenti generico.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene che le parole: « ai sensi » potrebbero essere sostituite dalle seguenti: « in quanto previsto dal medesimo ».

Enzo LATTUCA (PD) ritiene positiva la proposta del relatore, ma si riserva per l'esame in Assemblea di presentare un emendamento che vada nel senso da lui prima indicato.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Misuraca 4.4, ritiene che potrebbe essere riformulato inserendo tutti gli elementi previsti dall'articolo 14-bis del testo unico delle elezioni della Camera.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ritiene che quanto evidenziato dal collega D'Attorre possa essere oggetto di un approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone, quindi, al relatore di riformulare il proprio emendamento, aggiungendo infine le parole « in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis », come suggerito dal deputato Lauricella.

Dore MISURACA (AP) riformula il proprio emendamento 4.4 nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 4.4 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Misuraca 4.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Quaranta 4.5, di cui è cofirmatario, fa presente che la legge in discussione costituisce un compromesso al ribasso poiché, da un lato, si rinuncia a dettare norme per garantire la democrazia interna dei partiti come voluto dal Movimento 5 Stelle, dall'altro il Partito democratico ottiene di non regolamentare in modo rigoroso i finanziamenti dei privati ai partiti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, replicando al collega D'Attorre, fa presente che il tema della trasparenza dei finanziamenti è trattato in modo « rivoluzionario » dal provvedimento in discussione. Basti pensare che ogni singolo partito è obbligato a prevedere sul proprio sito *internet* una sezione « trasparenza ». Sottolinea che, poiché questa legge interviene sulla trasparenza nel momento della presentazione delle liste elettorali, il tema della trasparenza dei finanziamenti alle forze politiche andrebbe affrontato in altra sede.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 4.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vargiu 4.6 e Invernizzi 4.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Nuti 4.9, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, segnalando che realizza un importante obiettivo di trasparenza poiché, senza in alcun modo voler prevedere ipotesi di ricusazione, garantisce ai cittadini di conoscere *curriculum vitae* e certificati penali dei candidati alle elezioni politiche rendendo, come peraltro evidenziato anche dal presidente Cantone e dalla Commissione antimafia, più consapevole il voto.

Emanuele FIANO (PD), pur comprendendo lo spirito della proposta del collega Toninelli, ritiene che sia necessario evitare che tale emendamento apra le porte a possibili giudizi morali sui candidati. Se l'intento è quello di inasprire i contenuti della legge Severino in tema di ineleggibilità e incandidabilità, si deve, a suo avviso, intervenire modificando quella legge.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente che, poiché la rubrica dell'articolo parla di elezioni trasparenti, è importante che i cittadini abbiano una sede istituzionale dove siano raccolti i dati dei *curricula* dei candidati e le notizie circa le loro eventuali condanne penali.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel dichiararsi contrario all'emendamento in discussione, si chiede cosa accadrebbe nel caso in cui un soggetto non avesse un *curriculum*, segnalando che paradossalmente, in tal caso, tale soggetto non si potrebbe candidare alle elezioni.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritiene che l'emendamento in discussione sia ragionevole, poiché non si tratta di un giudizio morale da esprimere sui candidati, bensì della necessità di garantire al massimo la trasparenza.

Federica DIENI (M5S) osserva che la previsione di un *curriculum* costituisce uno strumento in più per i cittadini per conoscere i candidati, restando salva per i cittadini medesimi la possibilità di votare anche un disoccupato.

Mara MUCCI (Misto), nel dichiararsi a favore dell'emendamento Nuti 4.9 in discussione, fa presente che già a livello locale si sta sperimentando la pubblicazione di *curriculum vitae* dei candidati.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al presidente che il dibattito si limiti al merito delle proposte emendative in discussione e si stupisce che parlare di *curricula* possa costituire un problema poiché, si tratta di una questione di trasparenza, trasparenza che costituisce il cuore del provvedimento.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene singolare far derivare l'opinione dei cittadini su un candidato dalla conoscenza di un *curriculum vitae*, giudicando, al contrario, condivisibile la parte dell'emendamento in esame relativa al certificato penale.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al relatore di accantonare l'emendamento Nuti 4.9.

Matteo RICHETTI (PD), non condivide la proposta di accantonare l'emendamento in esame, confermando il parere precedentemente espresso. Ritiene che tale proposta emendativa rischi di svilire la stessa campagna elettorale, che dovrebbe essere fondata su elementi di confronto più ampi e articolati.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che la proposta emendativa in esame introduce solo una facoltà aggiuntiva a tutela della trasparenza. Auspica che tale elemento di conoscenza possa essere previsto quantomeno nell'ambito dei siti *web* dei partiti.

Emanuele FIANO (PD), fatto notare che la cosiddetta legge Severino già prevede fattispecie specifiche di incandidabilità per taluni reati penali, ritiene scontato che la proposta emendativa in esame intende semplicemente sottoporre al vaglio morale dei cittadini talune fattispecie di reato non ritenute dal legislatore preclusive di una candidatura. Ritiene pertanto che, a prescindere dalla condivisione o meno di tale emendamento, vada fatta chiarezza sulla sua finalità, che sembrerebbe essere quella di introdurre una valutazione più di tipo moralistico, che di carattere giuridico penale. Evidenzia che, in ogni caso, sarebbe stato preferibile intervenire con una modifica della legge Severino.

Federica DIENI (M5S), pur dichiarandosi a favore di una eventuale modifica della cosiddetta legge Severino, ritiene che la proposta emendativa in esame risponda a motivazioni di opportunità politica che dovrebbero spingere a sottoporre al giudizio dei cittadini eventuali precedenti penali del candidato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fatto notare che la legge Severino è già intervenuta in materia, osserva che qualsiasi norma penale va valutata sotto il principio della ragionevolezza e della proporzionalità. Giudica poi inopportuno introdurre, in materia elettorale, regole di trasparenza facoltative, che peraltro, potrebbero risultare poco efficaci dal punto di vista della completezza delle informazioni, visto che il certificato penale riporta solo l'indicazione della condanna penale.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per una precisazione, evidenzia che l'indicazione del certificato penale, pur non fornendo una informazione esaustiva, spingerebbe comunque il candidato a fornire chiarimenti in sede di campagna elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 4.9.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori

degli emendamenti Vargiu 4.10 e Centemero 4.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 4.11.

Paolo COPPOLA (PD) fa notare che l'articolo aggiuntivo Mucci 4.02 prevede modalità di voto informatiche, sulle quali, tuttavia, nutre alcuni dubbi in relazione alle certezze della segretezza del voto.

Mara MUCCI (Misto), nel far notare che nessuna modalità di voto garantisce in pieno dal rischio testé prospettato, evidenzia che una sperimentazione delle modalità di voto elettronico, ad esempio nel campo delle primarie, consentirebbe di conseguire importanti obiettivi in termini di semplificazione del voto, ampliando la platea dei votanti. Fa notare che, peraltro, tali modalità di voto informatiche sono state già sperimentate nel campo delle nomine presso gli atenei.

Paolo COPPOLA (PD), intervenendo per una precisazione, si dichiara scettico circa la possibilità di una simile sperimentazione nel campo delle elezioni politiche, dove la posta in palio è più alta e i rischi di brogli sarebbero più elevati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mucci 4.02.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi D'Alia 4.01 e 4.03: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 12.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Sisto 5.3. Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore è scaduto alle ore 11 della giornata odierna e comunica che sono stati presentati subemen-

damenti all'emendamento del relatore 6.82 (*vedi allegato 2*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stato ritirato l'emendamento Sisto 5.3.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Menech 5.1 e Famiglietti 5.2. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Dieni 5.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 5.12. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Nuti 5.7, Centemero 5.5, sugli identici emendamenti Centemero 5.6 e Invernizzi 5.9, sull'emendamento Misuraca 5.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 5.14, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Mucci 5.10 e D'Alia 5.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 5.13. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 5.01.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) sottoscrive l'emendamento De Menech 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti De Menech 5.1 e Famiglietti 5.2 (*vedi allegato 1*).

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento 5.4, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 5, che prevede una serie di obblighi, ad avviso del suo gruppo troppo onerosi, per i partiti non iscritti al registro. In questo modo, si tende a trasformare partiti che non vogliono avere una struttura in partiti organizzati.

Andrea CECCONI (M5S) precisa, a supporto di quanto affermato dalla deputata Dieni, che nel comma 2 sono previsti

requisiti analoghi a quelli richiesti dal decreto-legge n. 149 del 2013, cosa che non ritiene equa. Concorda sulla necessità di trasparenza, ma ribadisce che i requisiti richiesti dal comma 2 sono eccessivi.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che la trasparenza non è un onere solo dei partiti che accedono al meccanismo del 2 per mille e che i requisiti richiesti dal comma 2 sono in realtà molto meno ampi di quelli richiesti per i partiti iscritti al registro dal decreto-legge n. 149 del 2013. Sottolinea inoltre che la disposizione si applica ai partiti che hanno almeno un eletto alla Camera e che quindi hanno una dimensione nazionale e una continuità politica.

Daniilo TONINELLI (M5S) ritiene che quanto previsto dal comma 2 sia una complicazione per i singoli cittadini che si vogliono associare. Andrebbe coordinato con il comma 2 dell'articolo 2, così come modificato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa osservare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il suo emendamento approvato nella seduta di ieri indica, per i partiti che non volessero pubblicare lo statuto, il richiamo agli articoli del codice civile. In questo modo, non viene assolutamente limitata la libertà associativa dei cittadini.

Emanuele FIANO (PD) fa osservare al deputato Toninelli che è singolare che chi si batte per il massimo di trasparenza riferito a una persona, non abbia lo stesso atteggiamento per la vita collettiva di un organismo politico. Lo ritiene sbagliato sotto il profilo politico.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) concorda con il deputato Fiano.

Federica DIENI (M5S) ribadisce che il suo gruppo è favorevole alla trasparenza, ma che i requisiti contenuti nell'articolo 2 sono eccessivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dieni 5.4, approva l'emendamento Gasparini 5.12 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Nuti 5.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 5.5, degli identici emendamenti Centemero 5.6 e Invernizzi 5.9 e dell'emendamento Misuraca 5.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

Riformula il proprio emendamento 5.14 nei termini indicati dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 5.14 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 5.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (Misto) illustra il proprio emendamento 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 5.10.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 5.8: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 5.13 (*vedi allegato 1*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01, volto ad estendere ai partiti presenti nei consigli comunali la possibilità di non richiedere alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste, a patto di essere iscritti al registro dei partiti. Preso atto della contrarietà del relatore e auspicando un'ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea, ritira l'articolo aggiuntivo 5.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritira i propri emendamenti 6.19 e 6.77. Ricorda che sono stati presentati subemendamenti riferiti all'emendamento 6.82 del relatore. Avverte che l'emendamento Mucci 9.2 deve intendersi riferito all'articolo 6 ed assume la numerazione 6.83

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Sisto 6.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Sanna 6.2, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Invernizzi 6.5 e Dadone 6.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Invernizzi 6.6 e Centemero 6.9, se riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento D'Alia 6.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 6.3. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.7 e 6.27, D'Attorre 6.10, D'Ambrosio 6.12, Parisi 6.73, 6.72, 6.71, 6.70, 6.69 e 6.68, Cozzolino 6.15, Dieni 6.13, Toninelli 6.14, D'Alia 6.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 6.16 e sull'emendamento D'Alia 6.21, se riformulato come identico all'emendamento Famiglietti 6.16 (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Invernizzi 6.18, sugli identici emendamenti Invernizzi 6.23 e Centemero 6.28. Esprime parere favorevole sull'emendamento Invernizzi 6.22, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Invernizzi 6.24, sugli identici emendamenti Centemero 6.29 e Invernizzi 6.20, sugli identici emendamenti Mucci 6.25 e Quaranta 6.26, sugli emendamenti Nuti 6.31, Cozzolino 6.30 e Invernizzi 6.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento

Marco Di Maio 6.33. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Centemero 6.35, Invernizzi 6.78, Cecconi 6.37, Gregorio Fontana 6.34, Sisto 6.38 e 6.36. Esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 6.40, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Cozzolino 6.39, sugli identici emendamenti Misuraca 6.44 e Gregorio Fontana 6.45, sugli emendamenti Cozzolino 6.42 e Cristian Iannuzzi 6.47. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 6.43 e Cristian Iannuzzi 6.46. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Roccella 6.52, Cristian Iannuzzi 6.57, Mucci 6.83 (*ex* 9.2) e Sisto 6.54. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Naccarato 6.50 e Cecconi 6.49. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cecconi 6.48, Parisi 6.53, Cristian Iannuzzi 6.56, sugli identici emendamenti Quaranta 6.58 e Dadone 6.62. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.81. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Lattuca 6.79 e Misuraca 6.55. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 6.51. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.60, Cecconi 6.63, D'Alia 6.59, Quaranta 6.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 6.64. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Toninelli 6.65 e Dadone 6.80. Esprime parere favorevole sul subemendamento Gasparini 0.6.82.1, mentre invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, del subemendamento Gregorio Fontana 0.6.82.2. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.82. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Roccella 6.74. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cecconi 6.75, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emenda-

mento Dieni 6.76 e sugli articoli aggiuntivi D'Alia 6.02, Quaranta 6.07, D'Attorre 6.03 e Cozzolino 6.01.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti 6.81 e 6.82 del relatore.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.10.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Sisto 6.8 e lo ritira.

Francesco SANNA (PD) riformula il suo l'emendamento 6.2 nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Sanna 6.2 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Francesco Sanna 6.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 6.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 6.1.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 6.6 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Centemero 6.9, identico all'emendamento 6.6 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Invernizzi 6.6 (*nuova formulazione*) e Centemero 6.9 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Invernizzi 6.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e Centemero 6.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 6.4: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 6.3 (*vedi allegato 1*).

Cristian IANNUZZI (Misto) interviene sul suo emendamento 6.7, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.7 e 6.27, D'Attorre 6.10 e D'Ambrosio 6.12.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Parisi 6.73, 6.72, 6.71, 6.70, 6.69 e 6.68: s'intende vi abbia rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 6.15, ne illustra la finalità, volta ad agevolare materialmente il rilascio del consenso in un'ottica di facilitazione della trasparenza.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Cozzolino 6.15.

Emanuele COZZOLINO (M5S) insiste per l'approvazione del suo emendamento che faciliterebbe la realizzazione degli obiettivi di trasparenza alla base della presente legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 6.15, Dieni 6.13 e Toninelli 6.14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 6.11: s'intende vi abbia rinunciato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento D'Alia 6.21 e lo riformula nei termini proposti dal relatore che rendono tale emendamento identico all'emendamento Famiglietti 6.16.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 6.21 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Famiglietti 6.16 (*vedi allegato 1*) e D'Alia 6.21 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 6.18 e degli identici Invernizzi 6.23 e Centemero 6.28: s'intende vi abbiano rinunciato.

Mara MUCCI (Misto) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 6.22 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Invernizzi 6.22 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Invernizzi 6.22 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 6.24.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 6.24.

Emanuele COZZOLINO (M5S) e Danilo TONINELLI (M5S) sottoscriveranno, rispettivamente, gli identici emendamenti Centemero 6.29 e Invernizzi 6.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cente-

mero 6.29 e Invernizzi 6.20, gli identici emendamenti Mucci 6.25 e Quaranta 6.26, nonché l'emendamento Nuti 6.31.

Emanuele COZZOLINO (M5S) interviene sul suo emendamento 6.30, volto a garantire la massima trasparenza nel caso in cui vi sia un finanziamento estero.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 6.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Invernizzi 6.32: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 6.33 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 6.35 e Invernizzi 6.78: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 6.37 e Gregorio Fontana 6.34.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 6.38 e 6.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 6.38 e 6.36.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Famiglietti 6.40 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fornisce alcune precisazioni sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Famiglietti 6.40.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 6.40 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 6.40 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Famiglietti 6.40 (*nuova formulazione*) l'emendamento Cozzolino 6.39 è da considerarsi precluso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Misuraca 6.44: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gregorio Fontana 6.45 e Cozzolino 6.42.

Cristian IANNUZZI (Misto), intervenendo sul suo emendamento 6.47, ne illustra le finalità e ne raccomanda l'approvazione.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in discussione interviene sull'allegato B, di cui all'articolo 8, della legge 2 gennaio 1997, inserendo un obbligo di riferire le modalità con cui i partiti percepiscono erogazioni inferiori a 5.000 euro.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che nell'ordinamento esiste già una norma che prescrive ai partiti di raccogliere le identità di chi fornisce quel tipo di erogazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.47 e approva gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 6.43 e Cristian Iannuzzi 6.46 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Roccella 6.52: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.57.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si passerà ad esaminare l'emendamento Mucci 6.83 (*ex* 9.2).

Mara MUCCI (Misto) illustra il suo emendamento 6.83 (*ex* 9.2), volto a tutelare la riservatezza dei finanziatori che contribuiscano a una cifra superiore a 5.000 euro.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 6.83 (*ex* 9.2).

Gregorio FONTANA sottoscrive l'emendamento Sisto 6.54.

Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 6.50.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che per un mero errore materiale nella parte consequenziale dell'emendamento Naccarato 6.50, la parola « degli » deve intendersi come « dagli ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 6.54 e approva gli emendamenti Naccarato 6.50 e Cecconi 6.49 (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 6.48.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Parisi 6.53: s'intende vi abbia rinunciato.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo emendamento 6.56 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.56 e gli identici emendamenti Quaranta 6.58 e Dadone 6.62.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 6.81 raccomandandone l'approvazione.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara di astenersi sull'emendamento 6.81 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.81 del relatore (*vedi allegato 1*).

Enzo LATTUCA (PD) ritira il suo emendamento 6.79, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Misuraca 6.55: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 6.51 (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.60 e Cecconi 6.63.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento D'Alia 6.59.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alia 6.59 e Quaranta 6.61.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Famiglietti 6.64 non ne condivide l'impostazione, atteso che esso rende meno prescrittivi gli impegni del testo.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa notare che lo scopo dell'emendamento è quello di garantire la pubblicazione di dati più veritieri, armonizzando le scadenze anche rispetto alla presentazione dei rendiconti e dei bilanci.

Danilo TONINELLI (M5S) intervenendo per una precisazione, non condivide quanto testé affermato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Famiglietti 6.64

(vedi allegato 1) e respinge gli emendamenti Toninelli 6.65 e Dadone 6.80. Approva quindi il subemendamento Gasparini 0.6.82.1 (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che il deputato Gregorio Fontana ritira il subemendamento 0.6.82.2.

La Commissione approva l'emendamento 6.82 del relatore, così come risultante dall'approvazione del subemendamento Gasparini 0.6.82.1 (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Roccella 6.74: s'intende vi abbia rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S), pur apprezzando lo sforzo del relatore, ritiene che la riformulazione dell'emendamento Cecconi 6.75 non sia pienamente soddisfacente, atteso che mantiene il collegamento tra il partito e più fondazioni.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Cecconi 6.75 abbia recepito in modo sostanziale le richieste del gruppo del Movimento 5 Stelle, giacché prevede che le fondazioni si conformino ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile. Non comprende il motivo per il quale un partito debba essere necessariamente collegato ad una sola fondazione, potendo verificarsi l'ipotesi che siano costituite più fondazioni, con scopi diversi, che si uniformino ai principi di trasparenza.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, riterrebbe paradossale una mancata condivisione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla sua riformulazione dell'emendamento Cecconi 6.75, facendo notare che sarebbe imputabile alla responsabilità di tale gruppo un'eventuale mancanza nel

testo del riferimento alle fondazioni. Ritiene di aver compiuto il massimo sforzo nel recepire quanto era stato sollevato nel corso del dibattito su tale argomento, non comprendendo ora le perplessità sul numero di fondazioni da collegare ai partiti. Ritiene infatti che sia più costruttivo ragionare intorno ad elementi più essenziali che riguardano ad esempio la trasparenza, l'autonomia finanziaria e la separazione contabile.

Danilo TONINELLI (M5S), pur accettando di riformulare l'emendamento Cecconi 6.75 nei termini proposti dal relatore, ritiene che la strada da seguire sul tema delle fondazioni sia quella tracciata dai suoi successivi articoli aggiuntivi all'articolo 7 ovvero dagli articoli aggiuntivi 7.05 e 7.06.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Cecconi 6.75, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cecconi 6.75 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Dieni 7.76.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo D'Alia 6.02: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Quaranta 6.07 e D'Attorre 6.03.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 6.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cozzolino 6.01.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. (COM(2015) 671 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

Il viceministro dell'interno Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sul documento finale.

La Commissione approva la proposta di documento finale del presidente e delibera di trasmettere il documento approvato anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08714 Invernizzi e Gianluca Pini: Sulla situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara.

Gianluca PINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo la situazione reale del Palazzo degli Specchi a Ferrara e le iniziative che lo stesso Governo intende adottare.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca PINI (LNA), replicando, ringrazia il Governo per la puntuale illustrazione della situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara. Nel contempo, desidera però sottolineare che episodi di spaccio di stupefacenti e di prostituzione sono in realtà presenti all'interno o nelle immediate vicinanze dell'immobile in questione.

Prende atto con soddisfazione del piano di riqualificazione che dovrebbe terminare nel 2018 e, quindi, in tempi ragionevoli, ma sollecita, nel rispetto delle competenze, all'adozione di un provvedimento prefettizio di chiusura dello stabile che possa dare avvio ai lavori.

5-08711 Nuti e altri: Sui centri di accoglienza cosiddetti hotspot.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo la situazione sull'accoglienza dei migranti e in particolare sui cosiddetti *hotspot* che il Governo ha messo in cantiere senza informare il Parlamento. È vero che si segue una strada tracciata dall'Europa, ma questa non è certamente una legge dello Stato. Sottolinea la continua violazione di diritti all'interno di questi centri.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. In qualità di componente della Commissione parlamentare di inchiesta sui CIE, ha avuto modo di verificare che la volontà di superare l'emergenza è totalmente falsa. Si tratta, infatti, di centri straordinari. Sottolinea come negli *hotspot* sia violato sia il diritto di non respingimento che il divieto di trattenimento oltre le ventiquattro ore senza che ci sia un provvedimento del giudice.

5-08713 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016.

Donatella DURANTI (SI-SEL) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Donatella DURANTI (SI-SEL), nel dichiararsi totalmente insoddisfatta della risposta, a suo avviso vaga, del rappresentante del Governo, osserva che il decreto interministeriale sarebbe dovuto essere adottato entro il 28 gennaio 2016. Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione della situazione senza dare una risposta su quando sarà emanato il decreto interministeriale.

5-08712 Gigli: Sulla relazione di fine mandato ex articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 del Comune di Roma.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda che la legge n. 208 del 2015 ha stabilito l'obbligatorietà della relazione di fine mandato dei sindaci anche in caso di scioglimento del comune. Ritiene che tale previsione debba riferirsi anche ai commissari straordinari. Osserva che per il comune di Roma questa relazione non è stata ancora redatta e trasmessa. Chiede quindi al Governo quali iniziative intenda intraprendere in proposito.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva che conoscere i dati sull'attività dell'amministrazione uscente è indispensabile sia per gli elettori che per i nuovi eletti. Rileva infine come la situazione si sia potuta sbloccare anche grazie alla presentazione della sua interrogazione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo ag-

giuntivo Gasparini 7.01, se riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sulle restanti proposte emendative. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.12.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 7.12 del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 7.1 e Centemero 7.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 7.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Parisi 7.5 e Centemero 7.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 7.6.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 7.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Roccella 7.8 e Sisto 7.7: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 7.9.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra l'emendamento 7.10, di cui è primo firmatario, volto ad estendere anche ai partiti non iscritti nel registro la possibilità di usufruire di spazi concessi dai comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cozzolino 7.10 e

approva l'emendamento 7.12 del relatore (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 7.11: si intende vi abbia rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede la votazione, per parti separate e per singoli commi, dell'articolo aggiuntivo 7.06, di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che tale richiesta non può essere accolta in quanto i singoli commi non hanno una portata normativa autonoma.

Danilo TONINELLI (M5S), nel riserverarsi di riformulare per l'esame in Assemblea l'articolo aggiuntivo in modo che possa essere votato per parti separate, passa ad illustrarlo. Al comma 1, si riprende un analogo testo presentato al Senato dalla senatrice Lanzillotta, che equipara ai partiti politici tutte le fondazioni. Sottolinea la rilevanza del comma 2 che è teso ad evitare che le cooperative contribuiscano a finanziare i partiti, in quanto si tratta, a suo avviso, di un meccanismo non trasparente. Con l'articolo aggiuntivo si vuole dare un segnale concreto sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti. Sottolinea, infine, che con l'emendamento approvato all'articolo 6 non si è fatto un gran passo in avanti su questa strada.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, nel ritenere legittima la preoccupazione del deputato Toninelli, non condivide il suo giudizio sull'emendamento approvato nel corso della seduta. Infatti, a suo avviso, l'obbligo della separazione della contabilità e del bilancio di fondazioni e partiti è un rilevante segnale di trasparenza, anche se limitato alle fondazioni finanziate dai partiti. Osserva che l'articolo aggiuntivo del deputato Toninelli non risolve il problema. Inoltre, a suo avviso, il divieto ivi previsto rischia di limitare fondazioni che

hanno un carattere culturale e di studio di supporto ai partiti. Infine, non comprende chi potrebbe stabilire la riferibilità di un partito a una fondazione.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) concorda solo in parte con il deputato Ricchetti, in quanto esistono ad esempio cooperative di carattere sociale che hanno una loro rilevanza, ma il problema non è quello di dare finanziamenti pubblici, ma è se tali finanziamenti dalle fondazioni ritornano ai partiti. Questo non è altro che puro clientelismo ed è questo circolo vizioso che si vuole normare.

Francesco SANNA (PD) segnala che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Nuti 7.06 comporterebbe l'abrogazione implicita di una norma penale della legge sul finanziamento pubblico del 1974 che vieta a società partecipate per una quota elevata di finanziare i partiti. Questa previsione, a suo avviso, è sufficiente per motivare il voto contrario all'articolo aggiuntivo Nuti 7.06.

Riccardo NUTI (M5S) rileva come ogni volta che si manifesta condivisione su alcuni temi sensibili, su un altro verso si trovano motivazioni più o meno valide per bocciare le proposte emendative senza neanche proporre riformulazioni.

Emanuele FIANO (PD) fa notare al deputato Nuti che la riformulazione dell'emendamento Cecconi 6.75 nasce proprio dalla condivisione dell'obbligo di trasparenza e della separazione tra fondazioni e partiti. Osserva che tutto il testo ha alla sua base il criterio della trasparenza. Ricorda che esistono varie norme che riguardano la trasparenza delle fondazioni, come l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, peraltro superato dalle norme dell'articolo 6 del testo che sono riconducibili alle fondazioni medesime. Infine, ritiene errato equiparare le fondazioni ai partiti, cosa che inoltre sarebbe una modifica di rango costituzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il suo articolo aggiuntivo 7.06 garantisce maggiore trasparenza in materia di fondazioni, dal momento che pone un espresso divieto di finanziamento a carico di enti, aziende e società partecipate da enti pubblici, ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che in base alla legge vigente il divieto di finanziamento a carico delle società partecipate già esiste.

Riccardo NUTI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa presente che nel suo precedente intervento intendeva far riferimento ad un atteggiamento tenuto dalla maggioranza nel corso degli ultimi anni, non riferendosi quindi al dibattito svoltosi in mattinata. Evidenzia che lo scopo dell'articolo aggiuntivo Toninelli 7.06 è quello di equiparare le fondazioni ai partiti politici esclusivamente ai fini dell'applicazione del decreto-legge n. 149 del 2013.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toninelli 7.06.

Danilo TONINELLI (M5S), nell'illustrare il suo articolo aggiuntivo 7.05, precisa che lo scopo non è quello di vietare il finanziamento da parte delle fondazioni ma di garantirne maggiore trasparenza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toninelli 7.05.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Parisi 7.04: s'intende vi abbia rinunciato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 7.01 nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gasparini 7.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gasparini 7.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Parisi 7.03 e 7.02: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, dopo aver raccomandato l'approvazione del suo emendamento 8.6, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 8.6 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 8.1, Invernizzi 8.4, Centemero 8.2 e Invernizzi 8.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 8.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo D'Alia 8.01: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 9.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Dore MISURACA (AP) ritira il suo articolo aggiuntivo 9.02.

Mara MUCCI (Misto) illustra il suo articolo aggiuntivo 9.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mucci 9.01.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo articolo aggiuntivo 9.04, precisando che esso, al pari del successivo articolo

aggiuntivo 9.03, a sua prima firma, riproduce il contenuto di una proposta di legge che ha presentato sulla materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cristian Iannuzzi 9.04 e 9.03.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti: , il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato.

***3. 30.** (Nuova formulazione) Misuraca, Fiano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti: , il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato.

***3. 19.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera;

4. 2. (Nuova formulazione) Misuraca.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con il nome e cognome

della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

4. 4. (Nuova formulazione) Misuraca.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « in materia di risorse, decisioni e procedure ».

b) all'articolo 6, comma 9, sopprimere le seguenti parole: « in materia di risorse, decisioni e procedure ».

5. 1. De Menech, Famiglietti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1 e.

5. 2. Famiglietti.

Al comma 2, sostituire le parole da: Per i partiti fino a: di un proprio statuto con

le seguenti: Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.

5. 12. Gasparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.

5. 14. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

5. 13. Ferrari.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati,.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui ai commi 1, 9, 10 e 11, per partiti, movimenti o gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che ab-

biano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

6. 2. (Nuova formulazione) Francesco Sanna.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale *con le seguenti:* entro il 15 luglio di ogni anno.

***6. 6.** (Nuova formulazione) Invernizzi, Simonetti, Gasparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale *con le seguenti:* entro il 15 luglio di ogni anno.

***6. 9.** (Nuova formulazione) Centemero, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

6. 3. Ferrari.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici *con le seguenti:* movimenti o gruppi politici organizzati.

***6. 16.** Famiglietti.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici *con le seguenti:* movimenti o gruppi politici organizzati.

***6. 21.** (Nuova formulazione) D'Alia, Gasparini.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle elezioni della Camera.

6. 22. (Nuova formulazione) Invernizzi, Simonetti, Mucci.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: congiunte di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.

6. 33. Marco Di Maio.

Sostituire il comma 7 con il seguente'.

7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 2, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 4 e 5. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. 40. (Nuova formulazione) Famiglietti, De Menech, Fiano.

Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.

* **6. 43.** Mazziotti Di Celso.

Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.

* **6. 46.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: partito politico con le seguenti: partito, movimento o gruppo politico organizzato.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: ad euro 5.000 aggiungere le seguenti: dagli stessi.

6. 50. Naccarato, Lattuca.

Al comma 9, alle parole: superiore ad euro 5.000 anteporre le seguenti: pari o.

6. 49. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di importo aggiungere le seguenti: complessivo annuo.

6. 81. Il Relatore.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 22, comma 12, e con le seguenti: di cui all'articolo.

6. 51. Fabbri.

Al comma 10, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 15 luglio.

6. 64. Famiglietti.

All'emendamento 6.82 del relatore, sostituire le parole: ai commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: al comma 2, anche nella forma prevista dai commi 4, 5 e 6.

0. 6. 82. 1. Gasparini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Chiunque non adempie agli obblighi di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

6. 82. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

6. 75. *(Nuova formulazione)* Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica.

7. 12. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di bilanci).

1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero » sono soppresse e le parole: « o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse.

7. 01. *(Nuova formulazione)* Gasparini.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 6. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C.3811 Pisicchio).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.82 DEL RELATORE

All'emendamento 6.82 del relatore, sostituire le parole: 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: 2, anche nella forma prevista dai commi 4, 5 e 6.

0. 6. 82. 1 Gasparini.

Dopo le parole: l'ammontare non dichiarato e inserire le seguenti: , qualora tale ammontare superi i 5.000 euro,.

0. 6. 82. 2 Gregorio Fontana.

ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio,

considerato che:

dall'inizio del 2016 circa 190 mila migranti hanno attraversato il Mediterraneo verso l'Unione europea, di cui 32 mila verso l'Italia e oltre 155 mila verso la Grecia. Tali flussi si aggiungono al record di migranti nel 2015, anno in cui si è registrato l'arrivo nell'UE di oltre un milione di persone;

la perdurante condizione di grave instabilità e i drammatici conflitti all'interno dei Paesi di provenienza non inducono a ritenere che si tratti di un fenomeno temporaneo, destinato a riassorbirsi nel prossimo futuro;

le dimensioni senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Europa e nel contempo la prospettiva di lunga durata del problema hanno pertanto indotto le Istituzioni europee ad avviare finalmente una politica comune in materia di gestione delle frontiere, migrazione e asilo, peraltro esplicitamente prevista dai Trattati, che sia ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità;

la proposta di regolamento che intende istituire la guardia costiera e di frontiera europea e rafforzare il mandato dell'Agenzia Frontex si conforma a tali principi, rientrando tra le iniziative previste dall'Agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione europea nel maggio 2015;

l'iniziativa fa seguito al maggior impegno dell'Unione europea per quanto attiene alla gestione delle frontiere, che nei mesi scorsi si è tradotto, tra l'altro, nelle operazioni Frontex, Triton e Poseidon, e nella missione militare EUNAVFOR MED Sophia. Tali iniziative hanno rafforzato il contrasto al traffico di migranti e consentito il salvataggio di migliaia di migranti;

il tema della gestione comune delle frontiere esterne UE è diventato ancora più pressante dopo che numerosi Stati membri, in particolare quelli coinvolti nella rotta migratoria dei Balcani occidentali, hanno deciso di reintrodurre i controlli presso alcune delle rispettive frontiere interne UE, ricorrendo ad uno strumento previsto dal Codice frontiere Schengen in presenza di rischi per il funzionamento complessivo dello spazio comune senza frontiere;

vi è, tuttavia, il timore che tali misure possano determinare lo spostamento dei flussi lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia, provenienti in particolare dallo Stato libico, anche in ragione della perdurante condizione di instabilità politica che favorisce in quello

Stato il proliferare delle reti criminali dei trafficanti di migranti;

la proposta realizza un sistema costituito dalle autorità nazionali di controllo delle frontiere (comprese le guardie costiere quando esercitano tali funzioni) e dall'Agenzia Frontex che, in ragione del potenziamento di alcune sue funzioni, cambierebbe il nome in quello di « Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, al fine di attuare il principio della responsabilità condivisa tra UE e Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

la proposta dispone l'attivazione di un sistema di costante monitoraggio e scambio di informazioni attraverso il quale l'Agenzia valuta la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne; in esito a tale valutazione di vulnerabilità, l'Agenzia può stabilire le necessarie misure correttive che dovranno essere adottate dagli Stati membri interessati, ed un termine entro il quale adottare tali misure;

l'innovazione più importante prospettata dalla proposta consiste nella previsione per cui, sia nel caso in cui uno Stato membro non si conformi alle citate misure correttive, sia in situazioni di pressione migratoria sproporzionata tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione possa definire le misure che possono essere direttamente assunte dall'Agenzia e imporre allo Stato membro interessato di cooperare nell'attuazione di tali misure; è infine previsto che per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili;

è altresì prevista l'istituzione di una riserva di rapido intervento quale corpo permanente immediatamente a disposizione dell'Agenzia per l'invio negli scenari di crisi, composto da una percentuale del

numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1.500 persone;

a tal fine la proposta prevede che ogni Stato membro metta annualmente a disposizione dell'Agenzia un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 per cento del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 per cento del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) occorre valutare attentamente gli sviluppi dei negoziati sulla proposta al fine di pervenire ad una disciplina che offra gli strumenti adeguati per fronteggiare le dimensioni attuali e future dell'emergenza migratoria, tale da garantire la massima efficacia al controllo delle frontiere esterne senza, tuttavia, menomare le competenze degli Stati membri quando non si presentino situazioni di crisi straordinarie; a tal fine appare opportuno il massimo coinvolgimento degli Stati membri nel processo di valutazione di vulnerabilità, in modo che le decisioni assunte siano condivise e non vengano adottate unilateralmente dalla Commissione europea e dall'Agenzia a prescindere dagli Stati membri interessati;

b) appare opportuno valutare, in coerenza con il principio di solidarietà, la rimodulazione dell'entità delle risorse che, secondo la disciplina proposta, ciascuno Stato membro dovrebbe conferire su base annuale alla riserva rapida di intervento a disposizione della nuova Agenzia, tenendo conto del maggiore impegno che grava sui Paesi dell'Unione europea più esposti ai

flussi migratori a causa della più estesa porzione di frontiere esterne che devono gestire;

c) appare inoltre opportuno valutare una parziale modifica, rispetto all'ipotesi prospettata dalla Commissione europea, della denominazione della Agenzia di nuova costituzione, nel senso di escludere – in linea con la posizione adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 21 aprile 2016 – l'esplicito riferimento alle funzioni di guardia costiera, allo scopo di evitare equivoci e incertezze rispetto alle funzioni attualmente svolte dalle compe-

tenti strutture nazionali che non dovrebbero costituire oggetto della riforma, nonché valutare con cura il ruolo della nuova riserva di rapido intervento, per assicurare che vengano coordinate le funzioni delle guardie di frontiera con le specifiche funzioni e con i ruoli delle strutture nazionali;

d) appare necessario che l'Unione europea assicuri una costante disponibilità di risorse finanziarie adeguate a favore dell'Agenzia e un maggior supporto alle Autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

ALLEGATO 4

5-08714 Invernizzi e Gianluca Pini: Sulla situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Invernizzi e Pini pongono all'attenzione del Ministro dell'interno la situazione di degrado in cui versa un immobile sito a Ferrara, noto come Palazzo degli Specchi, evidenziando in particolare come lo stesso risulta occupato illegalmente da oltre un centinaio di cittadini stranieri. Chiedono, pertanto, l'adozione di iniziative volte a verificare le condizioni di sicurezza dello stabile e a ripristinare la legalità al suo interno.

Il complesso immobiliare, cui si fa riferimento nell'interrogazione, sorge da oltre venticinque anni in un vasto sito della prima periferia di Ferrara. Si tratta di una struttura imponente che, poco dopo la chiusura del cantiere nel 1989, è rimasta inutilizzata e in condizioni di abbandono.

Il mancato impiego degli spazi, unitamente all'assenza di misure di vigilanza privata e all'inefficacia di quelle di difesa passiva, ha determinato negli anni sia un decadimento strutturale interno del plesso, sia un forte degrado del cortile adiacente, utilizzato nel tempo da soggetti intenzionati a compiere furti e atti di vandalismo.

I cittadini residenti nelle vie limitrofe hanno effettuato diverse segnalazioni alle Forze dell'ordine circa presenze sospette all'interno del complesso; segnalazioni a cui hanno fatto seguito numerosi interventi delle pattuglie di servizio, con esito spesso negativo.

Verosimilmente, la struttura in argomento ha spesso offerto un « riparo di fortuna » a soggetti senza fissa dimora. Solo in un'occasione è stata riscontrata l'effettiva presenza abusiva, all'interno dei

locali, di quattro cittadini rumeni, tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici.

Non si può escludere tuttavia che, stante la molteplicità dei varchi che consentono il libero accesso alla struttura, taluni soggetti utilizzino i locali in disuso come rifugio e si diano facilmente alla fuga al momento dei controlli, effettuati comunque in fasce orarie diverse tra loro.

Preciso che, all'interno dell'area interessata, non sono stati rilevati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, né è stata riscontrata la presenza di persone dedite alla prostituzione, contrariamente a quanto rilevato in alcune vie limitrofe. Non vi sono inoltre risultanze investigative dalle quali possa dedursi che nel complesso in argomento abbiano luogo attività illecite organizzate, non essendosi evidenziato un apprezzabile incremento degli avvenimenti delittuosi nelle sue immediate vicinanze.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti collegati alla sicurezza dell'immobile, informo che i vigili del fuoco di Ferrara hanno effettuato diversi sopralluoghi, nel corso dei quali è stata riscontrata una situazione di degrado generalizzato all'interno dell'edificio, che pur non presentando criticità sulle strutture portanti, è risultato inagibile per carenze igienico-sanitarie, impiantistiche, nonché riguardanti elementi secondari di completamento, quali vetrate, porte e infissi.

In uno dei sopralluoghi è stata rilevata anche la presenza di parti di copertura e vetri pericolanti parzialmente rimossi dal personale intervenuto. L'Amministrazione

comunale ha, quindi, disposto l'immediata transennatura della porzione di pubblica via sottostante le parti pericolanti e ha ingiunto alla proprietà, con ordinanza sindacale dello scorso 23 dicembre, la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del fabbricato nel tratto interessato dalla presenza di materiale pericolante.

Comunque, la definitiva soluzione della situazione di degrado denunciata dagli onorevoli interroganti è legata alla riqualificazione dell'intero sito. Il relativo progetto, già *in itinere*, è imperniato sul conferimento del sito medesimo in un fondo di investimento immobiliare costi-

tuito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), da una società di costruzioni, quale soggetto appaltatore dei lavori, e dalla proprietà. La previsione è che i lavori di ristrutturazione, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, portino alla realizzazione entro il 2018 di circa 270 alloggi di « *social housing* » con canoni calmierati ed uno studentato da 110 posti letto, nonché della nuova sede del Comando di Polizia Municipale.

Allo stato, le parti in causa sono in attesa di conoscere le determinazioni che la Cassa depositi e prestiti assumerà sul finanziamento dell'operazione.

ALLEGATO 5

5-08711 Nuti e altri: Sui centri di accoglienza cosiddetti *hotspot*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Nuti, unitamente ad altri deputati, lamenta la carenza di disciplina giuridica degli *hotspot* e la commissione al loro interno di violazioni dei principi di diritto fondamentali in danno dei migranti. Chiede, pertanto, l'interruzione di ogni iniziativa che preveda l'istituzione e l'implementazione di tali strutture.

Per rispondere ai quesiti, occorre svolgere una premessa di carattere generale.

Il Governo ha definito da un paio di anni una nuova articolazione del sistema nazionale di accoglienza nell'intento di gestire i flussi migratori secondo logiche di ordinarietà, strutturalità e programmazione, superando quindi l'approccio emergenziale a cui si è fatto ricorso in passato.

Il nuovo sistema ha avuto origine con il Piano operativo nazionale per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio 2014, e ha poi trovato suggello e copertura normativa nella nuova disciplina dell'accoglienza dei richiedenti asilo contenuta nel decreto legislativo n. 142 del 2015.

Questo provvedimento prevede un'accoglienza articolata su tre fasi, la prima delle quali da effettuarsi proprio negli *hotspot*, nei quali gli stranieri vengono incanalati subito dopo lo sbarco sul territorio nazionale, ai fini del primissimo soccorso e assistenza, dell'identificazione e della separazione del percorso dei richiedenti asilo dai migranti che non hanno invece diritto a rimanere nel territorio nazionale.

Successivamente, lo straniero che abbia manifestato la volontà di richiedere la

protezione internazionale viene ospitato nei centri governativi di prima accoglienza, per il periodo di tempo – comunque non superiore a 30 giorni – necessario alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Dopodiché è previsto il suo trasferimento nei centri di seconda accoglienza, in cui rimane fino alla decisione dell'istanza da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Preciso che per centri di seconda accoglienza intendo le strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), presenti su tutto il territorio nazionale e gestite dai Comuni secondo un modello condiviso con il Ministero dell'interno, che valorizza l'ospitalità diffusa e mira all'integrazione.

Come elemento di flessibilità del sistema è prevista la possibilità di attivare strutture temporanee di accoglienza per far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo.

Questo è il nuovo modello di accoglienza pensato dal legislatore. Ho voluto riepilogarne gli aspetti salienti – pur nella consapevolezza di fornire notizie in buona parte già conosciute –, al fine di evidenziare che gli *hotspot* non sono affatto privi di regolamentazione giuridica e sono parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei flussi migratori.

Ciò che è possibile ipotizzare, al riguardo, è un eventuale supplemento di disciplina normativa mirante a dettagliare meglio la posizione degli stranieri che vi transitano e lo svolgimento degli adempimenti connessi alla loro identificazione.

Riprendendo uno spunto a cui ho già fatto cenno in precedenza, vorrei precisare che gli *hotspot* non sono destinati esclusivamente all'identificazione e al fotosegnalamento degli stranieri, ma in esse, le autorità italiane, supportate dai funzionari dell'EASO, Frontex ed Europol, effettuano innanzitutto il primo soccorso, lo *screening* sanitario, l'individuazione delle vulnerabilità, l'attività di informazione sui diritti, l'accertamento della volontà di richiedere la protezione internazionale, l'individuazione dei potenziali candidati alla procedura di ricollocazione.

Il tutto, impiegando personale specializzato e avvalendosi di mediatori culturali professionali che parlano le lingue maggiormente conosciute dagli stranieri.

Quanto all'asserzione che negli *hotspot* si consumerebbero violazioni di principi di diritto fondamentali, ricordo che nelle strutture in questione sono presenti le Organizzazioni internazionali ACNUR e OIM, i cui operatori, nell'ambito dei rispettivi mandati, svolgono attività di informazione ai migranti sulla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di asilo e sul programma di ricollocazione, segnalando anche l'individuazione

delle vittime di tratta ed altre eventuali situazioni di vulnerabilità.

Questa misura costituisce un'evidente testimonianza della volontà dell'Amministrazione dell'interno di intendere gli *hotspot*, al pari delle altre strutture del sistema di accoglienza, come luoghi di trasparenza e di diritti.

Non si condivide nemmeno l'opinione che, in assenza dei ricollocamenti, gli *hotspot* si configurerebbero come centri di lunga permanenza. È vero, invece, che la permanenza in tali strutture è di regola molto breve e dura il tempo necessario all'identificazione dello straniero e all'individuazione delle strutture di destinazione dei migranti sul territorio nazionale, secondo il piano di riparto deciso a livello ministeriale sulla base degli indirizzi del Tavolo di coordinamento nazionale.

Per il complesso delle ragioni che ho appena esposto, ritengo di poter dire che l'azione svolta dalle autorità pubbliche negli *hotspot* e più in generale nel campo dell'accoglienza dei migranti sia sostanzialmente in linea con i dettami della normativa nazionale, oltretutto con le politiche europee e gli obblighi internazionali.

ALLEGATO 6

5-08713 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, chiede al Ministro dell'interno se non intenda dare tempestivamente seguito a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 che, al comma 754, attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo annuo per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

E prevede che il Ministro dell'interno effettui il riparto del contributo con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con quello delegato per gli affari regionali e le autonomie locali.

Al riguardo, rappresento che alla fine dello scorso mese di gennaio il competente Dipartimento di questa Amministrazione ha avviato le attività istruttorie per delineare l'attribuzione del citato contributo straordinario.

In fase di concertazione con gli altri dicasteri coinvolti nella predisposizione del decreto, è stata condivisa l'esigenza di garantire una coerenza complessiva dei provvedimenti attuativi delle diverse disposizioni di natura finanziaria connesse al processo di riordino province e delle città metropolitane.

Si è ritenuto, infatti, che il provvedimento di cui si discute dovesse coordinarsi

in particolare con altri due provvedimenti in materia di finanza pubblica. Faccio riferimento:

da un lato, al decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si deve provvedere (ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015) alla distribuzione tra le province e le città metropolitane della riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro, quale concorso al contenimento della spesa pubblica;

dall'altro, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna (ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge di stabilità 2016) un contributo, pari a 70 milioni di euro, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Tanto detto, nell'evidenziare la necessità di salvaguardare una visione unitaria del complessivo quadro normativo di riferimento, assicuro il massimo impegno dell'Amministrazione dell'interno nella direzione di una quanto più sollecita definizione del decreto interministeriale in argomento, come auspicato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 7

5-08712 Gigli: Sulla relazione di fine mandato ex articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 del Comune di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Gigli sollecita la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roma della relazione di fine mandato relativa alla gestione commissariale di Roma Capitale. Ciò sul presupposto che si applichi anche alla figura del commissario straordinario la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 che attribuisce tale adempimento al sindaco e al presidente della provincia.

Rappresento preliminarmente che, secondo un pacifico orientamento della Corte dei Conti, la relazione di fine mandato « costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare ».

Tale assunto trova supporto nella finalità perseguita dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 139 del 2011 che mira a rendere trasparente l'attività degli amministratori pubblici nei confronti degli elettori, in attuazione di un principio generale di responsabilità amministrativo-contabile a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto con l'interrogazione, il commissario straordinario di Roma Capitale, appositamente interpellato da questo Ministero, ha dato assicurazione che la relazione di fine mandato del ex sindaco Ignazio Marino è stata predisposta nei termini di legge e già trasmessa alla Corte dei conti. Essa è in fase di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. C. 3734 Ermini (*Esame e rinvio*) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 53

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 11.05.

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari.

C. 3734 Ermini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, osserva che il provvedimento in esame, diretto a conferire una delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate

tributarie presso i tribunali onorari, è stato presentato sulla base della constatazione della inadeguatezza dell'attuale strutturazione della giustizia tributaria. Proprio per superare questa inadeguatezza, il testo riconduce la giustizia tributaria nell'alveo della magistratura onoraria.

A questo proposito ricorda quanto affermato dal primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il 29 gennaio scorso in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario con riferimento all'esigenza di apprestare un piano straordinario di riduzione dell'arretrato civile costituito da circa 105.000 procedimenti. Il primo Presidente della Corte di Cassazione ha sottolineato che «il peculiare dato dell'imputazione del 32,7 per cento dell'intera pendenza alla sezione Tributaria (alla sezione Lavoro del 14,3 per cento), che è caratterizzata da una tipologia di contenzioso accorpabile per la serialità delle questioni, anche con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. Sicché, a fronte di un così gravoso impegno del giudice di legittimità, sembra legittimo ripensare, con

spirito innovativo, all'intero sistema della giustizia tributaria di merito come giurisdizione speciale e chiedersi se, nel percorso intreccio fra il proliferare delle fonti normative e le variegate letture giurisprudenziali, non sia preferibile istituire presso i tribunali e le corti d'appello sezioni specializzate in materia di tributi ».

Fa presente che la proposta di legge in esame si muove proprio in questa ottica con la finalità di garantire tempestività, trasparenza ed efficienza alla giustizia tributaria, considerato che in tale campo della giurisdizione sono toccati in profondità i diritti dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Per raggiungere queste finalità la proposta supera l'attuale strutturazione della giustizia tributaria, riservata a commissioni tributarie provinciali, in primo grado, e regionali, in secondo grado, per approdare al modello dell'istituzione di sezioni specializzate, secondo quanto già realizzato o in corso di realizzazione in materia di lavoro, di impresa e di famiglia. Non si è ritenuto opportuno, pertanto, accedere ad altre soluzioni prospettate in dottrina che attribuiscono la giurisdizione in materia tributaria alla giustizia amministrativa o che prevedono la costituzione di nuova giurisdizione relativa alla giustizia tributaria, che si affiancherebbe alla giustizia ordinaria ed a quella amministrativa.

Segnala che nella relazione viene motivata questa scelta facendo presente che con l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari viene garantita la specializzazione dei magistrati assegnati e viene meno l'attuale modello, in base al quale i magistrati in servizio prestano la propria attività anche presso le commissioni tributarie. Osserva che il provvedimento in esame, pertanto, supera la composizione mista dell'organo giurisdizionale, venendo esclusi i giudici non togati.

Ritiene importante sottolineare, proprio per la scelta di superare la composizione mista dell'organo giurisdizionale, che la proposta di legge pone in primo piano l'esigenza che i magistrati assegnati alle nuove sezioni siano specializzati.

Viene prevista, pertanto, l'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie. Spetterà alla Scuola superiore della magistratura stabilire uno specifico programma di formazione iniziale nonché l'aggiornamento e la formazione permanente dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie. Il passaggio dell'attuale sistema giustizia tributaria alla magistratura onoraria viene effettuato prevedendo che con le risorse rese disponibili a seguito della soppressione delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che viene conseguentemente soppresso, sarà possibile procedere all'assunzione di un contingente di 750 magistrati da reclutarsi mediante due distinte procedure concorsuali da indire nell'arco di dodici mesi. Sottolinea che i nuovi magistrati amplieranno la pianta organica della magistratura nel suo complesso per migliorare l'efficienza dell'intera magistratura.

Il personale amministrativo assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie, attualmente alle dipendenze del Ministero dell'economia e finanze; dovrà transitare nei ruoli del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria ed essere assegnato alla qualifica funzionale corrispondente a quella del personale adibito alle medesime funzioni. Il transito di tale personale di alta professionalità dovrà avere luogo attraverso due fasi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma. In tal modo la riforma potrà essere a costo zero. La riforma viene effettuata attraverso lo strumento della delega in considerazione della complessità della materia.

Rammenta che l'unico articolo di cui si compone la proposta di legge prevede, al comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi. Il primo criterio direttivo è la soppressione delle commissioni tributarie e delle relative sezioni distaccate. Dovrà essere attribuita ai tribunali ordinari, aventi sede in un comune capoluogo di provincia in cui sono già istituite le com-

missioni tributarie provinciali, la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione da parte di queste ultime. Un'eccezione sarà costituita dal tribunale di Napoli nord, che non disporrà di sezioni specializzate tributarie, dal momento che saranno operanti le sezioni specializzate dell'altro tribunale partenopeo. Inoltre, nella provincia di Caserta la giurisdizione spetterà al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal momento che Caserta non dispone di un proprio tribunale. Presso i predetti tribunali ordinari dovranno essere istituite una o più sezioni specializzate tributarie con competenza per la trattazione dei procedimenti già attribuiti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Le sezioni specializzate tributarie opereranno in primo grado in composizione monocratica per la trattazione dei procedimenti di propria competenza. Il reclamo avverso la sentenza tributaria di primo grado dovrà essere presentato dinanzi alla medesima sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale, osservando i limiti già previsti per le impugnazioni dalla legislazione vigente. La sezione specializzata tributaria in composizione collegiale dovrà essere composta esclusivamente da magistrati ordinari. Avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo sarà possibile presentare ricorso in Cassazione per i motivi già previsti dalla legislazione vigente.

Segnala che al giudizio dinanzi alle sezioni specializzate tributarie sia per la fase di cognizione che per quella di esecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le regole del processo attualmente previste per il rito davanti alle commissioni tributarie. Ciò significa che non vi è un mutamento del rito. Questo rito è stato ammodernato da ultimo con l'attuazione della delega fiscale. Rimane quindi confermata la peculiarità del rito che è già calibrato sulle esigenze proprie della giustizia tributaria.

Si prevede che sarà possibile la difesa personale dinanzi al tribunale per le cause tributarie di valore non superiore a 3.000 euro. Dovrà essere inoltre garantita la

possibilità di patrocinio, in primo grado, davanti al giudice tributario monocratico alle stesse categorie di soggetti che in base alla legislazione vigente prestano l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie. Inoltre, davanti alle sezioni specializzate tributarie in composizione collegiale dovrà essere garantita la possibilità di patrocinio agli iscritti negli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti. Sono confermati i meccanismi di mediazione tributaria vigenti alla data di entrata in vigore della riforma. Si prevede che alle sezioni specializzate tributarie saranno assegnati i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, affinché alla trattazione di tali cause siano assegnati magistrati con un minimo di esperienza professionale. Si ricorda che è prevista l'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie. Nella relazione di accompagnamento si legge che «, al fine di evitare eccessi di rigidità e la formazione di rendite di posizione viene prevista l'individuazione di un limite massimo di permanenza nell'incarico presso le sezioni specializzate tributarie e viene disposto che tale periodo massimo sia compreso tra 5 e 10 anni».

Rammenta che alla soppressione delle commissioni tributarie dovrà accompagnarsi la soppressione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, spettando al Consiglio superiore della magistratura svolgere le funzioni già spettanti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovrà cessare da ogni funzione una volta che siano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della riforma.

Fa presente che la proposta di legge si occupa anche dell'enorme mole di arretrato pendente presso le Commissioni tributarie e la Cassazione. Il Consiglio superiore della magistratura, al fine della definizione del contenzioso pendente in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione, potrà nominare giudici ausi-

liari scelti tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni che abbiano svolto nella loro carriera almeno cinque anni in effettive funzioni di legittimità. Si ricorda il recente decreto-legge n. 69 del 2013 che (articoli 62 e seguenti) ha previsto la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile presso le corti d'appello. La disposizione ha previsto che ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio di corte d'appello in cui è relatore almeno 90 procedimenti all'anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all'anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati e avvocati dello Stato a riposo, magistrati onorari, professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. Le commissioni tributarie provinciali e regionali esistenti alla data di entrata in vigore della riforma continueranno a operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti già iscritti o comunque iscritti, non oltre il secondo anno dalla data di entrata in vigore della riforma. In ogni caso le commissioni tributarie provinciali e regionali dovranno cessare dalle proprie funzioni decorsi due anni dall'entrata in vigore della riforma, con riassegnazione dei procedimenti ancora pendenti alle sezioni specializzate tributarie. Si prevede la revisione del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie secondo criteri atti a favorire la definizione del contenzioso.

Conclude sottolineando come la riforma possa essere considerata un ulteriore passo in avanti verso l'unificazione della giurisdizione.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva l'opportunità che sui contenuti del provvedimento in oggetto la Commissione proceda allo svolgimento di un articolato ciclo di audizioni. Ciò premesso, chiede che il Governo fornisca elementi informativi in ordine al numero dei procedimenti giurisdizionali tributari, suddivisi per provincia e per grado di giudizio, concernenti gli ultimi cinque anni, con riferimento sia a quelli pendenti sia ai relativi flussi. Chiede, inoltre, che lo stesso Governo fornisca chiarimenti in ordine profili di carattere finanziario del provvedimento, sia in relazione alla quantificazione dei relativi costi, sia in riferimento alle spese di giustizia connesse ai procedimenti giurisdizionali tributari. Manifesta, altresì, perplessità sull'articolazione del procedimento giurisdizionale tributario come delineata dal provvedimento in discussione, laddove si prevede che in primo grado le sezioni specializzate decidano in composizione monocratica e che, in secondo grado, le stesse decidano in composizione collegiale. Al riguardo, ritiene preferibile che il procedimento sia modulato secondo lo schema ordinario del processo civile, distinto in tre gradi di giudizio, rilevando, in particolare, la necessità di prevedere una sezione specializzata presso le corti di appello e di attribuire, anche in primo grado, le cause di ingente valore al tribunale in composizione collegiale. Manifesta, infine, perplessità sul criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), della proposta di legge, che, nel confermare la normativa attualmente vigente, garantisce ai soggetti attualmente abilitati a patrocinare dinnanzi alle commissioni tributarie provinciali la possibilità di continuare ad operare davanti al tribunale in primo grado. Sottolinea, infatti, come l'assistenza tecnica dovrebbe essere, invece, riservata a soggetti in possesso di specifici requisiti professionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta la prima attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 57 del 28 aprile scorso.

In primo luogo, ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di esprimere il parere da parte delle Commissioni Parlamentari in tempi utili rispetto al termine fissato dall'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l'anno 2016. Quest'ultima disposizione ha prorogato sino al 31 maggio 2016 la durata dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Alla predetta data (31 maggio 2016) verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio.

Facendo riferimenti ai dati allegati al provvedimento in esame, segnala che, per quanto attiene ai giudici di pace, allo stato sono in servizio 1.509 giudici, dei quali 1.415 sono in proroga di legge fino al prossimo 31 maggio 2016. I restanti 94 giudici cesseranno (per scadenza del terzo ed ultimo mandato quadriennale in corso ed svolgimento) già a partire dal 3 giugno

(1 giudice di pace), 4 giugno (2 giudici di pace), 5 giugno (1 giudice di pace) e così via fino ad arrivare al 31 dicembre 2016, quando rimarrebbero in servizio 27 giudici di pace. In merito ai giudici onorari di Tribunale, allo stato sono in servizio 2.186 giudici onorari, dei quali 1.263 sono in proroga di legge fino al prossimo 31 maggio 2016. Dei restanti 923 giudici onorari di tribunale che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 88 giudici onorari di tribunale l'incarico cesserà il 31 dicembre 2016 e per altri 108 giudici onorari di tribunale cesserà il 31 dicembre 2017. In relazione ai Vice Procuratori Onorari, allo stato sono in servizio 1.800 vice procuratori, dei quali 1.277 sono in proroga di legge fino al prossimo 31 maggio 2016. Dei restanti 523 Vice Procuratori Onorari che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 60 Vice Procuratori Onorari l'incarico cesserà il 31 dicembre 2016 e per altri 104 Vice Procuratori Onorari cesserà il 31 dicembre 2017.

Evidenzia che in assenza di interventi normativi diretti a mantenimento in servizio dei magistrati onorari si produrrebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell'attività dell'ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procure della Repubblica, che rispettivamente si avvalgono dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Sottolinea l'esigenza che la Commissione esprima il parere non oltre mercoledì 25 maggio prossimo, considerato che darà poi necessaria l'emanazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri.

Nel passare al contenuto dello schema in esame, fa presente che questo prevede il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, a condizione che agli stessi venga riconfermato l'incarico secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 17 della

legge delega, dove si stabilisce altresì che i magistrati onorari in servizio possano essere confermati per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale; inoltre, i magistrati che abbiano compiuto il 65° anno di età, alla scadenza del terzo quadriennio, possono essere confermati fino al raggiungimento del limite massimo del 68° anno di età. La novità introdotta rispetto alla proroghe disposte sino ad ora, risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio, viene assegnato un primo mandato quadriennale che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ed è espressamente condizionato all'esito positivo di una procedura di conferma straordinaria, relativa a tutti i magistrati onorari già in servizio, che presentino apposita domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Segnala che, altro importante intervento legislativo è la modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, che dispone una nuova composizione della sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Rammenta che una novità significativa è la procedura di conferma dei magistrati onorari prevista dal provvedimento in esame.

A tale proposito ritiene opportuno soffermarsi sull'articolo 2 che prevede che i magistrati onorari, che lo richiedano, possano essere confermati nell'incarico a seguito della positiva valutazione della domanda di conferma straordinaria nell'incarico. La procedura della conferma straordinaria prevede la presentazione della domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo al Presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario per la quale è richiesta la conferma. Successivamente, a seguito della presentazione della domanda, viene trasmesso alla sezione autonoma del consiglio giudiziario, un rapporto sulla attività svolta che tenga

conto delle capacità e della professionalità del magistrato, unitamente ad una auto-relazione dello stesso corredata da ogni idonea documentazione ritenuta utile per il giudizio di conferma. La sezione autonoma esprime il giudizio di idoneità a svolgere i compiti e le funzioni giudiziarie entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Viene inoltre previsto che non possono essere confermati i magistrati onorari che in forza di un provvedimento definitivo abbiano riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento. Il giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma viene acquisito dal Consiglio Superiore della Magistratura che delibera sulla domanda di conferma che verrà successivamente disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Fa presente che viene previsto che l'intera procedura di conferma sia definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma. L'articolo prevede, altresì, che i magistrati onorari che abbiano in corso la procedura di conferma nell'incarico, rimangano in servizio fino alla definizione della procedura, non superiore a due anni, con previsione dell'effetto retroattivo con decorrenza alla data di entrata in vigore del decreto attuativo. Nel caso di mancata conferma i magistrati onorari in servizio cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. La norma prevede altresì che per i magistrati onorari componenti della costituenda sezione autonoma, il giudizio di idoneità venga espresso, in luogo del predetto consiglio giudiziario, dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della Associazione culturale « Lo spirito del pianeta » (*Svolgimento e conclusione*) 55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dello *Women's Consultative Group dello High Negotiations Committee of the Syrian Opposition* (HNC) 55

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti della Associazione culturale « Lo spirito del pianeta ».

(Svolgimento e conclusione).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Ivano CARCANO, *presidente dell'Associazione culturale « Lo Spirito del Pianeta »*, Susan Simayiai MUTELEU, *rappresentante del Popolo Masai*, e Zakaria YAHAYA, *rappresentante del Popolo Tuareg*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Franco CASSANO (PD), Eleonora CIMBRO (PD), Franco MONACO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Susan Simayiai MUTELEU, *rappresentante del Popolo Masai*, Ivano CARCANO, *Presidente dell'Associazione culturale « Lo Spirito del Pianeta »*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 maggio 2016.

Audizione informale di rappresentanti dello *Women's Consultative Group dello High Negotiations Committee of the Syrian Opposition* (HNC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-08705 Vito: Sul rientro in Italia di Salvatore Girone	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	59
5-08710 Caparini: Sul trasferimento di un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-08706 Duranti: Sui casi di diniego di trasferimento da parte della direzione di MARI-STANAV	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-08707 Frusone: Sui doni di rappresentanza ai ministri della difesa	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-08709 Moscatt: Sulle iniziative per il rilancio dell'Arsenale di Augusta	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	63
5-08708 Artini: Sullo stato di avanzamento del programma di acquisizione di 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione di quest'ultimo.

5-08705 Vito: Sul rientro in Italia di Salvatore Girone.

Elio VITO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che il Tribunale arbitrale internazionale de L'Aia ha recentemente stabilito che, in attesa del verdetto sulla competenza a giudicare il caso che riguarda i due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, anche quest'ultimo potrà fare rientro in Italia.

Osserva, tuttavia, che la Corte Suprema indiana rimarrà chiusa per la pausa estiva fino a tutto il mese di giugno ed esprime

quindi forte preoccupazione per un possibile ulteriore ritardo nel ritorno in patria di Salvatore Girone.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elio VITO (FI-PdL) ringrazia il sottosegretario Alfano per la risposta che, tuttavia, conferma le sue preoccupazioni e fa capire che occorrerà attendere ancora altri mesi per sapere quali misure l'India vorrà adottare per conformarsi all'ordinanza del Tribunale arbitrale. Chiede quindi che il Parlamento sia messo a conoscenza della proposta di condizioni che l'Italia ha presentato all'India, dicendosi in ogni caso convinto che il Governo non debba portare avanti altre trattative, ma pretendere con forza il rispetto della sentenza del Tribunale arbitrale, perché l'Italia non può e non deve tollerare che Girone sia trattenuto ancora in detenzione e che il suo rientro a casa sia ulteriormente ritardato.

5-08710 Caparini: Sul trasferimento di un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri.

Gianluca PINI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, segnala che l'ex comandante del nucleo comando della compagnia carabinieri di Ravenna si è esposto politicamente sostenendo pubblicamente una lista civica in competizione per le elezioni nel comune e accettando di far parte della squadra di tecnici che collabora con il candidato sindaco Michela Guerra. Osserva, inoltre, che il militare ha pubblicamente manifestato posizioni sulla situazione dell'ordine pubblico a Ravenna e sulle misure che occorrerebbe adottare per migliorarla, svolgendo di fatto attività politica pur senza essersi candidato: circostanza, questa, che gli avrebbe imposto di chiedere una licenza straordinaria.

Domanda, quindi, quali siano le ragioni che hanno indotto il trasferimento del

militare a Forlì ed in particolare se si tratti di una sorta di promozione, come suggerito da alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, o se non si tratti piuttosto di un provvedimento disciplinare, come forse dovrebbe essere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08706 Duranti: Sui casi di diniego di trasferimento da parte della direzione di MARISTANAV.

Donatella DURANTI (SI-SEL) sottolinea come la vicenda riportata nell'atto di sindacato ispettivo non costituisca un caso isolato e chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a non concedere il trasferimento di un assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi impiegato presso la MARISTANAV, pur con il parere favorevole della direzione dell'Arsenale.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) si dichiara insoddisfatta della risposta, che conferma il diniego di trasferimento. Evidenza che l'istituto del trasferimento ai fini del ricongiungimento familiare deve essere esteso anche ai dipendenti civili della difesa, e non applicato solo al personale militare. Esprime, quindi, forte disappunto per la lesione di quello che considera un diritto individuale, tanto più in considerazione del fatto che il dirigente dell'ente di appartenenza aveva espresso un parere favorevole al trasferimento, del quale non si poteva non tenere conto.

5-08707 Frusone: Sui doni di rappresentanza ai ministri della difesa.

Emanuela CORDA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, che prende le mosse da alcune indiscrezioni riportate sul web da un organo di informazione e successivamente smentite in modo impreciso e contraddittorio dalla Ministra della difesa, Roberta Pinotti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuela CORDA (M5S), replicando, rileva come la risposta non fornisca i chiarimenti chiesti e ribadisce l'esigenza di sapere se sia o meno disponibile e accessibile ai parlamentari e agli elettori una lista dei doni di rappresentanza ricevuti dai Ministri della difesa.

5-08709 Moscatt: Sulle iniziative per il rilancio dell'Arsenale di Augusta.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, sottolinea il rischio di un lento declino dell'Arsenale di Augusta a seguito dello spostamento di importanti lavorazioni in altri siti della Difesa. Evidenzia, inoltre, come gli effetti delle ristrutturazioni si stiano ripercuotendo negativamente anche sulle maestranze, determinando un impoverimento professionale di alcune figure.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe ZAPPULLA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto dell'articolata risposta. Comprende le esigenze di razionalizzazione e apprezza la volontà di potenziare le strutture produttive dell'Arsenale,

ma osserva che il Governo non chiarisce le modalità attraverso cui tutto ciò si realizzerà.

Considera un paradosso che, da una parte, si investano risorse del piano Brin per ristrutturare e adeguare le officine di Augusta al fine di renderle in grado di affrontare importanti carichi di lavoro e, dall'altra parte, non si proceda però all'assunzione di personale per sostituire i lavoratori che hanno raggiunto i limiti d'età, con il risultato che l'Arsenale ha officine all'avanguardia tecnologica, ma non ha personale specializzato che vi lavori.

Preannuncia, quindi, che seguirà attentamente l'evoluzione della vicenda, riservandosi di presentare altri atti di sindacato ispettivo per ottenere ulteriori elementi di informazione.

5-08708 Artini: Sullo stato di avanzamento del programma di acquisizione di 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità.

Cristian IANNUZZI (Misto), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Cristian IANNUZZI (Misto), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta e preannuncia che il suo gruppo valuterà l'eventuale presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per ottenere maggiori elementi di informazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08705 Vito: Sul rientro in Italia
di Salvatore Girone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al suo quesito circa le iniziative assunte per ottenere il rientro in Italia del fuciliere Girone in attuazione della decisione del Tribunale arbitrale, le do lettura degli elementi forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A seguito dell'ordinanza del Tribunale arbitrale internazionale sulle misure cautelari, del 29 aprile scorso, la Farnesina si è immediatamente attivata per chiedere al Ministero degli Esteri indiano, tramite i canali diplomatici, di concordare in tempi rapidi le condizioni per il rientro in Italia del Fuciliere di Marina Girone sulla base di quanto stabilito da tale Tribunale.

Ricordo che detta ordinanza prevede un obbligo di cooperazione fra Italia e India ai fini dell'alleggerimento delle at-

tuali condizioni di permanenza del Fuciliere di Marina Girone a New Delhi, così da consentirgli il rientro in Italia.

Nell'ordinanza stessa vengono indicate, a titolo esemplificativo, alcune possibili condizioni da prendere in considerazione.

L'Italia ha dunque assunto immediatamente l'iniziativa, presentando al Governo indiano una proposta perfettamente aderente alle statuizioni dell'ordinanza.

Ricordo altresì che il Tribunale arbitrale ha stabilito che entrambi i Paesi dovranno riferire riguardo alle misure prese per conformarsi all'ordinanza entro tre mesi, quindi entro il prossimo 29 luglio.

Il Governo è impegnato a proseguire nella sua azione per consentire il rientro in Italia del Fuciliere di Marina Girone nei tempi più rapidi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08710 Caparini: Sul trasferimento di un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'operatività delle FF.AA./Arma dei Carabinieri impone la necessità di impiegare il personale secondo le esigenze funzionali. In tale contesto, si cerca di garantire che, a tutti i livelli, il personale possa essere impiegato, secondo il rispettivo profilo professionale e senza pregiudizio per gli sviluppi di carriera, esclusivamente in funzione delle esigenze operative. Di conseguenza, uno degli elementi caratterizzanti della specificità dello status dei militari è la mobilità.

Nello specifico, il trasferimento del Luogotenente Morgese è avvenuto d'ufficio, dopo che il Sottufficiale aveva comunicato al proprio superiore gerarchico l'accettazione alla eventuale nomina quale « assessore tecnico alla sicurezza » in caso di elezione a sindaco di Ravenna del candidato Michela Guerra conseguentemente, aveva avanzato domanda di licenza

straordinaria per « campagna elettorale ». Tuttavia, l'assenza del necessario requisito della candidatura alle elezioni amministrative non ha permesso la concessione della licenza, rendendo necessario il provvedimento di reimpiego per incompatibilità ambientale.

Ciò nei io, appare evidente che il trasferimento non sia avvenuto per « premiare » il militare in argomento, va egualmente evidenziato come esso non abbia carattere disciplinare o sanzionatorio, non essendo condizionato dall'accertamento della responsabilità dell'interessato in ordine alla violazione dei doveri d'ufficio. La *ratio*, piuttosto, è stata quella di evitare, con ampia anticipazione di tutela, che l'attività politica del militare possa coinvolgere l'istituzione, garantendone, in ogni momento l'immagine di imparzialità e indipendenza.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08706 Duranti: Sui casi di diniego di trasferimento da parte della direzione di MARISTANAV.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel merito dello specifico quesito posto si rende lo Stato Maggiore della Marina – organo programmatore – ha trasmesso l'istanza dell'interessato alla Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa con parere « favorevole condizionato alla sostituzione », precisando, tuttavia, come, nonostante da parte dell'ente di impiego fosse stato espresso un « parere favorevole con sostituzione anche differita nel tempo », l'effettiva situazione organica del profilo professionale rivestito dall'interessato nel medesimo ente (previsti 58 – esistenti 24) non consentisse diverso pronunciamento ai fini dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa.

Si evidenzia, inoltre, che l'istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare invocata dall'interessato non può trovare sostegno – come, invece, dallo stesso auspicato – nella fattispecie prevista dall'articolo 17 della legge n. 266 del 1999

che riguarda esclusivamente il personale militare (trasferito d'autorità) e che non risulta, pertanto, applicabile al personale civile.

In conclusione, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti con riferimento al caso di specie, non può ritenersi violato alcun « diritto individuale con valenza generale ».

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore quesito relativo alla trattazione di casi analoghi, si precisa che la Direzione Generale citata, in materia di mobilità volontaria interna, si è regolata, nel disporre i provvedimenti di accoglimento o di diniego delle istanze di trasferimento del personale, tenendo conto dei pareri espressi dagli Organi Programmatori competenti, titolari delle tabelle relative alle dotazioni organiche degli Enti dipendenti, i quali hanno contezza delle effettive esigenze funzionali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08707 Frusone: Sui doni di rappresentanza ai ministri della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

È costume e tradizione consolidata nel corso di incontri o visite ufficiali internazionali e/o nazionali, lo scambio di doni tra le Autorità intervenute, secondo gli usi del cerimoniale.

In merito al quesito posto con l'atto di sindacato parlamentare, relativo allo scambio di doni di rappresentanza avvenuto in occasione della visita in Kuwait, in data 5 aprile sono stati ricevuti un set di monili e presenti di manifattura artigianale locale.

In relazione alle disposizioni richiamate per i doni di rappresentanza, si rende noto che ci si attiene alla normativa e l'accesso ai correlati atti dell'amministrazione è disciplinato dalla legislazione vigente, con particolare riguardo alle procedure di cui alla Legge 241/1990.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08709 Moscatì: Sulle iniziative per il rilancio dell'Arsenale di Augusta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Marina Militare ha avviato un profondo processo di razionalizzazione dell'intera organizzazione, con particolare riguardo alle basi navali principali (La Spezia, Taranto, Brindisi e Augusta), presso le quali sono state assegnate alla linea operativa e, nello specifico, alle Stazioni navali, alcune attività di supporto tecnico/manutentivo (riparazione avarie) alle unità navali pronte e operative.

Con particolare riferimento alle « iniziative per rilanciare l'Arsenale di Augusta », premesso che la produttività dello Stabilimento risente certamente delle riduzioni di bilancio che hanno interessato la Difesa negli ultimi anni, si prevede, tuttavia, un incremento dei carichi di lavoro, derivante da:

ridislocazione di ulteriori Unità Navali maggiori;

incremento delle attività internalizzate, sia come tipologia delle stesse che in termini quantitativi.

Riguardo, invece, alle procedure per « l'adeguamento degli organici », nell'ambito della riorganizzazione degli Arsenali è, innanzitutto, confermato il ruolo essenziale del personale civile ivi impiegato che continuerà a operare presso la struttura produttiva allo scopo di garantire nel

tempo e con continuità il mantenimento delle specificità dello Stabilimento di lavoro.

Il decreto-legge n. 212/2011 relativo alla proroga delle missioni internazionali ha previsto che, « al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli Arsenali della Marina militare, in ciascuno degli anni 2014-2016, il Ministero della Difesa riserva alle assunzioni del personale appartenente ai profili tecnici il 60 per cento delle assunzioni », consentendo la formalizzazione da parte della Forza armata di un piano per individuare il numero minimo di profili tecnici strettamente necessario per il mantenimento delle attuali capacità dello Stabilimento di lavoro, da assumere secondo le norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego, con la prospettiva di internalizzare attività manutentive e, quindi, migliorare gli indici di efficienza dell'Arsenale.

Quanto all'aggiornamento professionale, è in fase di formalizzazione un Accordo di collaborazione con la Regione Sicilia volto a promuovere la ricerca e lo sviluppo di attività e di progetti nel settore delle costruzioni navali e in quello energetico, oltre che progetti formativi a favore del personale della Difesa e per la sua riqualificazione professionale.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-08708 Artini: Sullo stato di avanzamento del programma di acquisizione di due unità navali polifunzionali ad altissima velocità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel merito delle questioni relative alla cosiddetta « Legge Navale » ricordo che il Governo e il Parlamento, rilevato lo stato di criticità dello Strumento militare marittimo, hanno voluto approvare tale programma, la cui rilevanza non è circoscritta alla Marina militare italiana, ma investe e interessa, per gli aspetti operativi e capacitivi, la Difesa e, per quelli economico-industriali e sociali, l'intero Paese.

In linea, l'attuazione è già stata avviata e ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto l'autorizzazione di spesa necessaria a far partire il citato Programma.

Ricordo, altresì, che questo programma è stato sottoposto nel suo *iter* legislativo al vaglio parlamentare sia in occasione dell'approvazione delle Leggi di Stabilità 2014 e 2015, che ne hanno definito finalità ed entità, sia nell'ambito dell'esame dei discendenti decreti ministeriali di approvazione dello stesso e delle modalità di impiego dei relativi finanziamenti.

In sintesi, le decisioni conseguenti sono state sottoposte ad una quindicina di esami parlamentari, con relative discussioni ed approvazioni.

A seguire, sono state, quindi, avviate le attività tecnico-amministrative finalizzate alla concreta realizzazione di diversi programmi prioritari ad elevata valenza tecnologica, tra cui, appunto, quello – oggetto del sindacato ispettivo – relativo all'acquisizione di 2 mezzi navali ad altissima

velocità e innovativo contenuto tecnologico destinati prioritariamente all'imbarco, trasporto, ricovero e rilascio in contesti operativi di assetti speciali del Gruppo Operativo Incursori.

È facilmente comprensibile, considerata la natura della fornitura caratterizzata da evidenti esigenze di tutela della sicurezza e della segretezza delle relative informazioni, e, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti in casi simili dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici, la decisione di procedere alla decretazione per la segretezza della commessa.

Successivamente, si è proceduto a coinvolgere solo un operatore, cioè la Società intermarine S.p.A., l'unica ditta, del panorama cantieristico italiano, in possesso del richiesto *know-how* tecnico al quale va abbinato una pregressa conoscenza nelle costruzioni navali militari in materiale composito ad elevato contenuto tecnologico, nonché di una struttura cantieristica capace di assicurare la realizzazione dei mezzi navali richiesti nel rispetto e nella salvaguardia delle connesse informazioni classificate.

Ad oggi, il contratto predisposto per la fornitura dei due mezzi navali e di un *Temporary Global Support* di durata decennale, non è stato ancora stipulato, in attesa del perfezionamento delle procedure di impegno di spesa da parte del Ministero dello sviluppo economico.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	65
DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08717 Paglia: Possibilità, per i comuni, di deliberare riduzioni della tariffa della TARI nel caso di carenze, inadempienze o interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ...	66
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti	66
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	67
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere

prima all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3822, di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, e quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca C. 3822 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla VII Commissione)
(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 maggio scorso la relatrice, Fregolent, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

In particolare la proposta di parere sottolinea, nelle premesse, come il provvedimento, oltre a rafforzare l'efficacia e la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche, formative e di ricerca, all'articolo 2-*sexies*, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, risolve in via transitoria la situazione di incertezza circa l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente determinata dalle sentenze del giudice amministrativo in materia, evitando l'insorgere di possibile contenzioso.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni 5-08715 Moretto e 5-08716 Pisano.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Viceministro, e concordi i presentatori, le interrogazioni 5-08715 Moretto e 5-08716 Pisano saranno svolte in altra seduta.

5-08717 Paglia: Possibilità, per i comuni, di deliberare riduzioni della tariffa della TARI nel caso di carenze, inadempienze o interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta del Viceministro, la quale chiarisce opportunamente come la disciplina vigente in materia già consenta di riconoscere una riduzione della tariffa della TARI in favore dei cittadini, nel caso di disservizi nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti che la TARI stessa finanzia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 maggio 2016.

Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendosi concluso oggi il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, propone, sulla base di quanto convenuto in occasione della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di considerare concluso l'esame preliminare sul provvedimento e di adottare come testo base per il proseguo dell'esame la proposta di legge C. 3209.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di martedì 24 maggio prossimo.

Daniele PESCO (M5S) chiede di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Pesco, avverte che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di martedì 24 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari).

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari)*.

Pone un ulteriore quesito Daniele PESCO (M5S) al quale risponde Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3822, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante « Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca »;

rilevato come il decreto-legge costituisca un ulteriore passo avanti nella direzione di rafforzare, anche sotto il profilo organizzativo, l'efficacia e la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche, formative e di ricerca, perseguendo l'obiettivo strategico di incrementare il capitale umano del Paese;

sottolineato inoltre positivamente, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge intenda porre un rimedio transitorio alla situazione di incertezza circa l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinata dalle sentenze del giudice amministrativo in materia, scongiurando l'insorgere di un potenziale del contenzioso tra gli enti erogatori dei servizi e i cittadini utenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-08717 Paglia: Possibilità, per i comuni, di deliberare riduzioni della tariffa della TARI nel caso di carenze, inadempienze o interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga utile emanare una norma che consenta ai comuni di deliberare, a fronte di carenze, inadempienze o interruzioni di servizio e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche a titolo di risarcimento per i cittadini, riduzioni delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), il cui minor gettito venga compensato dalle penali comminate alle società affidatarie del servizio.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il comma 656 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che « la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno delle persone o all'ambiente ».

Diversamente la previgente disciplina, di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo n. 507 del 1993 disponeva che l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per impre-

vedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione... ».

Sulla base di tali premesse, emerge, quindi, che allo stato attuale il comune ha l'obbligo, al verificarsi delle circostanze indicate dalla norma stessa, di applicare la tariffa ridotta, per cui giova evidenziare che alla luce della nuova disciplina TARI sono state risolte le criticità paventate dall'Onorevole interrogante, che sembrano riferirsi invece alla previgente normativa.

In ordine poi alla possibilità di prevedere una disposizione che attribuisca la semplice facoltà al comune di deliberare l'eventuale copertura del minor gettito con le penali comminate alle società affidatarie del servizio, dal punto di vista tecnico tale facoltà è in linea di principio già insita nel potere regolamentare dei comuni potendosi valutare la possibilità di offrire ai Comuni un opportuno indirizzo normativo sull'esercizio della loro potestà deliberativa in relazione a tale profilo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08138 Anzaldi: Sull'accesso al borgo fortificato di Ripa d'Orcia	70
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-06774 Pannarale: Sull'iniziativa assunta dalla scuola «V. Sofo» a Monopoli (BA)	70
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	82
5-07709 Carocci: Sulle facoltà di ingegneria navale a Genova e di ingegneria nautica alla Spezia	71
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	84
SEDE REFERENTE:	
DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che lo svolgimento delle interrogazioni a firma dell'on. Bossa è rinviato.

5-08138 Anzaldi: Sull'accesso al borgo fortificato di Ripa d'Orcia.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo.

5-06774 Pannarale: Sull'iniziativa assunta dalla scuola «V. Sofo» a Monopoli (BA).

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando, non può che rimarcare il ritardo con cui il Governo risponde alla propria interrogazione. Sa che iniziative in merito alla questione sono state già intraprese, ma crede sommamente necessaria una maggiore determinazione del Ministro nel fare presente ai dirigenti scolastici che l'intolleranza e la discriminazione non possono trovare albergo nelle scuole italiane. Coglie l'occasione per ribadire la sua

sollecitazione di iniziare l'esame in Commissione della proposta di legge C. 1510, sull'educazione sentimentale a prima firma Costantino.

5-07709 Carocci: Sulle facoltà di ingegneria navale a Genova e di ingegneria nautica alla Spezia.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in considerazione del fatto che alcune procedure per la copertura dei posti di ricercatore e di professore associato e professore ordinario nell'ambito del dipartimento interessato dell'Università di Genova sono state già avviate. Chiede al Governo di iniziare a riflettere sulla necessità di un diverso piano strategico per le università, che tenga conto che queste facoltà universitarie formano laureati in grado di trovare facilmente lavoro in ragione del numero esiguo di ingegneri nautici in Italia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che ieri si è concluso l'esame preliminare e che il termine degli emendamenti è scaduto alle ore 18. Avverte che sono in distribuzione gli emendamenti pervenuti (*vedi allegato 4*). Tra questi ve ne sono alcuni che – ad una rigorosa lettura dell'articolo 96-bis, comma 7 del Regolamento – dovrebbero essere ritenuti estranei per materia. Non ne pronuncerà l'inammissibilità poiché le modifiche apportate dal Senato all'originario impianto del decreto-legge ne hanno oggettivamente dilatato il perimetro, rendendo così scarsamente praticabile un canone interpretativo troppo rigido. Avverte altresì che – nello spirito dell'articolo 79 del Regolamento e rifacendosi a diversi precedenti parlamentari (si veda al riguardo la seduta della VII Commissione dell'8 marzo 2016 e a quelli ivi ricordati) – si procederà secondo criteri di economia procedurale e a votazioni per principi, di modo che verranno considerati preclusi taluni emendamenti in ragione dell'eventuale reiezione di quelli che li precedono.

Chiede quindi alla relatrice e al Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti esprimendo parere contrario. Alcuni dei relativi contenuti potranno essere trasfusi in ordini del giorno.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti di FI e LNA ed si iscrive a parlare sugli emendamenti 1-septies.2, 1-septies.3 e 2-ter.1.

Gianluca VACCA (M5S) chiede una breve sospensione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'on. Vacca, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 9.50.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua firma, espone di aver presentato diversi emendamenti al decreto, nonostante la sua « blindatura ». Sottolinea la generale amarezza di chi si sente un figurante all'interno di un mero passaggio di ratifica, nella Commissione e soprattutto in questa Camera. Gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a fare in modo che alcune questioni vengano messe adeguatamente in luce. Ritene che le soluzioni proposte dal provvedimento provochino falle più grandi di quelle cui si cerca di rimediare. Reputa che la legge 107 contenga numerose incongruenze e contraddizioni, come quella relativa alle supplenze nella scuola dell'infanzia e che la soluzione individuata crei ulteriori ingiustizie. Ha ascoltato nel dibattito l'idea per cui « intanto si comincia » e « si può sempre migliorare ». Respinge questa filosofia che è propria degli autodidatti e dei principianti. Le cose devono essere fatte per bene e « non tanto per cominciare ». Rimarca come, con questo decreto, ci si limiti, per l'ennesima volta, a registrare ciò che è stato fatto dal Governo al Senato, grazie anche ad un voto di fiducia che non era necessario e che ha strozzato il dibattito. Passa quindi ad affrontare la questione dei livelli essenziali delle prestazioni, che ricorda essere tutelati dalla Costituzione. In virtù di un emendamento approvato al Senato, si è passati dall'assicurare i livelli essenziali al concetto di fabbisogni *standard* che garantiscono, invece, solo l'aspetto economico. Esempio tipico di tale passaggio è il progressivo affidamento ai privati delle scuole comunali dell'infanzia, mentre andrebbe garan-

tita una scuola davvero pubblica a partire, almeno, dai 3 anni di età.

Maria MARZANA (M5S) si rammarica per il fatto che anche il suo gruppo debba piegarsi alla necessità di approvare il decreto-legge senza modifiche, ma tiene comunque a sottolinearne i suoi aspetti critici, il primo dei quali è relativo all'articolo del disegno di legge di conversione, laddove si prevede la sostituzione del principio dei livelli essenziali con quello dei fabbisogni *standard*. A suo avviso, i due principi non sono sovrapponibili, trattandosi di due strumenti necessari per garantire l'erogazione uniforme in tutto il territorio nazionale di servizi essenziali, come gli asili nido. Il fabbisogno *standard*, in particolare, è mirato a garantire l'erogazione del servizio con economicità ed efficienza; il livello essenziale individua, invece, il minimo di garanzia di un diritto. Si tratta di uno dei pochi punti contenuti nella « Buona Scuola » che il suo gruppo aveva apprezzato e chiede pertanto al Governo un ripensamento.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritiene che l'impossibilità di modificare il decreto-legge sia un'occasione perduta per intervenire sugli aspetti critici della « Buona Scuola » che stanno emergendo con la sua applicazione. Fa riferimento, ad esempio, al concorso recentemente bandito per sessantamila posti e che vede in alcune regioni un'eccedenza di candidati e in altre una carenza rispetto ai posti messi a concorso. Per ovviare a tale problema, il suo gruppo ha proposto l'introduzione di una graduatoria nazionale per i candidati (che hanno superato il concorso ma non sono stati assunti) da stabilizzare nel corso del tempo, superando il tradizionale balletto di nomine di docenti che rinunciano per non allontanarsi dalla loro regione e semplificando una procedura così complessa.

Il sottosegretario Davide FARAONE dichiara di condividere alcune delle considerazioni degli intervenuti ma ritiene che non sia questa la sede per dare loro

seguito. Rassicura che le loro argomentazioni troveranno un riscontro nell'ambito dell'attuazione della legge delega, cosiddetta « zero-sei », in corso di predisposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pannarale Dis. 1.1 e Marzana Dis. 1.2.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.3., osserva che esso riprende la posizione del suo gruppo sulla necessità di prevedere una fase transitoria per l'assunzione dei docenti abilitati, che hanno alle spalle diversi anni di insegnamento, mediante un percorso diverso da quello degli altri candidati. Ciò anche in considerazione che il concorso già bandito non riuscirà a coprire tutti i posti vacanti e per superare l'annoso problema delle supplenze annuali.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.3.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.4, osserva come esso miri a limitare il prossimo TFA alle sole classi di concorso prive di docenti abilitati. Sul punto chiede un'ulteriore riflessione del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.4.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.5, osserva che esso mira a chiarire che il limite di tempo di trentasei mesi, oltre i quali i docenti non possono essere assunti con un nuovo contratto a tempo determinato, decorre non dal 1° settembre 2016 ma dalla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo Dis. 1.5.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, osserva che

esso interviene sul tema degli appalti dei servizi di pulizia che il Governo, nonostante la pronuncia dell'Autorità nazionale anti corruzione, continua a prorogare. Il suo gruppo, invece, intende introdurre una soluzione definitiva superando l'esternalizzazione, che ha dato risultati fallimentari, ed assumendo gli iscritti nella graduatoria del personale ATA e coloro che hanno maturato già una certa anzianità con contratti a tempo determinato. La soluzione sarebbe, oltretutto, priva di oneri per la finanza pubblica. Inoltre, come sottolineato dal *dossier* del Servizio Studi, in considerazione dell'articolazione della convenzione CONSIP in lotti, ribadisce l'opportunità, al comma 1 dell'articolo. 2 del decreto-legge n. 58 del 2014, di riferirsi ai « territori » (e non alle « regioni »), come, peraltro, opportunamente indicato nel comma 2-*bis* e nel comma 2.*bis*.1 del medesimo articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marzana 1.1 e Pannarale 1.3.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, secondo quanto affermato in apertura, ritiene precluso l'emendamento Pannarale 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.4 e 1.5, Bechis 1.6 e Borghesi 1.7 e 1.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono preclusi gli identici emendamenti Borghesi 1.9 e Baldassarre 1.10 e l'emendamento Borghesi 1.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldassarre 1.12 e 1.13.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ritiene precluso l'emendamento Baldassarre 1.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldassarre 1.15 e Borghesi 1.16.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), intervenendo sul proprio emendamento 1.17, osserva che sulla questione degli appalti dei servizi di pulizia nelle scuole, il Governo ha proposto una misura tampone, non risolutiva. Al contrario, con il suo emendamento, si propone di affidare tali servizi al personale che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, è risultato in esubero, soprattutto nel Meridione. Pertanto, superando l'esperienza fallimentare della esternalizzazione dei servizi di pulizia, che ha comportato la riduzione delle tutele dei lavoratori coinvolti, auspica la loro reinternalizzazione mediante l'attuazione di un piano di assunzione del personale ATA.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 1.17 e 1.18.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.19, osserva che esso mira a ricondurre alla finalità originaria del finanziamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle scuole i fondi raccolti con l'otto per mille, destinati dal Governo al finanziamento di interventi di natura emergenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Benedetto 1.19, Giancarlo Giordano 1.01, 1.02 e 1.03, nonché l'emendamento Centemero 1-bis.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che s'intende precluso l'emendamento Centemero 1-bis.2.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 1-ter.1.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1-ter.2, osserva che esso mira ad abolire l'istituto della « chiamata diretta » da parte del dirigente scolastico, tema sul quale è in corso la raccolta di firme per la richiesta di *referendum*. Si tratta di un istituto su cui il Movimento 5 Stelle si è dichiarato con-

trario in sede di approvazione della legge n. 107 del 2015 e che sta già mostrando criticità. Sono già numerose, infatti, le segnalazioni su atteggiamenti verticistici manifestati dai dirigenti scolastici nei confronti dei docenti. Si tratta di un istituto, a suo avviso, non conforme al modello didattico italiano e che ha mostrato i suoi limiti anche nei Paesi europei dove è stato applicato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1-ter.2 Luigi Gallo 1-ter.3 e Vacca 1-ter.4.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il proprio emendamento 1-ter.5 che prevede la proroga del limite di 36 mesi per l'impiego nell'ambito delle attività di supplenza. Evidenzia come si tratti di una misura necessaria, la cui durata dovrebbe almeno essere di ulteriori dodici mesi, che consentirebbe a moltissimi docenti di evitare di ritrovarsi senza un lavoro alla ripresa del nuovo anno scolastico.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1-ter.5.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) osserva che l'articolo aggiuntivo 1-ter.01, a sua prima firma, assume una particolare valenza politica in quanto ribadisce una posizione da sempre sostenuta dal proprio gruppo, ossia di prevedere un piano straordinario pluriennale di assunzioni. Evidenzia, infine, come il provvedimento affronti la questione delle assunzioni nella scuola in maniera parziale, trasformando i docenti in questuanti costretti ad elemosinare il proprio diritto ad un posto di lavoro, entro uno schema lesivo della dignità delle persone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pannarale 1-ter.01 e Giancarlo Giordano 1-ter.02, nonché gli emendamenti Borghesi 1-*quater*.1, Bechis 1-*quater*.2, Pannarale 1-*quater*.3 e 1-*quater*.4, Centemero 1-*quater*.5 e 1-*quater*.6.

Silvia CHIMIENTI (M5S) ricollegandosi alle condivisibili considerazioni della col-

lega Pannarale, fa presente che l'emendamento, a sua prima firma, 1-*quater*.7 tenta di evitare discriminazioni nelle assunzioni tra le varie categorie di docenti. La previsione di un piano straordinario di assunzioni, infatti, consentirebbe di scongiurare quella conflittualità sociale tra lavoratori precari, garantendo un trattamento uguale per tutti.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1-*quater*.7.

Maria MARZANA (M5S) illustra il proprio emendamento 1-*quater*.8 finalizzato ad avviare un piano straordinario di immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia, a motivo della particolare situazione di disagio che tale settore sta attraversando.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marzana 1-*quater*.8 e l'articolo aggiuntivo Centemero 1-*quater*.01.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) invita la maggioranza ed il Governo a fare una seria riflessione sulla necessità di una riforma del sistema scolastico attraverso un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre a sei anni, introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età. Per tale ragione, auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo, a sua prima firma, 1-*quater*.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pannarale 1-*quater*.02 e Simonetti 1-*quater*.03.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Labriola 1-*quater*.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Labriola 1-*quater*.04.

Gianluca VACCA (M5S) segnala che l'articolo aggiuntivo 1-*quater*.05, di cui è il primo firmatario, interviene su un tema

molto delicato quale quello della valutazione dei docenti. Ricorda che il M5S ha da sempre invocato un ripensamento della legge n. 107 del 2015 e si è mostrato disponibile ad avviare una discussione costruttiva. Auspica, quindi, che la maggioranza ed il Governo dimostrino di voler riflettere sulla questione sollevata attraverso la proposta emendativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vacca 1-*quater*.05.

Gianluca VACCA (M5S) illustra il proprio emendamento 1-*quinq*ues.1 che istituisce il fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità a vantaggio della sola scuola pubblica. Manifesta, quindi, la contrarietà del proprio gruppo ad ogni intervento che favorisca le scuole paritarie private.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1-*quinq*ues.1

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che l'emendamento Marzana 1-*quinq*ues.2 deve intendersi precluso.

Maria MARZANA (M5S), pur riconoscendo che l'emendamento 1-*quinq*ues.2 costituisce una mera variante dell'emendamento 1-*quinq*ues.1, resta perplessa sulla pronuncia di preclusione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ribadisce quanto affermato in apertura di seduta.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Bechis 1-*quinq*ues.3

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), intervenendo sul proprio emendamento 1-*quinq*ues.4 osserva come sarebbe stato più logico che il provvedimento avesse previsto risorse per le scuole paritarie degli enti locali accanto ad un intervento destinato alle necessità degli alunni disabili delle scuole statali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ricorda che il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità è pari a 500 milioni di euro e permetterà allo Stato di risparmiare circa 6 milioni. Si tratta, dunque, di un intervento non soltanto meritorio da punto di vista etico, ma anche sotto il profilo dei risparmi di spesa.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 1-*quinquies*.4, 1-*quinquies*.5, 1-*quinquies*.6, 1-*quinquies*.7.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1-*quinquies*.01, ricorda come il contributo volontario, versato annualmente dalle famiglie alle scuole, sia oggi divenuto una sorta di tassa occulta, perché si configura nella maggior parte dei casi come obbligatorio. Ritiene fondamentale che i contributi versati dallo Stato alla scuola non abbiano carattere generalizzato, ma siano commisurati alle singole specificità degli istituti scolastici in modo tale che sia garantita un'effettiva parità di condizioni.

La Commissione respinge l'emendamento 1-*quinquies*.01 indi l'emendamento 1-*sexies*.01.

Silvia CHIMIANTI (M5S) interviene sull'emendamento 1-*sexies*.1. Fa presente come in quest'ultimo anno sia stato particolarmente pesante il problema del ritardato pagamento delle supplenze. Sottolinea come questo miri a disincentivare detti ritardi attraverso l'introduzione di una sorta di sanzione, così come avviene per i ritardi nei pagamenti da parte dei privati cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1-*sexies*.1 indi l'emendamento 1-*sexies*.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1-*sexies*.3 è da intendersi precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1-*sexies*.4, 1-*sexies*.5, 1-*sexies*.01, 1-*sexies*.02.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 1-*septies*.3, rinnova l'invito già rivolto nella seduta di ieri a modificare la norma relativa ai periti industriali. Essa, infatti, li penalizzerebbe costringendoli, dopo il conseguimento del diploma, ad intraprendere gli studi universitari per l'esercizio della professione. È convinto che i tempi per il rinvio al Senato possano essere sufficienti.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1-*septies*.4, si associa alle considerazioni del collega Palmieri. Evidenzia altresì come molte aziende avrebbero in realtà bisogno di giovani diplomati. Raccomanda pertanto all'approvazione dell'emendamento.

Manuela GHIZZONI (PD) riconosce che il tema affrontato dai colleghi merita tutta l'attenzione possibile. Ricorda però che la norma è stata inserita al fine di ottemperare a quanto richiesto a livello europeo circa l'innalzamento del livello dei titoli professionali. Con questo provvedimento si è intervenuti sui periti industriali, ma quanto prima occorrerà affrontare anche il tema del titolo di geometra. Rappresenta la difficoltà di modificare la legge che attualmente regola le attività professionali. Ritiene che questa norma, per quanto migliorabile, possa, per un verso, garantire a chi non accede all'università di iniziare a lavorare con le aziende private – come avviene oggi per circa l'85 per cento dei periti industriali – e, per l'altro, a chi intraprende la formazione universitaria, di poter esercitare una professione. È convinta che la Commissione possa quanto prima affrontare una questione che viene oggi solo avviata, fissandone meglio tappe e obiettivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 1-*septies*.1, 1-*septies*.2, 1-*septies*.3, 1-*septies*.4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1-*septies*.01 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 02.01 e 2-*bis*.01.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), illustrando l'emendamento 2-*bis*.02, sottolinea che questo fa parte di un pacchetto di emendamenti volti ad eliminare quelle disposizioni che assegnano risorse del Fondo ordinario delle Università in favore di un'unica istituzione universitaria alla quale, peraltro, vengono assicurate assunzioni in deroga.

Carlo GALLI (SI-SEL), intervenendo sullo stesso emendamento, lamenta l'emanazione di troppi provvedimenti discrezionali sul sistema universitario che provocano disequilibri di opportunità.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 2-*bis*.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2-*bis*.02, 2-*bis*.03, 2-*bis*.04, 2-*bis*.05, 2-*bis*.06, 2-*bis*.07, 2-*bis*.08, 2-*bis*.09.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 2-*bis*.010 è da intendersi precluso.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 2-*ter*.1, fa presente di non aver compreso le ragioni per cui i crediti universitari siano stati ridotti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2-*ter*.1 e 2-*ter*.01.

Gianluca VACCA (M5S), interviene sull'emendamento 2-*ter*.02, sostenendo l'importanza che il progetto dell'alternanza scuola-lavoro vada portato avanti migliorando la qualità delle ore ad esso dedicate, anche attraverso un incremento di risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2-*ter*.02, 2-*quater*.1, 2-*quater*.2, 2-*quater*.3, 2-*quinqües*.1, 2-*quinqües*.2, 2-*quinqües*.3, 2-*quinqües*.4, 2-*quinqües*.5, 2-*quinqües*.01.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2-*sexies*.1, lamenta l'assenza di altri colleghi della Commissione Affari Sociali, che sarebbe dovuta essere quella titolata ad esaminare la norma che ha introdotto modifiche all'ISEE. Rileva la transitorietà della norma predetta che però non è definita. Fa inoltre presente che la norma non tiene conto dei diversi gradi di disabilità e che disattende quanto precisato dal Consiglio di Stato, che ha escluso tutte le provvidenze sociali dalla formazione del reddito e non solo quelle legate alla disabilità. Rammaricatasi del silenzio del Governo, che è evidentemente impreparato, rileva inoltre che la norma impone agli enti territoriali di esaminare i singoli casi, con evidente aggravio di oneri per gli enti medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento 2-*sexies*.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono da intendersi preclusi gli emendamenti Pannarale 2-*sexies*.2 e Baroni 2-*sexies*.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 2-*sexies*.4 e Pannarale 2-*sexies*.5.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sull'emendamento Loreface 2-*sexies*.6, osserva, con riferimento all'introduzione di una disciplina transitoria riguardante l'ISEE, che la soluzione proposta dal Governo è iniqua, dal momento che esclude dal reddito disponibile solo le spese sostenute in relazione alla disabilità. Torna a chiedere sul punto una spiegazione dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Loreface 2-*sexies*.6, gli identici emendamenti Pan-

narale 2-*sexies*.7 e Colonnese 2-*sexies*.8 nonché gli identici emendamenti Di Vita 2-*sexies*.9 e Pannarale 2-*sexies*.10.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è da intendersi precluso l'emendamento Pannarale 2-*sexies*.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 2-*sexies*.12, Silvia Giordano 2-*sexies*.13, Centemero 2-*sexies*.01 e 2-*sexies*.02, Brescia 2-*sexies*.03 e Di Benedetto 2-*sexies*.04.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciraci 2-*sexies*.05 decade per l'assenza del presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 3.1

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, essendosi esaurito l'esame degli emendamenti, chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle richiamandosi a quanto già esposto nel corso del dibattito e dolendosi dell'impossibilità di intervenire sul contenuto del decreto-legge.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si rammarica che – pur in presenza della compatta indicazione di tutti i gruppi di opposizione che auspica la soppressione della disposizione inerente ai periti industriali – Governo e maggioranza non abbiano inteso raccogliere l'invito alla modifica del provvedimento e di un nuovo passaggio al Senato. La soluzione indicata dalla collega Ghizzoni (la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea) gli pare largamente inadeguata. È per questo motivo che annuncia che il suo gruppo abbandonerà la Commissione e, pertanto, non parteciperà al voto sul mandato alla relatrice.

Stefano BORGHESI (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, per ragioni sia di metodo sia di merito. Infatti, la Commissione non è potuta intervenire sul contenuto del decreto-legge per la imminente scadenza dei termini di conversione. Inoltre, nel merito, a suo avviso, il problema non riguarda quanto c'è nel decreto quanto piuttosto quel che manca. Non sono, infatti, affrontate questioni rilevanti e si causeranno nuove ingiustizie.

Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo a titolo personale, si associa alle considerazioni espresse dal collega a nome del suo gruppo e intende sottolineare la perdurante insufficienza dello stanziamento per i compensi ai commissari di concorso, che un emendamento a sua firma intendeva ulteriormente aumentare.

Maria COSCIA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e sottolinea l'importanza del decreto-legge in esame che affronta problemi urgenti. Si tratta di interventi che si sono resi necessari per permettere alle « Buona Scuola » di dispiegare i suoi effetti. Rileva che il Senato ha introdotto miglioramenti al testo originario, sia pure con qualche criticità. Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni in tema di concorsi per le scuole per l'infanzia, sulle modifiche relative agli asili nido, che, introducendo il principio dei fabbisogni *standard*, permetterà allo Stato di condividere gli obiettivi degli enti locali e ricorda che tale modifica è stata concordata con la Conferenza unificata. Sottolinea il valore positivo della disposizione che garantisce il pagamento delle supplenze, di quella che aumenta il compenso dei commissari del concorso in corso di espletamento, nonché, infine, della disposizione che introduce un contributo a favore delle scuole paritarie in ragione degli alunni disabili frequentanti. Infine, riconosce la criticità della disposizione relativa ai periti industriali e preannuncia

la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni XI, XII e XIV e della Commissione per le questioni regionali; è altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. La I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni, mentre la X Commissione ha preannunciato che non si esprimerà. Infine, la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea. Deve ancora pervenire, pertanto, il parere della VI Commissione.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della VI Commissione (Finanze). Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedi-

mento. Pone in votazione la proposta di conferire all'on. Ascani il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.35.

ALLEGATO 1

5-08138 Anzaldi: Sull'accesso al borgo fortificato di Ripa d'Orcia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'Onorevole è volta ad ottenere chiarimenti in merito alla situazione del borgo fortificato di Ripa d'Orcia e più in generale a sapere cosa il Ministero intenda fare per promuovere la fruibilità di beni, quale il borgo, di indiscusso valore.

In via generale, ricordo – circa i beni culturali di proprietà privata, quale è il borgo in questione – che gli obblighi e le responsabilità dei privati proprietari di beni culturali – così come i poteri esercitabili dagli organi del Ministero – sono puntualmente previsti dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone, all'articolo 1, comma 5, che « I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, (...) sono tenuti a garantirne la conservazione ». Inoltre, ai sensi degli articoli 33 e seguenti, il Ministero può imporre ai privati l'effettuazione di interventi conservativi ed anche assegnare a tal fine contributi, ma in questo caso il bene deve essere reso accessibile al pubblico mediante apposita convenzione. Lo stesso Codice regola altresì l'assetto delle competenze tra il Ministero e gli altri enti territoriali, in ordine alla vigilanza e alla tutela del sito.

Quanto al quesito specifico, segnalo che l'interesse monumentale del Borgo veniva riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1983, ai sensi della legge 1089/39 allora vigente (poi trasfusa nel Codice). La perimetrazione del vincolo includeva la pubblica strada ed il cancello di cui all'interrogazione.

Non risulta agli atti della competente Soprintendenza la concessione di contri-

buti ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei beni culturali, quindi non si sono potute imporre condizioni di fruibilità pubblica.

Dai documenti conservati in atti della Soprintendenza risulta che i primi *Nulla Osta* monumentali vengono rilasciati a partire dal 1987 per interventi di restauro sul camminamento di ronda, autorizzazione per interventi di trasformazione degli alloggi per utilizzo turistico e realizzazione di servizi primari e secondari; autorizzazione all'adeguamento igienico sanitario ed alla manutenzione straordinaria dei vari fabbricati del complesso.

Circa il cancello menzionato dall'Onorevole interrogante, posto all'ingresso del complesso monumentale, su pubblica strada, che impedisce il libero accesso sul belvedere delle gole del fiume d'Orcia, esso risulta autorizzato dal Comune fin dal 1979. Nella autorizzazione era posta la condizione di apertura del cancello nelle ore diurne per consentire il libero utilizzo della strada pubblica, mentre nelle ore notturne ne era concessa la chiusura per ragioni di sicurezza dell'insediamento.

L'associazione « Italia Nostra », con nota del giugno dello scorso anno, trasmessa alla Soprintendenza ed al Comune di Castiglione d'Orcia, segnalava abusi, riguardanti la realizzazione di un *solarium*, piscina, recinzioni e cancello posto a chiusura della strada demaniale che conduce alla piazzetta del Borgo. Il Comune, a seguito di richiesta, espletava un primo sopralluogo ai primi di luglio, accertando la presenza di cartelli e recinzioni posti in opera senza titoli autorizzativi. Riguardo

alla presenza del cancello sulla pubblica via, al momento del sopralluogo ne veniva constatata l'apertura.

La Soprintendenza nel marzo di quest'anno, dopo aver ricevuto ulteriori segnalazioni da parte di « Italia Nostra » circa gli abusi, richiedeva ulteriori elementi istruttori e accertamenti al Comune, da verificare mediante un sopralluogo congiunto.

A seguito delle segnalazioni ricevute, la Soprintendenza in data 12 aprile 2016 ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Comune, alla presenza dei proprietari del Castello di Ripa d'Orcia, per constatare il rispetto delle disposizioni di tutela e cercare con le parti una possibile soluzione alla problematica costituita dalla chiusura del cancello.

A seguito del sopralluogo venivano accertate le seguenti opere abusive:

realizzazione di una area destinata a parcheggio;

affissione di cartelli sul cancello posto sulla strada comunale;

nei locali accessori alla piscina utilizzati come spogliatoio e bagno le tramezzature interne risultano difformi al progetto approvato;

la piscina risulta difforme da quanto autorizzato.

Allo stato attuale delle tutele, la piscina risulta ricadere nella cartografia dei vincoli del Piano d'indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT), nell'ambito del vincolo *ex* articolo 142, comma 1, lettera *g*). A tal riguardo si ricorda che il PIT è stato oggetto di accordo di copianificazione tra il Mibact e la Regione ed è entrato in vigore a fine giugno 2015.

A seguito di ulteriore segnalazione pervenuta in data 20 aprile 2016, via e-mail, da « Italia Nostra » sulla permanenza dei cartelli abusivi e sulla chiusura del cancello posto sulla pubblica strada, la So-

printendenza invitava il Comune e la proprietà al rispetto di quanto prescritto nella autorizzazione del Comune del 1979 circa l'apertura del cancello di ingresso al Borgo nelle ore diurne, evidenziando che il mancato adempimento l'avrebbe costretta a procedere, congiuntamente con il Comune, alla rimozione del cancello.

Per quanto riguarda le opere difformi e gli abusi, già in data 23 aprile 1990 con nota prot. 3840 la Soprintendenza, denunciava alcune opere difformi rispetto a quanto autorizzato, nell'uso di materiali e abusi riguardanti la realizzazione di uno scavo, con variazione dell'assetto morfologico e vegetazionale per la realizzazione di un parcheggio. Tale abuso è quello accertato anche nel sopralluogo del 12 aprile scorso.

Per tutti gli abusi e le difformità riscontrate sul Bene monumentale la Soprintendenza ha già provveduto il 27 aprile scorso a relazionare alla Procura della Repubblica, denunciando l'infrazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio, a carico della proprietà, avviando il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 160 del Codice stesso.

Il Comune ha emanato ordinanza di sospensione n. 25 del 19 aprile 2016 e Ordinanza n. 20 del 30 marzo 2016 di rimozione dei cartelli abusivi.

Per quanto attiene al mancato rispetto dell'apertura diurna del cancello, se tale condizione permarrà, la Soprintendenza autorizzerà il Comune alla sua rimozione e alla sua successiva collocazione all'ingresso della strada privata.

Infine, si comunica che sono stati programmati, nei prossimi giorni, una serie d'incontri con il Comune e la proprietà al fine di trovare soluzioni che garantiscano la fruibilità della strada pubblica, nonché di rendere pubblico l'affaccio alle « gole dell'Orda », percorrendo un sentiero, collocato nell'ambito della stessa proprietà privata, situato però al di fuori dell'antico Borgo.

ALLEGATO 2

5-06774 Pannarale: Sull'iniziativa assunta dalla scuola « V. Sofò » a Monopoli (BA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre preliminarmente premettere che il MIUR – esercitando il proprio ruolo di vigilanza sul sistema educativo – sostiene i processi di inclusione e integrazione posti in essere dalle istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia. Ciò in linea con la propria missione istituzionale e con le indicazioni nazionali ed europee.

In tale quadro, con nota del 6 luglio 2015, citata dall'onorevole interrogante, e soprattutto con la successiva nota del 15 settembre 2015, è stata chiarita da parte di questa amministrazione la portata dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 che non è quella di promuovere ideologie di qualsivoglia natura, bensì di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e il rispetto della persona, contro ogni forma di discriminazione.

In particolare, la nota del 15 settembre richiama il ruolo svolto dalle famiglie alle quali spetta il diritto e il dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta formativa e, per la scuola secondaria, di sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità, valutando così il POF che i docenti affronteranno durante l'anno che dovrà, comunque, risultare coerente con le indicazioni per il curriculum, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal Ministero.

Sul caso specifico sollevato nell'interrogazione, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha acquisito una dettagliata relazione dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo « Via Dieta – Sofò » di Monopoli, tesa a chiarire i termini della vicenda.

All'inizio del corrente anno scolastico, sulla scia delle interpretazioni non corrette diffuse circa il citato comma 16, un gruppo di genitori di alunni frequentanti la suddetta scuola chiedeva alla dirigente scolastica di poter promuovere un incontro informativo con il Presidente dell'associazione « Giuristi per la vita » al fine di sensibilizzare le famiglie sull'argomento. Conseguentemente, la dirigente scolastica informava della richiesta il consiglio d'istituto che l'approvava, con apposito verbale, ritenendo opportuno lo svolgimento della riunione in considerazione del fatto che il tema trattato fosse poco conosciuto e che il dibattito avrebbe assunto, pertanto, un significativo valore informativo.

Da quanto esposto emerge, dunque, che l'incontro è stato promosso non dalla scuola, ma da alcuni genitori riuniti in associazione, per realizzare un pubblico dibattito aperto alla cittadinanza, e che la presenza della dirigente avrebbe avuto in realtà lo scopo sia di stemperare i timori e gli allarmismi, sia di ribadire la posizione del Ministero e della scuola, come espressa nelle citate note ministeriali.

Preso atto delle sopravvenute polemiche, dopo un breve confronto avvenuto nella scuola alla presenza di alcuni componenti del consiglio d'istituto e di alcuni dei genitori richiedenti l'incontro, si è

convenuto di svolgere lo stesso nel giorno fissato non nei locali della scuola, ma presso il salone della parrocchia « S. Anna », individuato dagli stessi organizzatori. La dirigente scolastica ha partecipato

all'iniziativa come semplice cittadina senza intervenire minimamente e declinando altresì il ruolo di moderatrice, proprio per assumere una funzione di garante di tutte le posizioni espresse.

ALLEGATO 3

5-07709 Carocci: Sulle facoltà di ingegneria navale a Genova e di ingegneria nautica alla Spezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto evidenziato dagli On.li interroganti, si rappresenta che il Ministero è a conoscenza della situazione del corpo docente afferente al Dipartimento di ingegneria navale dell'Università degli studi di Genova e del Polo universitario di La Spezia. La stessa è stata descritta sia dalle tre Università interessate, ovvero Genova, Trieste e Napoli, sia da primarie società che operano nel settore dell'ingegneria navale in Italia.

Al riguardo, corre l'obbligo precisare che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale, ciascun Ateneo, ai sensi della legge n. 240 del 2010, può bandire procedure di chiamata per professori ordinari e associati, alle quali sono ammessi:

studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

professori già in servizio presso altri atenei italiani;

studiosi stabilmente impegnati all'estero in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando;

idonei ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 117 del 2000.

Le Università, inoltre, secondo quanto dispone l'articolo 24, comma 5, della citata legge n. 240, valutano nel terzo anno di attività i titolari dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo *b*), in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo

18, comma 1, lettera *e*), della medesima legge.

Con la suindicata procedura le Università, fino al 31 dicembre del 2017, possono altresì chiamare nel ruolo di professore ordinario e di professore associato, rispettivamente, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Università che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

E, altresì, utilizzabile l'istituto della chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che prevede che le proposte delle Università siano sottoposte al nulla-osta del Ministero, previo parere di una commissione designata dal Consiglio universitario nazionale. In particolare, sia con riferimento alla chiamata diretta, sia alle procedure di reclutamento dall'esterno, il Ministero stanziava annualmente risorse per cofinanziare tali assunzioni fino al 50 per cento del relativo costo.

Si rappresenta, inoltre, che a seguito delle procedure bandite per l'abilitazione scientifica nazionale, per il settore concorsuale 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale sono stati abilitati complessivamente circa 140 tra professori di I e di II fascia.

Venendo alla questione specifica sollevata dall'onorevole interrogante, nell'anno 2015 l'Università degli Studi di Genova è risultata assegnataria di 18,51 punti organico che l'Ateneo, sulla base delle proprie necessità e in ragione della programmazione del piano di reclutamento, ben può destinare per la copertura dei posti di

ricercatore, professore associato e professore ordinario nell'ambito dei Dipartimenti in questione.

A quanto sopra si aggiungono le risorse che saranno a breve assegnate all'Università, non solo sui punti organico 2016, ma anche a valere sul piano straordinario per la chiamata di professori ordinari previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016.

Alla luce di quanto precisato, emerge un ventaglio molto ampio di modalità e di ri-

sorse a disposizione per poter procedere con il reclutamento in un settore così strategico come l'ingegneria navale. Ed infatti il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova in data 20 aprile scorso ha deliberato l'attribuzione di due posti per ricercatore di tipo *b*) nei settori Architettura navale (ING-IND/01) e Costruzioni e impianti navali e marini (ING – IND/02) al Dipartimento responsabile dei corsi di studio di ingegneria navale e nautica.

ALLEGATO 4

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***Dis. 1. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***Dis. 1. 2.** Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla lettera b), numero 5), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro » sono sostituite dalle seguenti: « per il reclutamento dei docenti »;

b) è inserito, in fine, il seguente periodo « La disciplina transitoria di cui al precedente periodo trova applicazione sino all'immissione in ruolo, da garantirsi anche mediante concorsi per titoli e servizio, di tutti i soggetti in possesso di abilitazione conseguita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera ».

Dis. 1. 3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla lettera b), numero 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui alla presente lettera possono essere attivati percorsi abilitanti per le sole classi di concorso in cui i docenti, titolari di contratti di supplenza, già in possesso di abilitazione all'insegnamento non risultino sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno. ».

Dis. 1. 4. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) alla lettera b), numero 3.3), dopo le parole: “dei concorsi nazionali,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei docenti che abbiano avuto contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, i quali sono assegnati ad un'istituzione scolastica ovvero ad una rete di scuole dopo il conseguimento del diploma di specializzazione” ».

Dis. 1. 5. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1° settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA. ».

1. 1. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in

sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.;

alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro *aggiungere le seguenti:* gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza.

1. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.

1-ter. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazio-

nale di cui al comma 1-*bis*, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-*bis* dell'articolo 3.

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.;

alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro aggiungere le seguenti: e gli interventi di bonifica da amianto.

1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Sopprimere il comma 2.

1. 4. Borghesi, Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una normativa volta a disciplinare definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario.

1. 5. Borghesi, Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: « apprendistato » è sostituita dalla seguente: « tirocinio ».

1. 6. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e a-bis).

1. 7. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1. 8. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*1. 9. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*1. 10. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, sopprimere la lettera a-bis).

1. 11. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza delle conven-

zioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole ».

- 1. 12.** Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere le seguenti:

« *a-bis.1)* al comma 2-*bis.1* sostituire le parole: “di cui al comma 2-*bis*” con le seguenti: “di cui al comma 2” e dopo le parole: “alla citata convenzione Consip.” aggiungere le seguenti: “La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l’assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole”.

a-bis.2) dopo il comma 2-*bis.1* aggiungere il seguente:

“2-*bis.2.* È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni-quadro Consip”. ».

- 1. 13.** Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

a-bis.1) al comma 2-*bis.1* sostituire le parole: « di cui al comma 2-*bis* » con le seguenti: « di cui al comma 2 » e dopo le parole: « alla citata convenzione Consip. » aggiungere le seguenti: « La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l’assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza

delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole ».

- 1. 14.** Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

a-bis.1) dopo il comma 2-*bis.1* aggiungere il seguente:

« 2-*bis.2.* È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni quadro-Consip ».

- 1. 15.** Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 1. 16.** Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis.* A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all’amministrazione scolastica per l’attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

2-*ter.* Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-*quater*.

2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma *2-bis* dell'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918 le parole: “17,5 per cento” sostituite dalle seguenti: “18,5 per cento”;

b) al comma 919 le parole: “5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “6,5 per cento” ».

1. 17. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 95, quinto periodo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: « posti per il potenziamento » aggiungere le seguenti: « anche presso la scuola dell'infanzia ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma *2-bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

1. 18. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis.* All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “che

si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili” sono soppresse ».

1. 19. Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, D'Uva.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria).

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016” ».

1. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis.*

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Dall'anno scolastico 2017/2018” ».

1. 02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis.*

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

1. All'articolo 1, comma 181, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il numero 8) inserire i seguenti:

“*8-bis*) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia,

mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;

8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il *curriculum* del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009" ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1. **03.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguata-

mente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: « Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016

e 2016/2017 » e le parole: « 2014/2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015/2016 »;

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti, e quella prevista in ambito provinciale, può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis.1. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastica 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis.2. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

ART. 1-ter.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.

1-ter.1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;

b) al comma 81 il primo e il secondo periodo sono soppressi;

c) al comma 81, terzo periodo, le parole da: “che non abbiano ricevuto” fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 109, le parole: “ai commi da 79 a”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “al comma”. ».

1-ter.2. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: “2015/2016” inserire le seguenti: “nonché nell'anno scolastico 2016/2017”;

b) le parole: “2016/2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2017/2018”. ».

1-ter.3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2016/2017” sono sostituite dalle seguenti: “2017/18” ».

1-ter.4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 ».

1-ter.5. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-ter-1.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 95 a 101, sono sostituiti dai seguenti:

« 95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e

sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.

97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno

validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.»;

b) i commi da 102 a 108 sono soppressi;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-ter-bis pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1-ter.01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 1-ter-1.

(Graduatorie di circolo e di istituto).

All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021" ».

1-ter.02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-quater.

Sopprimerlo.

1-quater.1. Borghesi, Simonetti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regioni fino alla fine dell'alinea.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1-quater.2. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sopprimere il comma 3.

1-quater.3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, sostituire le parole: sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento *con le seguenti:* sono assunti sui posti per il potenziamento di cui al comma 95, articolo 1, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quater.4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti.

1-quater.5. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle scuole dell'infanzia.

1-quater.6. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/17, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

1-quater.7. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di garantire l'ampliamento del tempo scuola e delle presenze nella scuola dell'infanzia, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo.

1-quater.8. Marzana, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

ART. 1-quater-1.

1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015,

n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge.

1-quater.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quater-1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e) dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

« 9) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;

10) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-quater-bis, valutato in 1,5 miliardi di

euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: « e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: « e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2017 ».

1-quater.02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater-1.

(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative).

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzio-

namento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Presso il ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato « fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione delle apparecchiature di video-sorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, per le spese di manutenzione.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni.

5. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte ».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*.1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

1-*quater*.03. Simonetti, Borghesi.

*Dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*-1.

(Introduzione per i docenti della scuola dell'infanzia di test psico-attitudinali per la valutazione dell'idoneità all'insegnamento).

1. Si istituiscono *test* di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia.

2. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi a partire dall'anno 2017, quale requisito indispensabile per l'ingresso all'insegnamento.

3. Per il personale docente già inserito, supplente o di ruolo, nella scuola dell'infanzia, sono previsti test di valutazione psico-emotiva ogni sei mesi a partire dall'anno 2017.

4. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi e al maggior onere derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante apposito decreto del Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Scientifica ».

1-*quater*.04. Labriola.

*Dopo l'articolo 1-*quater*, inserire il seguente:*

« ART. 1-*quater*.1.

(Valutazione dei docenti).

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 127 e 130 sono abrogati;

b) al comma 126, le parole: “del merito” sono soppresse;

c) al comma 128, le parole: “di cui al comma 127, definita *bonus*, è”, nonché le parole: “merito del”, nonché le parole: “di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e” sono soppresse;

d) al comma 129, alinea comma 2, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse;

e) al comma 129, l'alinea comma 3 è soppressa;

f) al comma 129, alinea comma 4, la parola: “altresì” è soppressa ».

1-*quater*.05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 1-*quinquies*.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1-*quinquies*.

(Istituzione del fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità).

1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato "Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità", con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che indicano le strategie e metodologie "favorevoli" che si intenda adottare, quali l'apprendimento cooperativo; il lavoro di gruppo o a coppie; il *tutoring*; l'apprendimento per scoperta; la suddivisione del tempo in tempi; l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quinquies*.1. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1-*quinquies*.

(Istituzione del fondo per l'inclusione).

1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, con priorità nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato "Fondo per l'inclusione", con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che prevedano l'istituzione di sezioni e classi sperimentali in cui si adottano metodi didattici non tradizionali in ambienti strutturalmente idonei. Il progetto può prevedere la collaborazione di enti locali, di educatori professionali, di associazioni senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino lo studio e la sperimentazione di metodologie didattiche non tradizionali.

3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quinquies*.2. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1-*quinquies*.

(Contribuzione alle scuole statali e paritarie che accolgono alunni con disabilità).

1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole statali e alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui.

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

1-*quinquies*.3. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole da: è corrisposto *sino alla fine del comma con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione di quelle non statali degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1-*quinquies*.4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 1, dopo la parola: paritarie *aggiungere le seguenti:* degli enti locali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal contributo le scuole paritarie private.

1-*quinquies*.5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2016/2017, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie degli enti locali possono procedere al reclutamento di personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni di cui al patto di stabilità.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 1-*bis* valutato in 250 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1-*quinquies*.6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*quinquies*.7. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

*Dopo l'articolo 1-*quinquies*, inserire il seguente:*

« ART. 1-*quinquies*.1.

(Finanziamenti privati in favore del sistema nazionale d'istruzione).

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, le parole: "destinate agli investimenti" nonché le parole: "di tutti gli istituti"; nonché le parole: "per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento

di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti," sono soppresse;

b) al comma 148, le parole da: "beneficiarie" fino alla del comma sono soppresse ».

1-quinquies.01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 1-*sexies*.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: « A decorrere dal 1° settembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2 ».

01-*sexies*.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al lavoratore è dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante. ».

1-*sexies*.1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.

1-*ter*. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un

risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-*ter*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*sexies*.2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.

1-*sexies*.3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-*quater*. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, è altresì costituito l'organico di rete, che prevede l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*sexies*, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*sexies*.4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, di assicurare la coerenza degli *standard* valutativi e di garantire uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i test Invalsi dagli esami di licenza media.

2-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* del presente articolo sono destinati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2016, n. 107.

1-*sexies*.5. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

*Dopo l'articolo 1-*sexies* inserire il seguente:*

« ART. 1-*sexies*-1.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza).

1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A de-

correre dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), n. 2".

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente:

"131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b*);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di

specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle gradua-

torie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli" ».

1-sexies.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies-bis.

(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato).

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « A decorrere dal 1° settembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° settembre 2018 ».

1-sexies.02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-septies.

Sopprimerlo.

***1-septies.1.** Borghesi, Simonetti.

Sopprimerlo.

***1-septies.2.** Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sopprimerlo.

***1-septies.3.** Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Sopprimerlo.

***1-septies.4.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

ART. 1-septies-1.

(Costituzione di graduatorie nazionali per la copertura dei posti vacanti del concorso per docenti).

1. Limitatamente al periodo di validità della graduatoria del concorso per titoli ed esami, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite graduatorie nazionali per la copertura dei posti risultanti vacanti per mancata assegnazione di vincitori.

2. Le graduatorie nazionali di cui al precedente comma 1 sono relative esclusivamente alle procedure concorsuali per le quali, dopo le nomine di tutti i candidati vincitori, residuano vacanze di posti e cattedre tra quelli previsti dai rispettivi bandi.

3. Possono iscriversi a domanda a dette graduatorie tutti i candidati delle medesime classi di concorso o posti che in altre regioni hanno superato positivamente la prova del concorso, inclusi anche i candidati inseriti nel limite del 20 per cento di cui all'articolo 1 comma 113 lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Le iscrizioni alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria di merito regionale cui il candidato è iscritto e non ne pregiudica l'eventuale assegnazione di posto o cattedra come vincitore.

1-septies.01. Santerini.

ART. 2.

Premettere il seguente:

ART. 02.

(Finanziamento dell'Istituto superiore per le industrie artistiche – ISIA – di Pescara).

1. Al fine di consentire una compiuta realizzazione del processo di autonomia

dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 610.000,00 euro annui a decorrere dall'anno accademico 2016-2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

02. 01. Melilla, Giancarlo Giordano, Panarale.

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia).

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è così sostituito:

« 2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in su-

bordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca;».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.

2-bis.01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

1. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter e per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal successivo comma 2-quater.

2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: « 24 per cento » con le seguenti: « 25 per cento ».

2-bis.02. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

1. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2

miliardi annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.

2-bis.03. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

1. Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.

2-bis.04. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918 le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18,5 per cento »;

b) al comma 919 le parole: « 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6,5 per cento ».

2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

2-bis.05. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Norme in materia di ricercatori a tempo determinato).

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno otte-

nuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera *a*), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post-dottorato* ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri ».

2-bis.06. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

2-bis.07. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica).

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove e necessario previo loro adattamento.

2. Al bando di cui al precedente comma possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).

2-bis.08. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis-1.

(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di Astrofisica).

1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale

di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste *facility*, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – *European Extremely Large Telescope* è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016.

2-bis.09. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis-1.

(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autoriz-

zazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

2-bis.010. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.

2-ter.1. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

ART. 2-ter-1.

(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica).

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di

dette istituzioni. Conseguentemente, vive soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione.

2-ter.01. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 2-ter.1.

(Modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti," sono soppresse;

b) le parole: "sono attuati," sono soppresse;

c) le parole: " , per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore" sono soppresse;

d) le parole da: " , per una durata complessiva" sino a: "I percorsi di alternanza" sono soppresse. ».

2-ter.02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 2-*quater*.

Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 8 con le seguenti: ulteriori 24.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*.1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*.2. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 1, comma 202 sino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*.3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

ART. 2-quinquies.

Sopprimerlo.

2-quinquies.1. Borghesi, Simonetti.

Sostituire l'articolo 2-quinquies con il seguente:

ART. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 1, commi 979 e 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 979, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento», sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento»;

b) al primo periodo le parole: «nel limite complessivo di 15 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 30 milioni di euro»;

c) al secondo periodo le parole: «codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.», sono sostituite dalle seguenti: «codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quinquies.2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole: "cittadini italiani" fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima delle parole: ", a tutti i cittadini italiani", è inserita la seguente: "italiano"».

2-quinquies.3. Palmieri, Occhiuto.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 T.U delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

2-quinquies.4. Borghesi, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dell'«attestato di estinzione per adempimento» dell'Accordo di integrazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011, n. 179, rilasciato dallo sportello unico della Prefettura competente.

2-quinquies.5. Borghesi, Simonetti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies-1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e) dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, inserire i seguenti:

9) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni

all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;

10) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'onere derivante dall'articolo 2-quinquies-1, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: « e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: « e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2-quinquies.01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

ART. 2-sexies.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a: del 2016, con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011,.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;

al comma 5:

a) *sostituire le parole:* 300 mila euro annui *con le seguenti:* 600 mila euro annui;

b) *sostituire le parole:* 700 mila euro annui *con le seguenti:* 1,4 milioni di euro annui;

c) *sostituire le parole:* complessivi 1 milione di euro annui *con le seguenti:* complessivi 2 milioni di euro annui;

d) *dopo le parole:* a cui si provvede, *aggiungere le seguenti:* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;

e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-sexies.1. Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a n. 159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* familiari »;

al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;

al comma 5:

a) *sostituire le parole:* 300 mila euro annui *con le seguenti:* 600 mila euro annui;

b) *sostituire le parole:* 700 mila euro annui *con le seguenti:* 1,4 milioni di euro annui;

c) *sostituire le parole:* 1 milione di euro annui *con le seguenti:* 2 milioni di euro annui;

d) *dopo le parole:* a cui si provvede, *aggiungere le seguenti:* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;

e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies.2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Nicchi, Gregori.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a n. 159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* fa-

miliari»; 4) introduzione di forme di detrazione delle spese assistenziali anche agli incapienti;

al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;

al comma 5:

a) *sostituire le parole:* 300 mila euro annui *con le seguenti:* 600 mila euro annui;

b) *sostituire le parole:* 700 mila euro annui *con le seguenti:* 1,4 milioni di euro annui;

c) *sostituire le parole:* 1 milione di euro annui *con le seguenti:* 2 milioni di euro annui;

d) *dopo le parole:* a cui si provvede, *aggiungere le seguenti:* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;

e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies.3. Baroni, Di Vita, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo le parole: Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, *inserire le seguenti:* da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

2-sexies.4. Mantero, Di Vita, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo le parole: 00842 e 00838 del 2016, *aggiungere le seguenti:* e da apportare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,.

2-sexies.5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: in ragione della condizione di disabilità.

2-sexies.6. Loreface, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2-sexies.7.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2-sexies.8.** Colonnese, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: dello 0,5 per cento *sino alla fine della lettera con le seguenti:* dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire le parole: 300 mila euro annui *con le seguenti:* 600 mila euro annui;

sostituire le parole: 700 mila euro annui *con le seguenti:* 1,4 milioni di euro annui;

sostituire le parole: 1 milione di euro annui *con le seguenti:* 2 milioni di euro annui;

dopo le parole: a cui si provvede, *aggiungere le seguenti:* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****2-sexies.9.** Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: dello 0,5 per cento *sino alla fine della lettera con le seguenti:* dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire le parole: 300 mila euro annui *con le seguenti:* 600 mila euro annui;

sostituire le parole: 700 mila euro annui *con le seguenti:* 1,4 milioni di euro annui;

sostituire le parole: 1 milione di euro annui *con le seguenti:* 2 milioni di euro annui;

dopo le parole: a cui si provvede, *aggiungere le seguenti:* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****2-sexies.10.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da maggiorazione dello 0,5 *fino alla*

fine con le seguenti: maggiorazione dello 0,5, dello 0,75 e dell'1 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 rispettivamente per ogni componente con disabilità media, grave e non autosufficiente.

2-sexies.11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche minorenni.

2-sexies.12. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: programmati, *con le seguenti:* , fermo restando il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

2-sexies.13. Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.1.

(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato).

1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:

« 13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole Università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al recluta-

mento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230; ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

13-quater. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i *curricula* e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.

13-quinquies. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è

formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.

13-sexies. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma *13-quinquies*, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.

13-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2-sexies.01. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.1.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente:

3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.

2-sexies.02. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

« ART. 2-sexies.1.

(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:

“172-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell’8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l’8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.” ».

2-sexies.03. Brescia, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D’Uva.

Dopo l'articolo 2-sexies, inserire il seguente:

« ART. 2-sexies.1.

(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:

“172-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell’8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l’8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione. Le risorse destinate allo Stato,

per le quali non sia stata indicata alcuna sottocategoria, sono destinate all’edilizia scolastica.” ».

2-sexies.04. Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D’Uva.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.1.

(Conservatorio di musica di Lecce – sezione staccata di Ceglie Messapica).

1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la spesa prevista dal comma 2 è incrementata di 330.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2016, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies.05. Ciraci, Altieri.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per il funzionamento sino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all’articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2015 n. 190.

3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, in ordine all'inquinamento ambientale in Basilicata (*Svolgimento e conclusione*) 116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08718 Massa: Sulle iniziative di competenza per assicurare il tempestivo adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce 117

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 118

5-08719 Matarrese: Sulle iniziative urgenti per garantire la sicurezza stradale lungo la strada statale 100 Bari-Taranto, all'altezza di Cellamare (Bari) 117

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 120

5-08720 Mannino: Sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro per la predisposizione di ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni 117

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 121

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, in ordine all'inquinamento ambientale in Basilicata.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro Gian Luca GALLETTI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Alessandro BRATTI (PD), Serena PELLEGRINO (SI-SEL), Mirrella LIUZZI (M5S), Chiara BRAGA (PD) e Vincenzo FOLINO (SI-SEL).

Il ministro Gian Luca GALLETTI, replicando ai deputati intervenuti, fornisce ulteriori precisazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08718 Massa: *Sulle iniziative di competenza per assicurare il tempestivo adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce.*

Federico MASSA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico MASSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto e preoccupato per la situazione evocata nell'atto ispettivo. Pur esprimendo apprezzamento per le conclusioni del sottosegretario, osserva come le questioni giudiziarie in essere non giusti-

ficano la mancata assunzione di responsabilità da parte dell'ANAS.

5-08719 Matarrese: *Sulle iniziative urgenti per garantire la sicurezza stradale lungo la strada statale 100 Bari-Taranto, all'altezza di Cellamare (Bari).*

Salvatore MATARRESE (SCpI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando, si dichiara molto soddisfatto della puntuale risposta del sottosegretario ed esprime, in particolare, condivisione circa i contenuti della convenzione in materia di rimozione dei rifiuti stipulata tra ANAS ed ANCI.

5-08720 Mannino: *Sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro per la predisposizione di ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.*

Claudia MANNINO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e auspica che, come anticipato dal sottosegretario, le conclusioni dell'attività del gruppo di lavoro per la classificazione del rischio sismico siano effettivamente disponibili entro il mese di giugno.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-08718 Massa: Sulle iniziative di competenza per assicurare il tempestivo adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, ANAS, in qualità di gestore della strada statale 175, ha comunicato quanto segue.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1798 del 5 maggio scorso, ha confermato la sentenza n. 2447 del TAR Puglia-Lecce, nella parte in cui questa aveva cassato il provvedimento dell'ANAS relativo all'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto lavori per l'adeguamento della SS 275, da Maglie a Santa Maria di Leuca, all'ATI CCC, con risoluzione del contratto già stipulato e contestuale aggiudicazione dell'appalto all'ATI Matarrese.

Ad oggi, quindi, l'aggiudicatario dell'appalto risulta essere l'ATI CCC poiché, a seguito dell'annullamento dell'atto di ritiro, «rivivono» l'aggiudicazione in favore della citata Associazione Temporanea e il relativo contratto di appalto.

Ciò posto:

l'aggiudicazione all'ATI CCC è viziata da macroscopiche illegittimità, come accertato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3344 del 2014;

secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1798 del 2016, l'illegittimità dell'aggiudicazione non esaurisce, in sé, l'onere motivazionale del provvedimento di annullamento che, invece, a seguito di una comparazione fra gli interessi coinvolti, deve essere giustificato da un preminente interesse pubblico all'annullamento dell'aggiudicazione;

la stessa sentenza n. 1798 rileva che, con riferimento alle riproposizioni di censure non esaminate dal giudice ammini-

strativo pugliese, il profilo relativo alla regolarità contributiva e fiscale della Matarrese SPA, e dei suoi riflessi sulla cessionaria Matarrese srl, esulano dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 3344/2014 e che, in relazione all'annullamento del provvedimento di ritiro in autotutela esso potrà e dovrà essere valutato in sede di riesercizio del potere, naturalmente con salvezza di ogni valutazione concernente sopravvenienze connesse alle segnalate indagini penali in corso;

l'ANAC ha avviato sulla precitata procedura di gara un'attività ispettiva e di vigilanza, comunicando a dicembre 2015 che dagli accertamenti condotti sono emersi elementi di forte criticità riguardo le fasi di programmazione, progettazione e affidamento delle opere in oggetto, nonché ulteriori elementi che potrebbero esprimere profili di carattere penale e di danno erariale;

sono inoltre pendenti procedimenti dinanzi alla Corte dei conti di Roma, alla Corte dei conti di Bari, alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura della Repubblica di Lecce.

Tutto ciò premesso, la società ANAS informa di ritenere indispensabile procedere a un'attenta valutazione delle motivazioni contenute nella sentenza e del quadro complessivo della vicenda, anche alla luce di quanto espresso in merito da ANAC.

Il MIT è a tutt'oggi in attesa di ricevere gli elementi conoscitivi richiesti alla società ANAS e, considerati i gravi fatti emersi anche in sede di ispezione da parte dell'ANAC, resta in attesa degli sviluppi dei procedimenti giurisdizionali pendenti in sede penale e contabile.

Da ultimo, si condividono le preoccupazioni espresse nell'atto di sindacato ispettivo e si auspica che a breve possano venire a definizione i contenziosi pendenti così da portare a compimento un'opera pubblica importante per il territorio.

ALLEGATO 2

5-08719 Matarrese: Sulle iniziative urgenti per garantire la sicurezza stradale lungo la strada statale 100 Bari-Taranto, all'altezza di Cellamare (Bari).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla presenza e la rimozione di rifiuti abbandonati lungo la SS 100 in prossimità dello svincolo per Cellamare, ANAS riferisce che l'abbandono di rifiuti lungo tale strada risulta costante e giornaliero, nonostante i continui interventi di pulizia delle pertinenze stradali da parte delle squadre di manutenzione ANAS; la gran parte dei rifiuti, anche speciali, che si rinvenivano lungo le arterie stradali e le loro pertinenze è costituita principalmente da: carcasse di vecchi elettrodomestici, lastre di amianto, pneumatici, materiale da demolizione, sacchi di immondizia ecc. e l'abbandono di tali materiali avviene con assoluta premeditazione da parte di cittadini inosservanti le regole che disciplinano la raccolta differenziata.

Nessuna norma di legge prevede a carico del proprietario o del gestore di infrastrutture stradali, nella fattispecie ANAS, lo svolgimento di specifiche attività inerenti la gestione complessiva dei rifiuti, materia relativa al settore igienico-sanitario del tutto estraneo ai doveri istituzionali degli stessi proprietari o gestori finalizzati, come ben noto, alla sola tutela della sicurezza della viabilità.

Infatti, l'articolo 14 del Codice della strada, prevede, per ragioni eventualmente connesse alla «sicurezza e alla fluidità della circolazione» l'obbligo per l'Ente gestore della strada della pulizia/rimozione di quanto ostacoli la sicurezza della viabilità. Inoltre, l'articolo 184, comma 2,

del decreto legislativo n. 152/2006 qualifica come rifiuti solidi urbani i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; la gestione di tali rifiuti costituisce un servizio pubblico locale che compete ai Comuni e il legislatore ha più volte affrontato il tema stabilendo l'intervento degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), tenuti ad esternalizzare la gestione dei rifiuti urbani con il concorso degli stessi Comuni. E ancora, l'articolo 198, comma 1, del predetto decreto recita: sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso, per risolvere tale problematica, peraltro oggetto di giudizi giurisprudenziali contrastanti, l'ANAS ha in fase di sottoscrizione una convenzione con l'ANCI tesa a disciplinare in maniera chiara e organica competenze e obblighi tra la medesima società e i Comuni interessati sul tema della rimozione dei rifiuti presenti in prossimità del sedime stradale per le arterie in concessione.

ALLEGATO 3

5-08720 Mannino: Sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro per la predisposizione di ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'urgenza di affrontare la questione del rischio sismico in Italia attraverso un'azione sistematica di prevenzione strutturale, ossia attraverso il rafforzamento delle costruzioni esistenti, si ripropone non solo e drammaticamente dopo ogni terremoto distruttivo, ma anche dopo terremoti di non elevata magnitudo comunque in grado di produrre danni non trascurabili, evidenziando la notevole vulnerabilità delle costruzioni in Italia.

Il rischio sismico di una singola costruzione dipende da tre fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la vulnerabilità della costruzione e l'esposizione delle attività, dei beni e delle persone presenti nella costruzione.

Il gruppo di studio all'uopo costituito ha elaborato specifiche linee guida prendendo in considerazione la classificazione

in termini di vulnerabilità con la finalità di arrivare ad una classificazione riferita al rischio sismico dipendente non solo dalla vulnerabilità ma anche dalla pericolosità del sito e dall'esposizione.

Per la prima volta in Italia, si è cercato di tracciare un percorso chiaro per la classificazione del rischio sismico degli edifici.

Queste linee guida, che costituiscono un documento tecnicamente valido e innovativo, sono ad oggi all'esame dei competenti uffici tecnici del MIT e verranno a breve rese pubbliche; certamente potranno costituire un valido supporto all'azione di riduzione del rischio sismico nonché alla migliore comprensione e percezione del rischio sismico da parte dei proprietari delle costruzioni, pubblici o privati, e da parte dei progettisti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso	122
---	-----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 maggio 2016.

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07838 Cominardi: Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità) e accertamento della rappresentatività sindacale	124
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	128
5-08458 Guerra: Tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel Comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio	124
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	130

RISOLUZIONI:

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.	
7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	
7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	132

SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.

5-07838 Cominardi: Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità) e accertamento della rappresentatività sindacale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria anche per l'ampia disamina delle dinamiche dei flussi occupazionali, che non costituivano l'oggetto principale del suo atto di sindacato ispettivo, osserva che, al di là dell'accertamento della rappresentatività delle sigle sindacali, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri recentemente sottoscritto sancisce un sensibile peggioramento delle condizioni dei lavoratori del settore, che saranno chiamati a svolgere fino a 60 ore di lavoro settimanali, purché l'orario di lavoro sia rispettato in media in un periodo di 26 settimane, in cambio di una modesta erogazione *una tantum* e di un lieve incremento salariale. Esprime, in particolare, preoccupazione per l'assunzione di rilevanti carichi di lavoro da parte di soggetti che, in ragione dell'incremento dell'età di accesso al pensionamento, saranno costretti a permanere al lavoro anche in età avanzata.

Auspica, conclusivamente, che possano individuarsi iniziative, anche di carattere legislativo, per assicurare una maggiore tutela ai lavoratori del settore, anche con riferimento all'accesso al pensionamento.

5-08458 Guerra: Tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel Comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita

dalla rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea, infatti, che la questione affrontata nel suo atto di sindacato ispettivo, che riguarda i lavoratori impiegati nell'impresa partecipata incaricata del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Como, pone all'attenzione un tema di carattere più generale, attinente alla tutela sul piano pensionistico di lavoratori inquadrati dal punto di vista previdenziale come dipendenti pubblici, che, per effetto della concessione del servizio a un operatore privato, si trovano nella condizione di dover operare una onerosa ricongiunzione dei versamenti effettuati. Evidenzia che le disposizioni introdotte in materia dal decreto-legge n. 78 del 2010 sono andate probabilmente oltre la volontà del legislatore, che, come ricordato anche dalla rappresentante del Governo, intendeva prevenire comportamenti elusivi in occasione dell'incremento dell'età di accesso al pensionamento delle dipendenti del pubblico impiego. Nel sottolineare come i lavoratori di cui tratta la sua interrogazione dovrebbero sobbarcarsi oneri per la ricongiunzione pari a circa 70-80 mila euro, ritiene che un'iniziativa legislativa volta a estendere a tutti i lavoratori i principi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 sarebbe particolarmente opportuna e auspica che il Governo si impegni effettivamente in questa direzione, come prospettato dalla sottosegretaria Biondelli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.15.

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 12 maggio, si è convenuto che nella seduta odierna si avviasse la discussione della risoluzione n. 7-00952 Arlotti.

Avverte che, successivamente, sono state presentate le risoluzioni 7-00995 Simonetti e 7-00998 Ciprini, che vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente a tale atto di indirizzo.

Fa presente che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione delle risoluzioni, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Dà, quindi, la parola ai presentatori degli atti di indirizzo ai fini della loro illustrazione.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, richiamando il testo dell'atto di indirizzo ed evidenziando che le innovazioni normative introdotte dal decreto legislativo n. 22 del 2015, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, hanno comportato una rideterminazione della durata della copertura dell'assicurazione sociale per l'impiego, che crea indubbe difficoltà per i lavoratori stagionali, specialmente nel

settore del turismo e del termalismo. Per questa ragione, la risoluzione invita il Governo a estendere la durata della fase transitoria per l'applicazione della NASpI per i lavoratori stagionali, disciplinata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, anche valutando la possibilità di condizionare l'erogazione dell'indennità alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e di prevedere l'impiego di tali lavoratori, nei periodi in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

Si dichiara, in proposito, consapevole dell'esigenza di realizzare interventi che non determinino un eccessivo aggravamento degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennità, osservando tuttavia che occorre dare una risposta a settori, come il turismo, che presentano marcate peculiarità, caratterizzandosi per attività stagionali di durata pari anche a tre o a quattro mesi, che, quindi, danno titolo a brevi periodi di copertura contro la disoccupazione involontaria. In questo contesto, accogliendo con favore lo spirito alla base del cosiddetto *Jobs Act*, ritiene che si debba coniugare l'obiettivo di una ridefinizione del perimetro degli interventi contro la disoccupazione involontaria con quello di assicurare una protezione adeguata, eventualmente legandola allo svolgimento di attività formative, che consentano una riqualificazione dell'offerta lavorativa nel settore turistico. Evidenza, infatti, che la diffusione dei *voucher* per lavoro occasionale nelle attività turistiche sta determinando in sensibile impoverimento della qualità dell'offerta di lavoro nel settore e giudica, pertanto, necessario un intervento su questa materia, anche alla luce dei dati resi noti dall'INPS, che indicano una forte crescita del valore dei *voucher* acquistati nel primo trimestre dell'anno in corso. A fronte anche dell'allarme lanciato dai principali operatori economici circa i rischi di una dispersione delle professionalità più qualificate, invita il Governo a dare tempestivamente una risposta su questo fronte, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni, per quanto attiene agli interventi formativi, e del-

l'ANCI, con riferimento al possibile utilizzo dei lavoratori in attività di pubblica utilità. Quanto alle risorse da utilizzare per l'estensione delle tutele, a suo avviso, si potrebbe verificare se possa farsi ricorso ai risparmi derivanti dal minor ricorso registrato nell'anno in corso alla cassa integrazione guadagni.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, rifacendosi al testo pubblicato.

Tiziana CIPRINI (M5S), nel preannunciare che è in corso di presentazione una nuova formulazione della risoluzione di cui è prima firmataria, ne illustra il contenuto, evidenziando che il danno economico derivante dall'applicazione della nuova disciplina della NASpI per le famiglie che lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego sarà enorme. A suo giudizio, si tratta di una conferma del fatto che le misure adottate dal Governo in materia di riforma del mercato del lavoro con il cosiddetto *Jobs Act* non contribuiscono a risolvere i problemi dei lavoratori, ma aggravano il clima di instabilità e di diffusa precarietà nel mondo del lavoro. Nello specifico, infatti, si assiste a un incremento del ricorso a forme contrattuali che offrono minori tutele per i lavoratori, come il lavoro occasionale, cancellando di fatto il lavoro stagionale. Nell'atto di indirizzo si invita quindi il Governo ad assumere iniziative per individuare una diversa formulazione della normativa della NASpI che assicuri più tutele ai lavoratori stagionali, eventualmente attivando meccanismi di monitoraggio che consentano il trasferimento di risorse tra i diversi interventi, analoghi a quelli previsti dalla più recente legislazione in materia previdenziale. A suo avviso, inoltre, il Governo dovrebbe impegnarsi a predisporre con urgenza interventi normativi di propria competenza, al fine di non penalizzare i lavoratori stagionali, garantendo un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo scade il 28 maggio 2016 e che la V Commissione ha espresso, in data 10 maggio 2016, una valutazione favorevole sul provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 3*), evidenziando come

la direttiva della quale si prevede il recepimento rechi importanti misure volte a rafforzare l'effettività della direttiva 96/71/CE, oggetto, a livello europeo, di una proposta di revisione già esaminata dalla Commissione. Quanto alle osservazioni contenute nella proposta di parere, nel sottolineare come esse, in molti casi, sollecitino una migliore formulazione del provvedimento, richiama in particolare l'invito rivolto al Governo di valutare l'opportunità di prevedere la costituzione di un osservatorio sul distacco dei lavoratori al quale partecipino anche le parti sociali, anche al fine di favorire un più efficace monitoraggio dell'utilizzo di tale fattispecie.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.35.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

C. 3651 Venittelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che con riferimento alla proposta di legge in esame è stato presentato un solo emendamento, da parte della relatrice (*vedi allegato 4*), che deve ritenersi ammissibile.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto dell'emendamento da lei presentato, del quale raccomanda l'approvazione, sottolinea che esso intende superare talune criticità della formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, ferma restando l'applicazione di interessi semplici e non composti, come previsto dalla legislazione vigente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà, quindi, la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere sull'emendamento 1.1 della relatrice.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, associandosi alle considerazioni della relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, che, a suo avviso, supera le criticità già evidenziate nella seduta del 17 maggio scorso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento 1.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 della relatrice (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 della relatrice, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere, anche in vista di una possibile richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, qualora sussistano i requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.

ALLEGATO 1

5-07838 Cominardi: Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità) e accertamento della rappresentatività sindacale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Cominardi ed altri – inerente al tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è a conoscenza dei dati e degli elementi informativi riportati nell'atto parlamentare. In particolare, il *referendum* del dicembre 2015 – cui fanno riferimento gli interroganti – attiene esclusivamente alle dinamiche organizzative interne dell'organizzazione sindacale.

Per quanto riguarda, invece, i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.

In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale dell'intero Governo, che le Parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale.

Infine, nel rilevare che sulla rappresentatività sindacale sono attualmente pendenti in Parlamento diversi disegni di legge, posso comunque assicurare l'inter-

rogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.

Con riferimento a quanto evidenziato con il presente atto parlamentare, occorre precisare che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, i soggetti sindacali possono procedere alla libera contrattazione degli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro sia pure nel rispetto della legge. In altri termini, il contratto collettivo non può introdurre una regolamentazione che sia *contra legem*. Nello specifico, la contrattazione collettiva non può derogare *in pejus* alle disposizioni della legge n. 104 del 1992 che garantiscono al lavoratore dipendente la possibilità di prestare assistenza al familiare disabile.

Per quanto concerne la disciplina dell'orario di lavoro, il legislatore demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti regolatori, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge medesima (ad esempio l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, sulla durata massima dell'orario di lavoro, e l'articolo 4 decreto legislativo n. 234 del 2007, sulla durata massima settimanale della prestazione di lavoro). La legge, pertanto, si pone quale limite ad eventuali disposizioni derogatorie previste dalla contrattazione collettiva, anche in ragione della radice comunitaria che ne ha dettato il contenuto e la diretta incidenza delle stesse sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, in relazione a quanto riportato nel presente atto parlamentare, mi preme precisare che con il *Jobs Act* i

licenziamenti sono diminuiti. Infatti, nel 2015 i rapporti di lavoro cessati a causa di un licenziamento sono stati 841.781, con un calo dell'8,14 per cento rispetto al 2014.

Inoltre, proprio un anno fa, con la nuova disciplina del cosiddetto contratto a tutele crescenti applicabile ai nuovi assunti, è stato ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma ordinaria di contratto di lavoro. Le misure adottate dal Governo hanno consentito di innalzare la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sul totale dei nuovi contratti, dal 15,6 per cento del 2014 al 22,8 per cento del 2015.

Occorre inoltre ricordare che il *Jobs Act* opera in stretta sinergia con le dispo-

sizioni della legge di stabilità per il 2015 e 2016 che introducono significativi sgravi contributivi proprio per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato.

Da ultimo, faccio presente che – secondo i dati recentemente rilasciati dall'ISTAT – nel marzo 2016 si registrano 263 mila occupati in più, 274 mila disoccupati in meno e 125 mila inattivi in meno. E ancora nello stesso mese, il tasso di disoccupazione, pari all'11,4 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2015), è ai minimi dal 2012.

Positivo è anche il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato (36,7 per cento), diminuisce di 5,4 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

ALLEGATO 2

5-08458 Guerra: Tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel Comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Guerra, concernente la tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio, ricordo che nell'anno 2011 è stato effettuato un bando di gara, a procedura ristretta, avente per oggetto la concessione del servizio pubblico locale di gestione rete, impianti, dotazioni ed erogazione del gas naturale nel territorio del comune di Como. Trattasi di concessione di servizi in appalto pubblico per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel suddetto comune.

Il comune di Como, espressamente interpellato, ha riferito che con decorrenza 30 aprile 2016 il rapporto di lavoro di 34 dipendenti di cui 28 dipendenti di AARGA Spa (partecipata al 100 per cento da ACSM S.p.A.) e 6 dipendenti di ACSM AGAM Spa è stato risolto, ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2011, con passaggio diretto e immediato – a far data dal 1° maggio 2016 – alla Società 2I Rete Gas Spa, gestore subentrante come risulta dal contratto stipulato il 26 aprile 2016. Ciò ha comportato il licenziamento da parte del gestore uscente e l'assunzione dei lavoratori da parte del gestore subentrante senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro e alle stesse condizioni economiche godute presso il precedente gestore.

Preciso, infatti, che il decreto ministeriale 21 aprile 2011 reca disposizioni per

governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas. In particolare, l'articolo 2 concernente la tutela dell'occupazione del personale dispone che « il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio ».

La suddetta norma, prevedendo il passaggio diretto e immediato del personale al gestore subentrante, comporta l'impossibilità per 2I Rete Gas di mantenere l'iscrizione previdenziale all'ex INPDAP. L'impossibilità di prosecuzione versamento dei contributi previdenziali all'ex INPDAP, secondo il comune di Corno, riguarda 16 dei 34 dipendenti interessati dal trasferimento.

Non potendo essere mantenuta l'iscrizione all'ex INPDAP, il personale interessato, per garantirsi una pensione calcolata sulla base anche dei contributi versati come iscritto all'ex INPDAP dovrà procedere alla ricongiunzione dei contributi previdenziali.

Sul punto, segnalo che è stato più volte richiesto al Governo di considerare la possibilità di modificare l'articolo 12 del

decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzioni modificando a previgente disciplina che sanciva il generale principio della gratuità. Infatti, fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici « alternativi » avveniva senza oneri per il richiedente.

Il Legislatore al fine di prevenire comportamenti elusivi, con il decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione.

Tuttavia, gli effetti della norma sono andati ben oltre le intenzioni rendendo, in molti casi, le ricongiunzioni nella loro applicazione pratica eccessivamente onerose.

Faccio presente, inoltre, che se la ricongiunzione risulta onerosa, è tuttavia gratuita la totalizzazione di vecchiaia o di anzianità con calcolo della prestazione secondo il metodo contributivo che permette di sommare i contributi esistenti presso più gestioni in modo da conseguire quote di pensione, a carico delle gestioni interessate.

Voglio ricordare, inoltre che una soluzione parziale è stata realizzata con la

legge n. 228 del 2012 che consente, al lavoratore che ha versato i contributi in diverse gestioni e non è in possesso dei requisiti per ottenere la pensione in nessuna di esse, di cumulare gratuitamente i contributi al fine di poter accedere alla pensione.

Su questo tema così complesso, il Governo ha avviato una riflessione con le conseguenti valutazioni di costo sulla possibilità di estendere a tutti il principio contenuto nella legge n. 228 del 2012. Pertanto posso confermare che è volontà del Ministero del lavoro di promuovere e cogliere iniziative normative che consentono di affrontare la questione individuando soluzioni concrete e ragionevoli al fine di dare risposte alle persone interessate.

Da ultimo, segnalo che anche il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato al riguardo si è reso disponibile ad un confronto per poter risolvere i problemi di ricongiunzione previdenziale descritti, nonché per il mantenimento delle tutele contrattuali nel transito al nuovo concessionario, coinvolgendo eventualmente anche la propria Direzione Generale competente che sul tema ha aperto un tavolo con le associazioni sindacali.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (Atto n. 296).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (Atto n. 296);

osservato che la direttiva in esame rappresenta un primo importante tassello di una riforma volta ad assicurare un più equilibrato contemperamento tra il principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e l'esigenza di garantire un livello adeguato ed omogeneo di tutela delle condizioni di impiego dei lavoratori distaccati;

ricordato che sulla medesima materia interviene anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);

evidenziato che, con riferimento a tale proposta di direttiva, la Commissione ha approvato, il 12 maggio 2016, un documento finale (Doc. XVIII, n. 41), nel quale si formula una valutazione complessivamente

positiva sull'iniziativa, esprimendo, in particolare, apprezzamento per l'espressa affermazione, contenuta nella relazione allegata alla proposta di direttiva, del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione della normativa europea al fine di creare condizioni di concorrenza leale tra le imprese;

ritenuto che il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/67/UE e l'adozione, a livello europeo, della proposta di direttiva COM(2016)128 final possano contribuire, in modo sinergico, al rafforzamento del contrasto di fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che l'analisi di impatto della regolamentazione trasmessa dal Governo evidenzia che, sulla base dei più recenti dati disponibili, riferiti all'anno 2014, sono stati distaccati verso l'Italia 52.481 lavoratori, il 41,1 per cento dei quali nell'edilizia, mentre 74.431 lavoratori sono stati distaccati dal nostro Paese verso altri Stati membri;

considerato, in questo contesto, che la direttiva 2014/67/UE è volta a migliorare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, che, in relazione al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, stabilisce le condi-

zioni di lavoro e di occupazione che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano il distacco;

rilevato che la medesima direttiva 2014/67/UE ha lo scopo di completare e rafforzare l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE prevedendo una serie di compiti di vigilanza e di verifica a carico delle autorità competenti degli Stati membri, da svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati membri, anche al fine di verificare l'autenticità del distacco;

osservato che la direttiva, anche al fine di superare le criticità che si sono manifestate in sede di applicazione della direttiva 96/71/CE, interviene perché gli Stati membri garantiscano che le informazioni siano messe a disposizione di imprese e lavoratori distaccati a titolo gratuito e detta disposizioni anche in materia di cooperazione amministrativa e in materia di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni;

apprezzato il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno, in una prospettiva di semplificazione normativa, abrogare contestualmente il decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la direttiva 96/71/CE, per dare luogo a un unico testo recante sia le norme di recepimento di tale direttiva sia quelle che recepiscono la direttiva 2014/67/UE;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento, non innovando sostanzialmente la normativa vigente, individua l'ambito di applicazione della disciplina, che riguarda tre diverse fattispecie: la prestazione diretta di servizi da parte di un'impresa nel quadro di un contratto di servizi, il cosiddetto distacco infragruppo, nel contesto di uno stabilimento o di una società appartenente allo stesso gruppo, e il distacco mediante la cessione temporanea di un lavoratore tramite un'agenzia interinale stabilita in un altro Stato membro;

osservato che, sulla base del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), e dell'articolo 4, ai lavoratori

distaccati, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente, è garantito il riconoscimento delle condizioni di lavoro e di occupazione riferite ad aspetti fondamentali del rapporto di impiego applicabili, in forza di disposizioni normative e dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai lavoratori che prestano lavoro subordinato nel luogo in cui si svolge il distacco;

evidenziato che il comma 3 dell'articolo 4 precisa che in caso di somministrazione di lavoro si applichino le disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi delle quali, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;

rilevato che l'articolo 3, in materia di accertamento dell'autenticità del distacco, prevede che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore sia considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e stabilisce l'irrogazione a carico del distaccante e dell'utilizzatore di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, disponendo l'applicazione di sanzioni più pesanti in caso di sfruttamento di minori;

segnalato che il Capo II del provvedimento reca le principali innovazioni alla legislazione vigente, prevedendo, all'articolo 6, la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione da rispettare nelle ipotesi di distacco e disciplinando, all'articolo 7, le modalità di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri, con particolare riguardo, nell'ordinamento interno, all'Ispezzorato nazionale del lavoro;

considerato che, nell'ambito del Capo III, in materia di obblighi e sanzioni,

l'articolo 9 individua in modo dettagliato gli obblighi amministrativi in capo alle imprese, mentre l'articolo 10 disciplina i compiti ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'articolo 11 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 9;

osservato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 11 prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, mentre il comma 2 del medesimo articolo 11 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *a*), si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato;

ricordato che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali della delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, in sede di recepimento delle direttive europee è possibile introdurre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro

rilevato che il Capo IV, riguardante l'esecuzione delle sanzioni amministrative, reca un'articolata disciplina relativa all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati, nonché alla richiesta di notifica e di recupero da altri Stati;

considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione e gli Stati membri possono garantire un sostegno adeguato alle pertinenti iniziative delle parti sociali a livello unionale e nazionale finalizzate a informare imprese e lavoratori in merito alle condizioni di impiego applicabili stabilite nella medesima direttiva e nella direttiva 96/71/CE;

visto il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, nella seduta dell'11 maggio 2016;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, con la deliberazione che si allega al presente parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

anche alla luce delle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la costituzione di un osservatorio sul distacco dei lavoratori al quale partecipino anche le parti sociali, al fine di favorire una migliore diffusione delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, consentendo altresì un efficace monitoraggio dell'utilizzo di tale fattispecie;

con riferimento alla disciplina delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 9, verifichi il Governo se la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 assicuri il rispetto dei principi e criteri di delega di carattere generale previsti per il recepimento delle direttive europee dall'articolo 32, comma 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dei quali nei decreti legislativi possono prevedersi sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro;

con riferimento alla disciplina della richiesta di recupero delle sanzioni da parte di altri Stati membri di cui alla Sezione III del provvedimento:

a) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di attribuire la competenza a decidere sulla richiesta di recupero alla Corte di appello nel cui distretto ha eletto domicilio il referente di

cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), in modo da individuare in modo univoco il giudice competente in coerenza con l'impianto complessivo del provvedimento;

b) all'articolo 20, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « la Corte di appello » con le seguenti: « la Procura generale presso la Corte di appello », in modo da richiamare espressamente l'ufficio competente a promuovere il procedimento di delibazione;

c) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « all'autorità adita » con le seguenti: « al Ministero della giustizia », essendo ragionevole attribuire le somme recuperate al Ministero, anziché alla singola Corte di appello identificabile quale autorità adita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: « Condizioni di lavoro e di occupazione »;

b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 » con le seguenti: « e di occupazione »;

c) alla rubrica delle Sezioni II e III del Capo IV, aggiungere, in fine, le parole: « membri »;

d) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « di residenza o di domicilio » con le seguenti: « membro di cui al primo periodo »;

e) all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: « dall'estero » con le seguenti: « dallo Stato membro »;

f) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 17 » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 18 ».

ALLEGATO 4

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (C. 3651 Venittelli).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, maturati dalla data della notifica dell'avviso di addebito e fino alla data del recupero effettivo. Le somme dovute e i relativi interessi possono essere compensati con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'INPS *con le seguenti:* nonché, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al

tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero.

Conseguentemente,:

- a) all'articolo 1, sopprimere la rubrica;
- b) sopprimere l'articolo 2.

1. 1. La Relatrice.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	137
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca (<i>Esame e rinvio</i>)	137
Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Esame e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 10.05.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, oltre ai pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II e IV, di cui si è già dato conto nelle sedute precedenti, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VIII, X, XI, XIV e il parere favorevole, con un'osservazione,

della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La III Commissione (Affari esteri) ha comunicato che non esprimerà il proprio parere, mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ricorda che la XII Commissione avvia nella seduta odierna l'esame della proposta di legge C.104 Binetti, recante « Disposizioni concernenti l'impiego di persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale », e delle abbinata proposte di legge C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca.

Rileva preliminarmente che i dati Istat ci consegnano un Paese – del tutto simile ad altri Paesi a sviluppo avanzato – con una struttura per età fortemente squilibrata: nel 2015 le persone *over* 65 costituiscono il 21,7 per cento della popolazione, quelle fra 0 e 14 anni il 13,8 per cento. Il numero di anziani è destinato ancora a crescere tanto che l'indice di vecchiaia della popolazione, ossia il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni), è destinato a salire da 1,58 a 2,58 tra il 2015 e il 2065.

Ciononostante, dai dati ISTAT si evince come attraverso forme di impegno volontario e gratuito la risorsa anziana contribuisca fortemente al benessere sociale. Nel 2014 è stato rilevato per la prima volta il numero di persone che offrono gratuitamente e volontariamente il loro tempo agli altri o a beneficio della comunità. La percentuale di volontari tocca il massimo nella classe di età 55-64 anni (15,9 per cento) per poi iniziare a scendere già nella classe di età 65-74 anni (13,1 per cento) e ridursi ulteriormente per gli ultrasessantacinquenni (5,9 per cento). Il tasso di volontariato totale della classe delle persone di età compresa fra 65 e 74 anni (13,1 per cento) è comunque superiore al valore medio nazionale (12,6 per cento) e vicino a quello delle persone di età compresa fra 35 e 44 anni (13,7 per cento).

È indubbio che il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nel nostro Paese ha prodotto negli ultimi decenni conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali. Ciononostante si ritiene che i cambiamenti demografici siano da assumere come sfida positiva.

La risorsa costituita dagli anziani resta in fondo una delle principali ricchezze di una società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenza e di capacità e per la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare le giovani generazioni. Le attività socialmente utili in cui è possibile impegnare la popolazione anziana possono variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento, alle iniziative di carattere culturale, del recupero del territorio e della tutela dei beni culturali, fino alla assistenza dei soggetti svantaggiati.

Su questa base si può ben sostenere che l'invecchiamento della popolazione apre scenari inediti con i quali è necessario misurarsi in modo innovativo. È necessario costruire una diversa idea di vecchiaia, all'altezza del mutamento intervenuto nelle speranze di vita, che ravvisi nella stessa vecchiaia una straordinaria conquista di civiltà.

In particolare, il tema dell'invecchiamento deve uscire dall'approccio emergenziale con cui lo affrontano le istituzioni, nonché dal modo in cui lo promuovono le organizzazioni che operano sul mercato in un'ottica esclusivamente consumistica. Proprio partendo dalla popolazione anziana, nella quale le diverse criticità e le tante forme della nuova esclusione sociale assumono specifico rilievo, si possono ricostruire legami sociali tesi a ridare speranza e senso al futuro per tutte le età, promuovendo l'incontro tra memoria del passato, nuove dinamiche sociali e permanenti esigenze di relazione.

Passando al contenuto delle singole proposte di legge, precisa che farà riferimento alla prima in ordine di presentazione, ovvero la proposta C. 104 Binetti, segnalando poi, sinteticamente, analogie ed eventuali difformità rispetto alle altre proposte di legge, indicate con il nome del primo firmatario.

L'articolo 1 della proposta Binetti prevede come destinatari del provvedimento le persone anziane definite come quelle che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che non svolgono attività professionali regolarmente retribuite. Come finalità indica la facoltà, per le amministra-

zioni locali, di valorizzare le abilità le conoscenze e le competenze degli anziani, consentendo loro di mantenere un ruolo sociale tramite la collaborazione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale e culturale.

Segnala che la proposta Bobba include tra i destinatari anche i titolari di trattamento di quiescenza a prescindere dall'età, prevedendo l'utilizzo degli anziani da parte di una pluralità di soggetti, pubblici e del Terzo settore. La proposta Fucci istituisce la figura dei nonni vigili, indicando, oltre alla partecipazione ad attività di natura socio-assistenziale, una casistica definita di attività di vigilanza. La proposta Biondelli propone l'istituzione di un progetto nazionale « Anziani valore aggiunto nella società civile », prevedendo l'impiego di anziani per attività promosse dai comuni e da soggetti del Terzo settore. La proposta Grassi considera le persone che hanno compiuto 60 anni, titolari di pensione o casalinghe, per un utilizzo da parte di una ampia platea di soggetti anche con la finalità di sostegno al reddito. La proposta di cui egli stesso è primo firmatario si apre con un elenco molto dettagliato di finalità e principi e reca, all'articolo 2, le definizioni di « invecchiamento » e « invecchiamento attivo » senza specificare in maniera puntuale un requisito anagrafico.

L'articolo 2 della proposta Binetti prevede che lo svolgimento delle attività di interesse sociale da parte degli anziani avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato. Il successivo articolo 3 prevede compensi adeguati all'attività svolta corrisposti in modo forfettario, anche mediante la concessione di strumenti quali i buoni pasto o la concessione di abbonamenti per il trasporto pubblico locale. In ogni caso tali compensi non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie. La proposta Biondelli e quella a sua prima firma, prevedono esclusivamente

compensi o incentivi di natura non monetaria. La proposta Bobba precisa (articolo 2, comma 4) che i contratti per gli anziani non devono essere in contrasto con iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o di categorie protette e fissa (articolo 5) un limite dell'assegno di 450 euro mensili esente da imposte o da contribuzioni, precisando che l'assegno è a carico del soggetto presso cui si svolge l'attività dell'anziano. La proposta Grassi prevede, all'articolo 5, che i compensi corrisposti non possono superare l'importo dell'assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995 e costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali compensi non concorrono alla determinazione del reddito in presenza di specifiche condizioni.

L'articolo 4 della proposta Binetti prevede l'obbligo per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane, di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio, nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta. Analoghi strumenti sono previsti nella maggior parte delle proposte di legge abbinata.

L'articolo 5 della proposta Binetti definisce i lavori di utilità sociale, stabilendo che sono tali i lavori: di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e la sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, per la vigilanza del decoro urbano e per prevenire possibili episodi di vandalismo; di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza di musei e biblioteche comunali; di carattere ricreativo, turistico o sportivo, consistenti in attività quali il controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e manifestazioni pubblici.

Gli ambiti delle attività svolte dagli anziani sono indicati, in molti casi in maniera sostanzialmente analoga, anche

agli articoli 3 delle proposte Bobba, Biondelli e Grassi e all'articolo 4 di quella a sua prima firma.

L'articolo 6 della proposta Binetti dispone che l'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane avvenga mediante delibera dell'amministrazione locale, con criteri resi noti con avvisi pubblici e con finanziamento a carico della stessa amministrazione. Il finanziamento dei lavori di pubblica utilità è a carico delle amministrazioni locali, che sono tenute a provvedervi con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta Grassi prevede un contributo statale ai soggetti che impiegano anziani con uno stanziamento nel primo triennio di 25 milioni di euro complessivi. La proposta a sua prima firma istituisce un fondo con una dotazione annua di 25 milioni di euro.

L'articolo 7 della proposta Binetti reca disposizioni programmatiche. Strumenti di programmazione sono previsti anche dalla proposta Grassi, a livello regionale (articolo 6) e da quella a sua prima firma, a livello di comuni singoli o associati (articolo 3).

Segnala, infine, alcune specifiche disposizioni derivanti dalle diverse impostazioni delle singole proposte di legge. La proposta Bobba prevede l'istituzione di registri del servizio civile delle persone anziane in cui sono elencati i soggetti che intendono utilizzare tale forma di collaborazione. La proposta Fucci propone l'introduzione del reato di offesa al « nonno vigile » nell'esercizio delle sue funzioni. La proposta a sua prima firma reca (articolo 6) disposizioni relative alla formazione permanente, incentivando la mutua formazione *inter* e *intra* generazionale, sostenendo le attività dell'Università della Terza età e valorizzando la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni. Il successivo articolo 7 introduce misure volte a promuovere azioni tese a mantenere il benessere delle persone anziane, sostenendo anche la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».

C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Pino PISICCHIO (Misto), *relatore*, segnalando preliminarmente che in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione e, ad eccezione del 2014, negli ultimi anni ha registrato una continua crescita, ricorda che nel 1992 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, accogliendo con favore il fatto che alcune organizzazioni non governative, su iniziativa di una di esse (Movimento Internazionale ATD Quarto Mondo), celebrassero, in molti Stati membri, il 17 ottobre come Giornata mondiale per il superamento della povertà estrema, ha dichiarato tale data Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Il rispetto di questa Giornata mira a promuovere la consapevolezza sulla necessità di sradicare la povertà e la miseria in tutti i paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Si tratta di una necessità che è diventata una vera e propria priorità per lo sviluppo.

Passando al contenuto delle proposte in esame, rileva che l'atto C. 197, a sua prima firma, composta da un unico articolo, istituisce la « Giornata della lotta contro la povertà » da celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà. Viene poi stabilito che, in occasione della Giornata della lotta contro la povertà, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici.

La proposta di legge A.C. 3397, a prima firma del presidente Marazziti, composta da 4 articoli, istituisce anch'essa la « Gior-

nata nazionale della lotta contro la povertà » e detta alcune norme organizzative. In particolare, l'articolo 1 istituisce la « Giornata nazionale della lotta contro la povertà » da celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati. Viene poi stabilito che la giornata nazionale è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale sono organizzati nel territorio nazionale iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica ai valori della solidarietà civile, al rispetto della dignità umana, all'inclusione

sociale e all'accoglienza e che le istituzioni della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado ai fini di sensibilizzare e formare i giovani ai temi del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

L'articolo 3 attribuisce alle Regioni la facoltà di promuovere nell'ambito della propria autonomia e delle proprie risorse finanziarie, la predisposizione di piani di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale per l'individuazione di azioni innovative ed originali e per la diffusione di buone pratiche in materia. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	150
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. S. 2345 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	151
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	152
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	147
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	153
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla

VII Commissione Cultura della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, già approvato, con modificazioni, dal Senato.

Il decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli, relativi a sistema scolastico e ricerca, è stato ampiamente modificato durante l'esame al Senato, in particolare con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli nel testo del decreto-legge e di due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.

L'articolo 1 stanziava 64 milioni di euro annui per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma « scuole belle ») dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016; esso reca inoltre disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero sia scaduta.

L'articolo 1-bis reca disposizioni relative alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale da parte del personale docente.

L'articolo 1-ter prevede una deroga, per l'anno scolastico 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio.

L'articolo 1-quater disciplina l'assunzione in Regioni diverse da quella per cui hanno concorso i docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione – inclusa la determinazione del

limite massimo delle assunzioni in Regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna Regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami – saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 1-quinquies prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.

L'articolo 1-sexies dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni dei ministeri dell'istruzione e dell'economia agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini che saranno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

L'articolo 1-septies interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale, con contestuale definizione della disciplina transitoria.

L'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato in-

ternazionale *Gran Sasso Science Institute* e autorizza la Scuola, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale.

L'articolo 2-*bis* prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno.

L'articolo 2-*ter* diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.

L'articolo 2-*quater* prevede misure per l'incremento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015.

L'articolo 2-*quinqüies* estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a cittadini di paesi extraeuropei, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali (ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di euro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.

L'articolo 2-*sexies* introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente, volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato.

Passando all'esame del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, con riferimento al

criterio direttivo relativo alla determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione.

L'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015. Essa dispone la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il « raggiungimento dei fabbisogni *standard* » (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, « raggiungimento dei fabbisogni *standard* » (e non più dei livelli essenziali).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

S. 2345 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, sul disegno di legge S. 2345, recante « Delega al Governo per il recepimento

mento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 », come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione si già espressa in tale sede, in data 18 febbraio 2016, approvando un parere favorevole.

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati, contenenti, rispettivamente, 2 direttive (Allegato A) e 9 direttive (Allegato B), da recepire con decreto legislativo. In particolare, l'Allegato B elenca le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolato del disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei. Il Governo è stato inoltre autorizzato al recepimento di 2 direttive in via regolamentare.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate significative integrazioni al contenuto originario del disegno di legge governativo, attraverso l'introduzione di principi e criteri specifici di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

In particolare, in materia ambientale, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento, nell'ordinamento italiano, di tre direttive: la direttiva (UE) 2015/720, relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (articolo 4), già inserita nel disegno di legge originario; la direttiva (UE) 2015/1513, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel (articolo 16) e la

direttiva (UE) 2015/2193, sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi (articolo 17), entrambe inserite *ex novo* nell'allegato B. Tra i principi e criteri direttivi contemplati dal richiamato articolo 4, si prevede, tra l'altro, l'organizzazione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso. Mentre, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, si prevede che il Governo aggiorni la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e ne razionalizzi le procedure autorizzative.

In ambito fiscale e finanziario, innanzitutto, è stato soppresso l'articolo 12 riguardante la direttiva 2014/17/UE, sui contratti di credito ai consumatori su beni immobili residenziali, in quanto la relativa delega era stata conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114); detta delega è stata esercitata dal Governo con l'Atto n. 256 su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso i pareri di competenza. Inoltre è stata inserita nell'allegato B la direttiva 2015/2376, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Per contro, dall'Allegato B è stato espunto il riferimento alla direttiva 2016/97/UE, sulla distribuzione assicurativa. È stato inoltre inserito l'articolo 11, contenente la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta.

Nel settore della giustizia, è stata conferita al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).

In tema di cultura, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei

diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (articolo 20), già inserita nel disegno di legge originario.

È stata inoltre inserita nell'Allegato A la direttiva (CE) 2009/156, in materia di polizia sanitaria e di importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi.

Il Governo è stato, infine, autorizzato, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, a recepire due direttive in via regolamentare: la direttiva 2014/90/UE, sull'equipaggiamento marittimo (articolo 18) e la direttiva (UE) 2015/2203, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore, onorevole LODOLINI, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di inchiesta parlamentare relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni

statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Doc. XXII, n. 42 Coppola), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, comma 1, della proposta istituisce, per la durata di un anno, la Commissione di inchiesta parlamentare, indicando come obiettivi la raccolta di dati informativi aggiornati e l'individuazione di soluzioni, anche di tipo legislativo, per adeguare lo stato dell'innovazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.

Il comma 2 individua i compiti della Commissione di inchiesta:

analizzare gli investimenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche al fine di individuare eventuali diseconomie;

comparare la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia;

esaminare lo stato di informatizzazione attuale ed il livello di dotazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni statali e locali, anche verificando il livello di competenza professionale dei responsabili del settore delle ICT;

monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;

verificare la possibilità di razionalizzare la spesa nel settore delle ICT.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.

L'articolo 3, al comma 1, disciplina la possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità

giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. I commi da 2 a 8 recano la disciplina della richiesta di atti e documenti.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.

L'articolo 5 disciplina infine l'organizzazione interna della Commissione e la copertura dei relativi oneri.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, l'introduzione di misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singo-

larmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro, la sistematizzazione ed il coordinamento della disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10).

Le principali novità introdotte dal Senato sono le seguenti: è stata precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1); è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5); è stata garantita la correttezza della copertura della riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6); è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera *e*); è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore, (articolo 4, comma 1, lettera *b*); è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la di-

versa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera *f*); è stato operato il rafforzamento della lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera *h*); è stata promossa la garanzia dell'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici (articolo 4, comma 1, lettera *h*); sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera *p*); è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera *b*); è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettere *e*) e *f*) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. È stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria; è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera *g*); è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6); è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo su-

gli enti del Terzo settore (articolo 7); è stato riaffermato che il Servizio Civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono stati inoltre precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (articolo 8); è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera *g*); è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2); è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 ha destinato alla riforma del Terzo settore (articolo 10).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

La senatrice Valeria CARDINALI (PD) ricorda che i Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 5 del disegno di legge, sono gestiti dalle Regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of Law dell'Università Luiss « Guido Carli » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of Law dell'Università Luiss « Guido Carli » di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il professor Moavero Milanesi per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

ALLEGATO 1

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (C. 3822 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia dell'«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato per la determinazione delle «norme generali» (articolo 117, secondo comma, lett. *n*, Cost.) e, per il resto, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che il provvedimento interviene altresì nelle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *g*) ed *e*), e nella materia «promozione e organizzazione di attività culturali», assegnata alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-*septies*, rileva la materia «professioni», rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), e che in tale ambito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso alle professioni spetta allo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (S. 2345 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015», come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016;

rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive

europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei e l'autorizzazione al Governo a recepire 2 direttive in via regolamentare;

preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati incidono su materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Nuovo testo Doc. XXII, n. 42).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che la proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

rilevato che appare necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e

innovazione delle amministrazioni regionali, al fine di disporre di un quadro esaustivo dell'intero sistema della pubblica amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, e comma 2, lettera *a*), le parole: « sia statali che locali » siano sostituite dalle seguenti: « statali, regionali e locali » e all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), le parole « statali e locali » siano sostituite dalle seguenti: « statali, regionali e locali », al fine di estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

richiamati i pareri espressi in data 26 marzo 2015 e 8 luglio 2015, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera e al Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);

ricordato che, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino;

considerato peraltro che la materia del terzo settore incide anche su ambiti competenziali afferenti sia alla competenza delle Regioni (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la

formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);

rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca un criterio di delega che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, iniziative e progetti che possono interessare ambiti di competenza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

AUDIZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), il deputato Daniele MARANTELLI (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	155
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Giovedì 19 maggio 2016.

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 14 alle ore 14.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015 156

Giovedì 19 maggio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.40.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015.

I senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) proseguono nell'illustrazione del do-

cumento all'ordine del giorno formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e CRIMI (M5S) e i deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	157
------------------	-----

Giovedì 19 maggio 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

AUDIZIONI

*Audizione del direttore generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Gaia Checcucci.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza Interforze (COCER) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza Interforze (COCER).
(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Paolo GEROMETTA, *presidente del Comitato di presidenza del Consiglio Centrale di Rappresentanza Interforze*, svolge breve intervento, richiamandosi ai quesiti e alle osservazioni emerse nel corso della precedente audizione.

Roberto CONGEDI, *rappresentante COCER per l'Esercito*, Antonio CIAVARELLI, *rappresentante COCER per la Marina*, Antonsergio BELFIORI, *rappresentante COCER per l'Aeronautica*, Andrea CARDILLI,

rappresentante COCER per l'Arma dei Carabinieri, Giovanni CUTRUPI, rappresentante COCER per la Guardia di Finanza, svolgono brevi interventi in rappresentanza dei rispettivi comparti.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni, i deputati Elio VITO (FI-PdL), Paola BOLDRINI (PD), Donatella DURANTI (SI-SEL), Gianluca RIZZO (M5S).

Gian Piero SCANU, *presidente*, esprime alcune considerazioni finali sulla rilevanza

del contributo del COCER per il lavoro della Commissione. Quindi ringrazia il Generale Gerometta e gli altri rappresentanti del COCER per il supporto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 160

AUDIZIONI

Giovedì 19 maggio 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni I e III)</i>	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	35
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamenti all'emendamento 6.82 del relatore)</i>	39
Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. (COM(2015) 671 final) (<i>Seguito</i>	
--	--

dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)	29
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	40
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08714 Invernizzi e Gianluca Pini: Sulla situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara .	29
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	43
5-08711 Nuti e altri: Sui centri di accoglienza cosiddetti <i>hotspot</i>	30
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	45
5-08713 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016	30
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	47
5-08712 Gigli: Sulla relazione di fine mandato <i>ex</i> articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 del Comune di Roma	30
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. C. 3734 Ermini (<i>Esame e rinvio</i>)	49
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	53
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti della Associazione culturale « Lo spirito del pianeta » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dello <i>Women's Consultative Group dello High Negotiations Committee of the Syrian Opposition</i> (HNC)	55
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-08705 Vito: Sul rientro in Italia di Salvatore Girone	56
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59

5-08710 Caparini: Sul trasferimento di un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-08706 Duranti: Sui casi di diniego di trasferimento da parte della direzione di MARI-STANAV	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-08707 Frusone: Sui doni di rappresentanza ai ministri della difesa	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-08709 Moscatt: Sulle iniziative per il rilancio dell'Arsenale di Augusta	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	63
5-08708 Artini: Sullo stato di avanzamento del programma di acquisizione di 2 unità navali polifunzionali ad altissima velocità	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	64

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	65
DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08717 Paglia: Possibilità, per i comuni, di deliberare riduzioni della tariffa della TARI nel caso di carenze, inadempienze o interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ...	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti	66
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	67
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-08138 Anzaldi: Sull'accesso al borgo fortificato di Ripa d'Orcia	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-06774 Pannarale: Sull'iniziativa assunta dalla scuola « V. Sofo » a Monopoli (BA)	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	82
5-07709 Carocci: Sulle facoltà di ingegneria navale a Genova e di ingegneria nautica alla Spezia	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	84

SEDE REFERENTE:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati)</i>	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, in ordine all'inquinamento ambientale in Basilicata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08718 Massa: Sulle iniziative di competenza per assicurare il tempestivo adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
5-08719 Matarrese: Sulle iniziative urgenti per garantire la sicurezza stradale lungo la strada statale 100 Bari-Taranto, all'altezza di Cellamare (Bari)	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
5-08720 Mannino: Sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro per la predisposizione di ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	121

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso	122
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-07838 Cominardi: Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità) e accertamento della rappresentatività sindacale	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	128
5-08458 Guerra: Tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel Comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130

RISOLUZIONI:

7-00952 Arlotti: Estensione della fase transitoria della disciplina dalla NASpI per i lavoratori stagionali e utilizzo dei lavoratori in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.	
7-00995 Simonetti: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali.	
7-00998 Ciprini: Iniziative per la modifica della disciplina della NASpI al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori stagionali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	132

SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto

forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	137
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi e C. 3538 Patriarca (<i>Esame e rinvio</i>)	137
Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Esame e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	150
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. S. 2345 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	151
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	152
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	147
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	153
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AVVERTENZA	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza Interforze (COCER) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
AUDIZIONI:	
Audizione di un ex militare commilitone di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

